

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 marzo 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 16.

Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modifiche di leggi regionali. (15R00061). Pag. 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 26 gennaio 2015, n. 1.

Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione, di stato giuridico del personale insegnante e di apprendistato. (15R00138). Pag. 6

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2015, n. 01/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012. (15R00089). Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2015, n. 02/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. (15R00091). Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2015, n. 03/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0352/Pres. (15R00092). Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2015, n. 04/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. (15R00093). Pag. 21

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2015, n. 2.

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore. (15R00098). Pag. 23



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 3/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R «Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)». (15R00099). *Pag.* 33

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 12 gennaio 2015, n. 4.

Modifiche all'articolo 4 dello Statuto. (15R00107). *Pag.* 45

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 10.

Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio. (15R00113). *Pag.* 46

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2014, n. 11.

Sicurezza sanitaria dal cielo in tutto il Lazio. Disposizioni per garantire l'effettiva applicazione del Regolamento (UE) n. 965/2012 della commissione sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell'azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118) e successive modifiche. (15R00114). *Pag.* 56

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2014, n. 12.

Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali. (15R00115). *Pag.* 57

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 13.

Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione. (15R00116). *Pag.* 60

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 1.

Proroga termini e altre disposizioni urgenti. (15R00073). *Pag.* 62

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 2.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 - 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015). (15R00080). *Pag.* 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 6/Reg.

Linee Guida per l'anno 2014 per il concorso alla spesa della quota di compartecipazione a carico dell'utente e/o del Comune di residenza per le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale. (15R00137). *Pag.* 71

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 51.

Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), 35/2014 in materia di convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e interventi per le emergenze di viabilità regionale. (15R00050). *Pag.* 77

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 gennaio 2015, n. 1.

Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo. (15R00074). *Pag.* 78

LEGGE 13 gennaio 2015, n. 2.

Disposizioni in materia di personale. Ticket ingresso Ecomusei. (15R00075). *Pag.* 79



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 16.

Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modificazioni di leggi regionali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 52 del 30 dicembre 2014)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle attività produttive locali, compatibilmente con i limiti imposti alla spesa pubblica regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), la presente legge reca modificazioni alle seguenti leggi regionali:

a) 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo);

b) 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11);

c) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

d) 23 gennaio 2009, n. 3 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile);

e) 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2);

f) 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative).

Art. 2.*Modificazioni alla legge regionale n. 84/1993*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 84/1993, è aggiunta la seguente:

«c-bis) le reti di impresa, composte da almeno tre imprese, operanti nelle attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1.».

2. All'articolo 8 della legge regionale n. 84/1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli investimenti di cui all'articolo 2 possono essere concessi contributi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i contributi concedibili ad ogni impresa non possono superare per ogni anno e per ogni progetto i seguenti massimali di importo:

a) per le grandi imprese, 500.000 euro;

b) per le medie imprese, 250.000 euro,

c) per le piccole imprese, 125.000 euro.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i contributi concedibili ad ogni impresa di cui al comma 5 non possono superare per ogni anno e per ogni progetto i seguenti massimali di importo:

a) per le grandi imprese, 600.000 euro;

b) per le medie imprese, 400.000 euro;

c) per le piccole imprese, 250.000 euro.».

3. All'articolo 11 della legge regionale n. 84/1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi di cui all'articolo 8 sono concessi tra mite procedimento a bando.»;

b) al comma 4 le parole: «Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara» sono sostituite dalle seguenti: «Il bando di gara definisce»;

c) al comma 5 le parole: «Nel caso di attivazione di procedure a bando,» sono soppresse;

d) al comma 6 le parole: «, ed è composta dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, con funzioni di presidente, e da non più di quattro soggetti esperti nel settore cui il bando si riferisce» sono soppresse.

4. All'articolo 12 della legge regionale n. 84/1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Presso la struttura regionale competente in materia di industria, è istituito un Comitato tecnico-scientifico a supporto delle strategie di sviluppo delle attività produttive.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.»;



c) alla rubrica e ai commi 3, 4, 6 e 7, le parole: «Comitato tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico».

5. All'articolo 14 della legge regionale n. 84/1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13;

b) perdita dei requisiti da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto o entro tre anni dalla conclusione del medesimo;

c) messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto, nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca nel territorio regionale;

d) messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria entro tre anni dalla conclusione del progetto;

e) interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;

f) mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali, per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese dalla conclusione del progetto;

g) rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del progetto.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso. La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.».

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 84/1993:

a) i commi 2, 3, 7, 10 e 11 dell'articolo 8;

b) i commi 2, 3 e 7 dell'articolo 11;

c) il comma 5 dell'articolo 12.

Art. 3.

Riduzione, per l'anno 2014, dei contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 84/1993

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, per le domande di contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 84/1993, presentate nell'anno 2014 e per le quali non è stato ancora adottato il provvedimento di concessione, il contributo complessivamente concedibile è ridotto del 10 per cento per le piccole imprese, del 20 per cento per le medie imprese e del 30 per cento per le grandi imprese.

Art. 4.

Modificazioni alla legge regionale n. 31/2001

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 31/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Applicazione della normativa europea). —

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.».

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 31/2001, le parole: «in applicazione delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dalla normativa».

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 31/2001, le parole: «e l'erogazione dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «, l'erogazione e la revoca dei contributi».

Art. 5.

Modificazioni alla legge regionale n. 6/2003

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 6/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Programma pluriennale per l'innovazione e lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato). — 1. Il programma pluriennale per l'innovazione e lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato, di seguito denominato programma, è lo strumento di attuazione degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive formulati dalla Giunta regionale, in attuazione della programmazione strategica regionale e nel rispetto dei documenti di programmazione europei e statali. La sua validità copre un arco temporale di medio periodo, coerente con la programmazione europea, e comunque non inferiore ai tre anni.

2. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, e può essere aggiornato periodicamente per essere adattato all'evolversi delle esigenze del settore, anche sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 4.



3. Il programma contiene:

a) la valutazione della consistenza strutturale ed economica del settore, i principali ostacoli al suo sviluppo e le eventuali criticità individuate a seguito degli interventi attivati dalla Regione;

b) l'individuazione delle misure e degli strumenti di intervento che ne costituiscono il contenuto operativo;

c) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, suddivise tra quelle pubbliche, di derivazione europea, statale e regionale e quelle private;

d) lo stato di attuazione degli interventi in atto ovvero il monitoraggio periodico delle azioni.»

2. All'articolo 3 della legge regionale n. 6/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'elaborazione dei contenuti del programma, la Giunta regionale tiene conto delle risultanze delle attività svolte dalla struttura regionale competente per materia, delle eventuali proposte formulate dalla stessa in relazione alle criticità riscontrate nell'analisi della precedente programmazione e delle risultanze della consultazione con i portatori di interesse.»

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il periodo di vigenza del programma coincide con almeno tre esercizi finanziari completi. La Giunta regionale, entro il 30 giugno precedente la scadenza del periodo, sottopone al Consiglio regionale la proposta di programma relativa al periodo successivo per la sua approvazione.»

3. L'articolo 4 della legge regionale n. 6/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Monitoraggio del programma regionale dell'industria e dell'artigianato*). — 1. Il monitoraggio periodico del programma, cui provvede la struttura regionale competente per materia, assicura:

a) l'analisi dell'efficacia degli interventi pubblici in riferimento agli obiettivi del programma e agli indici di performance individuati dallo stesso;

b) l'individuazione dei punti di forza e delle criticità del programma;

c) la raccolta e l'organizzazione degli studi, ricerche ed indagini, generali e specifici, relativi al programma;

d) l'aggiornamento periodico delle analisi di contesto economico-sociale utili alla costruzione o alla modifica del programma;

e) la divulgazione periodica dei principali risultati ottenuti tramite la realizzazione del programma.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Regione si avvale della collaborazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).»

4. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2003 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di intervento è presentata alla struttura regionale competente per materia che, previa verifica formale della medesima, la trasmette alla società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) per l'espletamento

dell'istruttoria di cui al comma 1. A tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria, compresa l'entità dei compensi da corrispondere.»

5. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 6/2003, dopo le parole: «garanzie offerte» sono inserite le seguenti: «e delle disponibilità del fondo di rotazione».

6. All'articolo 12 della legge regionale n. 6/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «per un periodo di cinque anni» sono inserite le seguenti: «per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese»;

b) al secondo periodo del comma 3, le parole: «l'ammontare dei finanziamenti e dell'equivalente sovvenzione dell'intervento, maggiorata» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo del contributo concesso o il debito residuo maggiorati».

7. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 6/2003, dopo le parole: «La revoca, anche parziale, dell'intervento» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),».

8. All'articolo 16 della legge regionale n. 6/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese di cui all'articolo 17, comma 2, sono finanziabili, oltre che nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 30 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda. Tale misura massima è elevata al 50 per cento nel caso di spese sostenute da imprese innovative, come definite con deliberazione della Giunta regionale.»

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le imprese operanti nel settore dell'artigianato tipico e tradizionale, le spese di cui all'articolo 17, comma 2, sono finanziabili, oltre che nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 40 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda.»

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6/2003, è inserito il seguente:

«2-bis. I contributi in conto capitale sono concessi:

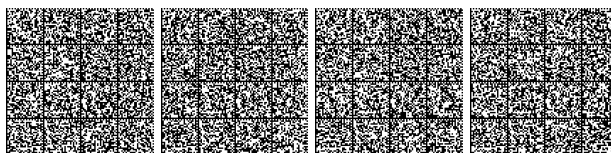
a) alle imprese innovative, come definite con deliberazione della Giunta regionale;

b) alle altre imprese, esclusivamente per le iniziative di cui all'articolo 17, comma 2, lettera e).»

10. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 6/2003, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 15.000».

11. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 6/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finanziabili, oltre che nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 60 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda.»



12. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 6/2003, le parole: «contributi in conto capitale,» sono soppresse.

13. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 6/2003:

- a) i commi 1 e 4 dell'articolo 3;
- b) i commi 2 e 3 dell'articolo 28.

Art. 6.

Modificazioni alla legge regionale n. 3/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/2009, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di contributo è presentata alla struttura competente che, previa verifica formale della medesima, la trasmette alla società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) per l'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 2. A tal fine, la Regione stipula con FINAOSTA S.p.A. apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria, compresa l'entità dei compensi da corrispondere.»

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 3/2009, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 2 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.»

4. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3/2009, dopo le parole: «La revoca, anche parziale, del contributo» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c),».

Art. 7.

Modificazione alla legge regionale n. 4/2010

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 4/2010 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Revoca e decadenza). — 1. I contributi di cui alla presente legge sono revocati qualora dai controlli effettuati dalla struttura competente, anche a campione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo.

3. Qualora i contributi di cui alla presente legge non siano stati riscossi entro i nove mesi successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione, i soggetti beneficiari decadono dal diritto di riscossione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi a sostegno dei costi sostenuti a decorrere dall'anno 2012.».

Art. 8.

Modificazioni alla legge regionale n. 14/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 14/2011 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.».

2. L'articolo 2 della legge regionale n. 14/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Soggetti beneficiari). — 1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le imprese innovative non quotate, classificate come piccole imprese, secondo la normativa europea vigente, che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.

2. Per beneficiare dei contributi, le imprese di cui al comma 1 devono, al momento della presentazione della domanda:

- a) essere costituite da non più di tre anni;
- b) essere operative da non meno di sei mesi.

3. Sono considerate innovative le imprese che, alternativamente:

a) possono dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperanno prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) possono dimostrare di aver sostenuto costi di ricerca e di sviluppo di almeno il 10 per cento del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto, oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.».

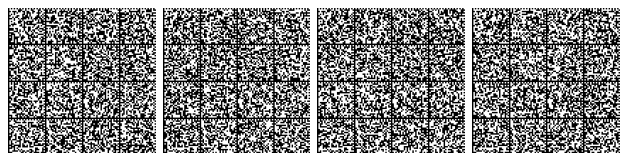
3. L'articolo 3 della legge regionale n. 14/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Tipologia degli interventi). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i contributi sono concessi nella misura massima del 60 per cento delle spese previste per la realizzazione di piani di sviluppo delle imprese e nei limiti dell'importo massimo di 150.000 euro per impresa.

2. Nei limiti di cui al comma 1, i contributi sono erogati per stati di avanzamento annuali che non possono superare l'importo annuo di 75.000 euro per impresa.».

4. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammissibili a contributo le spese previste per la realizzazione di piani di sviluppo che individua-



no gli obiettivi di crescita dell'impresa e dimostrano la possibilità del loro raggiungimento e la loro sostenibilità finanziaria.».

5. All'articolo 5 della legge regionale n. 14/2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi sono concessi a seguito di istruttoria della struttura competente e previo parere della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), in merito alla sostenibilità economico-finanziaria del piano di sviluppo, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 6, in merito all'innovatività, alla sostenibilità tecnica e alle prospettive di mercato del piano di sviluppo.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I contributi sono erogati da FINAOSTA S.p.A., se del caso anche in misura parziale, sulla base degli esiti della verifica dell'avanzamento del piano, della conformità al piano presentato e del raggiungimento degli obiettivi di crescita dell'impresa.»;

c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi massimali di contributo, nei limiti previsti dall'articolo 3».

6. All'articolo 6 della legge regionale n. 14/2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «i cui membri, in numero massimo di tre, sono scelti tra i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 84/1993» sono sostituite dalle seguenti: «composta da non più di tre membri»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I componenti della Commissione tecnica sono nominati con provvedimento del dirigente della struttura competente che stabilisce il compenso lordo da corrispondere per ciascuna istruttoria.».

7. All'articolo 7 della legge regionale n. 14/2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del piano di sviluppo;

b) messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del piano di sviluppo o entro tre anni dalla conclusione del medesimo; interruzione ingiustificata del piano di sviluppo, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del piano di sviluppo in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;

d) mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di tre anni dalla conclusione del piano di sviluppo;

e) rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del piano di sviluppo.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo conces-

so maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo.»;

c) dopo il comma 3, come sostituito dalla lettera b), è aggiunto il seguente:

«3-bis. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.».

8. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 14/2011 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.».

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 14/2011:

a) il comma 2 dell'articolo 4;

b) il comma 6 dell'articolo 5;

c) il comma 2 dell'articolo 8.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 6/2003, come sostituito dall'articolo 5, comma 4, è determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), con riferimento sia allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 sia a quello per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 01.11.1.10 (Interventi a sostegno dello sviluppo economico).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) con riferimento allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 01.11.3.10 (Interventi promozionali per l'industria) per gli anni 2015 e 2016;

b) con riferimento allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondi globali di parte corrente) per annui euro 10.000, a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A1 dell'allegato n. 2/A al bilancio suddetto.



4. Per gli anni 2015 e 2016, l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 6/2003, come modificato dall'articolo 5, comma 9, è determinato in annui euro 300.000.

5. Per gli anni 2015 e 2016, l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale n. 14/2011, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, è determinato in annui euro 400.000.

6. L'onere di cui ai commi 4 e 5 è finanziato mediante le somme già trasferite alla società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) per consentire l'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 84/1993.

7. Gli interventi di cui alle leggi regionali 6/2003, 3/2009 e 14/2011 possono trovare ulteriore finanziamento dall'utilizzo di assegnazioni di fondi statali ed europei.

8. Gli oneri relativi ai pareri tecnici e specialistici e ai compensi dei membri della Commissione tecnica e del Comitato tecnico-scientifico di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 84/1993, come modificati dall'articolo 2, commi 2 e 3, possono essere finanziati anche mediante le somme già trasferite per consentire l'erogazione dei contributi previsti dalla medesima legge regionale alla FINAOSTA S.p.A..

9. Le somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 3-bis della legge regionale n. 4/2010, come introdotto dall'articolo 7, sono introitate nel bilancio della Regione.

10. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatta eccezione per gli articoli 3 e 7.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 23 dicembre 2014

ROLLANDIN

15R00061

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 26 gennaio 2015, n. 1.

Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione, di stato giuridico del personale insegnante e di apprendistato.

*(Pubblicata nel suppl. n. 1
al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 5/I-II del 3 febbraio 2015)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante».

1. Dopo il comma 9 dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11:

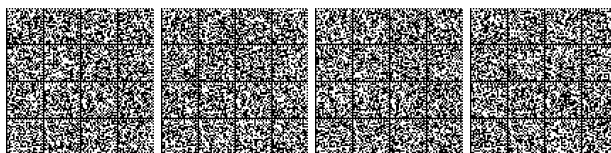
«10. La Provincia autonoma di Bolzano procede all'indizione di un nuovo corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, solo qualora siano stati nominati tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito dell'ultimo concorso bandito dalle rispettive Intendenze scolastiche.

11. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 48, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e in considerazione della particolare situazione linguistica della provincia di Bolzano, l'Amministrazione provinciale organizzerà i futuri corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici in collaborazione con università e centri di ricerca nazionali ed esteri.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 le esistenti graduatorie provinciali per l'accesso ai singoli ruoli della scuola primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono così ridiscipline:

a) le graduatorie provinciali istituite per l'anno scolastico 2014/2015 ai sensi del presente articolo e degli articoli 12-bis e 12-ter sono trasformate in graduatorie provinciali ad esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico



2015/2016 esse sono utilizzate ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I docenti che, in base alla normativa vigente, sono inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per l'anno scolastico 2014/2015, hanno titolo a permanere con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva non venga sciolta entro l'anno scolastico 2016/2017, essi vengono deperennati definitivamente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento. A partire dall'anno scolastico 2017/2018 non si procede più all'aggiornamento del punteggio;

b) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 la Provincia istituisce nuove graduatorie provinciali, che verranno utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per tali graduatorie si applicano le disposizioni contenute in questo articolo e negli articoli 12-bis e 12-ter, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 12-bis, comma 1, lettere b), b-bis) e c). La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la formazione e l'utilizzo delle nuove graduatorie provinciali. Il servizio di insegnamento specifico, che i docenti delle scuole primarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione universitaria, e che i docenti delle scuole secondarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione, per un intero anno scolastico, viene maggiorato di un quarto rispetto al servizio di insegnamento che i docenti hanno prestato o prestano senza i predetti requisiti. Le nuove graduatorie provinciali per l'accesso ai ruoli e per le classi di concorso delle scuole in lingua italiana vengono istituite d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione dopo l'entrata in vigore delle norme relative alla definizione delle classi di concorso adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, e comunque non prima dell'anno scolastico 2017/2018. Fino all'istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana valgono le attuali graduatorie provinciali, che continuano ad espletare le funzioni previste dalla normativa vigente.

1-ter. Fatte salve le eventuali disposizioni nazionali in merito agli insegnanti in possesso del diploma magistrale, a domanda, vengono inseriti nelle nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1-bis, lettera b), anche gli insegnanti in possesso del diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, e che abbiano prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2013/2014 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, nelle scuole primarie ed abbiano superato un corso-concorso selettivo di formazione. Il corso-concorso selettivo di formazione consiste in ogni caso in una valutazione del servizio prestato, in una prova scritta e in una prova orale sull'esperienza professionale e sull'aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale emana norme specifiche relative alla valutazione del servizio ed ulteriori modalità e criteri per lo svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione. In sede di attribuzione del punteggio per l'inserimento di questi insegnanti nella nuova graduatoria provinciale viene detratto un punteggio pari al punteggio spettante per cinque anni interi di servizio.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater:

«2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il contingente complessivo dei posti annualmente disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado viene assegnato nel modo seguente:

a) il 50 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami;

b) il 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al comma 1-bis, lettera a);

c) il restante 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1-bis, lettera b).

2-ter. Nel caso in cui sia esaurita una delle graduatorie di cui al comma 2-bis per l'accesso a un ruolo della scuola primaria o per una classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, il 50 per cento dei posti disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato viene assegnato scorrendo le restanti due graduatorie; nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti i posti vengono assegnati mediante scorrimento della graduatoria restante.

2-quater. Ai soli fini della stipulazione di contratti a tempo determinato viene presa in considerazione la migliore posizione che i docenti rivestono nelle graduatorie di cui al comma 2-bis, lettere b) e c).»

4. Il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Fatto salvo l'accesso ai ruoli su posti vacanti, per la copertura di almeno il 50 per cento dei posti vacanti o dei posti annualmente disponibili dall'inizio dell'anno scolastico sino ad almeno il termine delle lezioni, è istituita la dotazione organica provinciale supplementare. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'istituzione di tale dotazione, compresa la possibilità di inquadrare in detta dotazione i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali con più di 15 anni di servizio. Finché sono inquadrati nella dotazione organica provinciale supplementare, a tali docenti non viene assegnata alcuna sede di servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati secondo le disposizioni dei contratti collettivi provinciali in materia di mobilità. Ai predetti docenti è conferito un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le disposizioni vigenti.»

5. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7:

«5. Ogni Intendenza scolastica può istituire un'apposita graduatoria al fine di coprire dei posti che richiedono l'impiego di personale specificamente qualificato in relazione a particolari metodologie didattiche o a particolari tipologie di offerta formativa. L'inserimento in questa graduatoria è effettuato a domanda del personale docente interessato e previo superamento di una procedura selettiva. A tal fine valgono i seguenti presupposti:

a) la particolare metodologia didattica o il particolare progetto devono essere previsti nel piano dell'offerta formativa della scuola e devono essere stati attivati da almeno un anno;



b) i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure sono inseriti nelle graduatorie provinciali o d'istituto.

6. La Giunta provinciale definisce le particolari metodologie didattiche e le tipologie dell'offerta formativa e stabilisce ulteriori modalità della procedura selettiva, che viene espletata nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità.

7. Al fine di favorire la continuità didattica ed organizzativa possono richiedere la conferma sul posto di servizio dell'anno precedente sia i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, purché siano inseriti nelle graduatorie provinciali e abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Ai fini della conferma, i docenti interessati devono aver superato un'apposita procedura di valutazione, che si svolge all'interno della rispettiva scuola. La valutazione è effettuata nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità e comprende in ogni caso una valutazione del servizio prestato ed un colloquio riguardante l'esperienza professionale e l'aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale stabilisce con delibera ulteriori modalità e criteri per lo svolgimento della procedura di valutazione e la conferma del posto nella sede di servizio. È anche prevista la possibilità di contratti pluriennali a tempo determinato.»

6. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 12-bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

«d-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 non è consentita la permanenza nelle graduatorie provinciali dei docenti che hanno già stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento nella scuola primaria o di classi di concorso delle scuole secondarie;».

7. Dopo il comma 1 dell'art. 12-bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. Le graduatorie d'istituto sono istituite per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con il personale docente e sono articolate in fasce, in relazione alle abilitazioni e ai titoli. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine e le graduatorie di istituto di seconda lingua delle scuole in lingua italiana hanno validità annuale. Fatto salvo quanto previsto per le graduatorie di seconda lingua, le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana hanno validità triennale o comunque corrispondente a quella delle graduatorie di istituto nazionali, con aggiornamento annuale dei punteggi e delle posizioni dei docenti ivi inseriti. La validità triennale vale a partire dalle graduatorie di istituto per l'anno scolastico 2014/2015.»

8. Il comma 9 dell'art. 12-ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

«9. L'aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale. Il trasferimento da altre province è possibile, in base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e nel rispetto della fascia di appartenenza, esclusiva-

mente nell'anno di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nazionali»9. Nell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 12-ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è soppressa la parola «effettivo».

10. L'art. 12-quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito:

«Art. 12-quinquies (*Mobilità del personale docente*). — 1. I docenti che hanno assolto la propria formazione nell'ambito della formazione professionale e che sono inquadrati con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale del personale docente delle scuole di musica e delle scuole della formazione professionale della Provincia (categoria docenti con diploma di laurea quinquennale o diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato), e i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole a carattere statale, possono accedere ai ruoli del personale docente delle scuole a carattere statale ovvero ai ruoli del personale docente delle scuole della formazione professionale della Provincia, nel rispetto dei criteri stabiliti, a seconda della competenza, rispettivamente dalla Giunta provinciale o dalla contrattazione collettiva.»

11. Dopo l'art. 12-quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-sexies (*Periodo di inserimento professionale*) - 1. Nei primi due anni scolastici in cui il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso di un valido titolo di studio, stipula un contratto di lavoro a tempo determinato dall'inizio delle lezioni prevedibilmente fino ad almeno il 30 aprile, nella misura minima di 11 ore su 22 ore settimanali o di 9 ore su 18 ore settimanali, lo stesso si trova nel periodo di inserimento professionale.

2. Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui al comma 1 è tenuto a partecipare alle iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico.

3. Le iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico svolte durante il periodo di inserimento professionale possono essere fatte valere ai fini dell'anno di formazione previsto dall'art. 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. Il primo anno scolastico del periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui al comma 1, il periodo di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove possibile, in un'altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta l'esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d'istituto.

5. I criteri dettagliati concernenti lo svolgimento del periodo di inserimento professionale, il riconoscimento dei corsi di formazione e dell'accompagnamento pratico nonché lo svolgimento del periodo di prova sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.»



Art. 2.

Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante «autonomie delle scuole»

1. Il comma 1 dell'art. 15-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

«1. La Giunta provinciale disciplina la definizione degli organici del personale ispettivo, dirigente e docente delle scuole, sulla base di quanto previsto nei commi 2, 3 e 4. Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente, la Giunta provinciale prevede la durata pluriennale dei provvedimenti relativi agli esoneri, utilizzi, distacchi e al lavoro a tempo parziale e l'assegnazione definitiva delle sedi. La Giunta provinciale stabilisce anche i termini per la presentazione delle domande per la fruizione di assenze di durata annuale.»

Art. 3.

Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione».

1. Dopo l'art. 1-ter della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 1-quater e 1-quinquies:

«Art. 1-quater (Riconoscimento delle offerte formative). — 1. Tutte le scuole del primo ciclo di istruzione possono riconoscere sia l'offerta formativa delle scuole di musica della Provincia e delle associazioni sportive che altre offerte formative extrascolastiche. A tal fine, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale, possono concedere alle alunne e agli alunni un esonero dalla quota riservata all'istituzione scolastica per un massimo di 34 ore all'anno.

2. Le scuole del primo ciclo di istruzione in lingua tedesca concedono, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale, alle alunne e agli alunni per seguire attività formative presso le scuole di musica della Provincia — anche in aggiunta all'esonero di cui al comma 1 — un esonero dalla quota riservata all'istituzione scolastica, pari a 34 ore all'anno. Per le scuole in lingua italiana tale riconoscimento può avvenire all'interno del curriculum della medesima disciplina.

3. Le scuole del secondo ciclo di istruzione, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o delle studentesse e degli studenti maggiorenni, possono riconoscere sia l'offerta formativa delle scuole di musica della Provincia, del Conservatorio di musica e delle associazioni sportive che altre offerte formative extrascolastiche e concedere l'esonero dall'orario di insegnamento obbligatorio per un massimo di 57 ore all'anno.

4. Nel rispetto delle indicazioni definite dalla Giunta provinciale, le scuole stabiliscono criteri di qualità e disposizioni dettagliate per il riconoscimento e la collaborazione e li inseriscono nel piano dell'offerta formativa. Il riconoscimento dell'offerta formativa extra-scolastica presuppone il riferimento della stessa alle indicazioni provinciali e alla funzione educativa della scuola. I processi di apprendimento e il profitto nell'ambito delle offerte formative extrascolastiche non sono oggetto della valutazione da parte della scuola.

5. Il riconoscimento delle offerte formative delle scuole di musica della Provincia e dell'offerta formativa extrascolastica disciplinato dal presente articolo non ha ripercussioni sul contingente dell'organico delle singole scuole.

Art. 1-quinquies (Sistema informativo scolastico provinciale). — 1. L'Amministrazione provinciale gestisce il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione, anche per le scuole dell'infanzia e le scuole paritarie e riconosciute, attraverso l'attivazione di un sistema informativo, secondo criteri e modalità che garantiscono in particolare l'utilizzazione in rete dei dati e delle informazioni. Il sistema informativo comprende l'anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni. Per l'alimentazione del sistema informativo possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Il sistema informativo può contenere dati definiti sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il cui trattamento è strettamente necessario all'organizzazione del servizio educativo provinciale di istruzione e formazione.

3. I dati personali generali degli alunni e delle alunne possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche e formative interessate e ai soggetti pubblici e privati che forniscono servizi diretti agli alunni e alle alunne, purché funzionali ad una migliore organizzazione del servizio scolastico, nonché ai comuni, all'Azienda sanitaria, al Sindaco del comune competente, all'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché alle unità organizzative provinciali competenti esclusivamente per il conseguimento dei loro fini istituzionali.»

2. Il comma 6 dell'art. 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

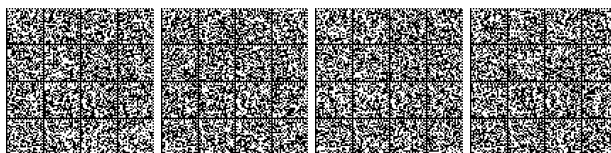
«6. All'esame di Stato sono ammessi anche le candidate privatiste e i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, almeno il tredicesimo anno di età e che abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame preliminare. Le modalità dell'esame preliminare sono disciplinate con delibera della Giunta provinciale.»

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, recante «Ordinamento dell'apprendistato»

1. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

«6. La formazione aziendale può avvenire anche in istituzioni pubbliche nell'ambito di una misura di riabilitazione lavorativa, a condizione che la relativa istituzione adempia gli standard formativi stabiliti dalla Provincia per la relativa professione oggetto di apprendistato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'attuazione di tali misure.»



Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera e) del comma 1 dell'art. 12-*bis* e il secondo periodo del comma 3 dell'art. 12-ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;

b) l'art. 18 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 577.843,03 euro annui, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa all'unità previsionale di base 04125 di cui alla legge finanziaria 2015, di euro 577.843,03.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 26 gennaio 2015

KOMPATSCHER

15R00138

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2015, n. 01/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 14 gennaio 2015)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale la Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei

settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia;

Visti in particolare gli articoli 12 e 13 della legge regionale 2/2012, relativi alle abrogazioni e alle disposizioni attuative, finanziarie e transitorie;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 2/2012», e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 42 del regolamento emanato con proprio decreto n. 0209/Pres./2012, relativo alle abrogazioni e ai rinvii;

Visto l'art. 2, comma 81 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), secondo il quale in via di interpretazione autentica le norme citate nell'art. 12 della legge regionale 2/2012 e richiamate dall'art. 13, comma 24, della medesima legge sono da intendersi abrogate con efficacia differita alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 13, comma 7, della legge regionale 2/2012;

Ritenuto necessario adottare apposito regolamento diretto all'applicazione dell'interpretazione autentica disposta con la legge 15/2014, in relazione alle previsioni di cui all'art. 42, comma 1, del suddetto regolamento di cui al proprio decreto n. 0209/Pres./2012, concernente l'abrogazione dei regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni richiamate all'art. 13, comma 24, della legge regionale 2/2012;

Visto il «Regolamento di attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 2/2012», approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2645;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2645;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 2/2012», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di attuazione dell'art. 8, comma 1,
della legge regionale 2/2012**

(Omissis).

Art. 1.

Applicazione dell'art. 2, comma 81, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15

1. Ai sensi dell'art. 13, commi 24 e 25 della legge regionale 2/2012, come interpretato dall'art. 2, comma 81 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014) i regolamenti di cui all'art. 42, comma 1, del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209, si intendono abrogati con efficacia differita alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 13, comma 7 della legge regionale 2/2012.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

15R00089

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2015, n. 02/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 14 gennaio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 6, commi 48, lettera a), e 49;

Visto il proprio decreto 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., con il quale è stato emanato il regolamento avente ad oggetto «legge regionale n. 23/2002, articolo 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge

28 novembre 1965, n. 1329», e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e che abroga regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Preso atto che è necessario aggiornare, con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato stabilita dai predetti regolamenti dell'Unione europea, le disposizioni per la concessione dei contributi di cui al regolamento emanato con il sopra citato proprio decreto n. 0205/Pres./2004;

Visto il «Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.», approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2644;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2644;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

(Omissis).

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Legge regionale n. 23/2002, articolo 6, comma 49), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

Art. 2 Sostituzione dell'allegato A al DPRReg 205/2004

1. L'allegato A al DPRReg 205/2004 è sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 3 Sostituzione degli allegati B al DPRReg 205/2004

1. L'allegato B al DPRReg 205/2004 è sostituito dall'allegato 2 al presente regolamento.

Art. 4 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO I

Allegato A

(riferito all'articolo 2)

Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

(Operazioni finanziarie assistite da effetti a fronte di contratti di compravendita o locazione finanziaria di macchine garantiti da privilegio su dette macchine con contrassegno)

Parte I Definizioni

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. «Gestore» indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Regione Friuli-Venezia Giulia; il Gestore provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;

2. «PMI», indica le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai

sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000» emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;

3. «PMI agricole» indica le PMI che esercitano le attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese;

4. «Banche», indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

5. «Società di Leasing», indica gli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria iscritti negli elenchi speciali di cui agli art. 106 (limitatamente alle società appartenenti a Gruppo Bancario, così come definito ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) e 107;

6. «Confidi», indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

7. «Operazioni finanziarie», indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 12 mesi concessi a PMI a fronte dell'acquisizione di macchinari;

8. «Tasso di riferimento» indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123;

9. «Tasso di contribuzione» indica la quota parte del tasso di riferimento a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia;

10. «Tasso agevolato», indica la quota parte del tasso di riferimento a carico dell'impresa beneficiaria;

11. «Comitato», indica l'organo deliberante del Gestore;

12. «Impresa in difficoltà» indica una PMI che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014 e dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

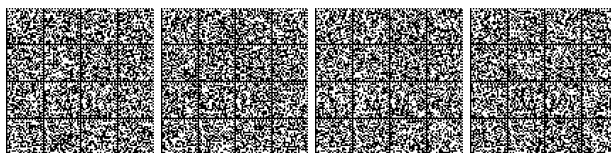
13. «Domanda di agevolazione» indica la domanda presentata dalle PMI alla banca, ovvero alla società di leasing ovvero al Confidi;

14. «Richiesta di intervento» indica la richiesta presentata al soggetto Gestore;

15. «Avvio dell'investimento» indica la data di emissione degli effetti cambiari;

16. «Realizzazione dell'investimento» indica:

- a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, che
 1. il contratto di acquisto è stato stipulato;
 2. il macchinario è stato consegnato;
 3. il costo del macchinario è stato fatturato;
 4. gli effetti sono stati emessi;



5. il netto ricavo dell'operazione di sconto ovvero il finanziamento assistito da effetti è stato erogato;

b) nel caso di locazione finanziaria, che

1. il contratto di leasing è stato stipulato;
2. il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'utilizzatore;
3. gli effetti sono stati emessi;

17. «Giovane agricoltore»: una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di contributo, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'impresa agricola in qualità di capo dell'azienda.

Parte II

Richiedenti, beneficiari, attività escluse, iniziative ed operazioni ammissibili

1. Soggetti richiedenti

1.1 Possono presentare richiesta di intervento:

- a) le Banche;
- b) le Società di Leasing;
- c) i Confidi;
- d) le PMI agricole e le PMI operanti nel campo della meccanizzazione agricola.

1.2 I soggetti richiedenti, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il gestore.

2. Soggetti beneficiari

2.1 Soggetti beneficiari sono le PMI.

2.2 I soggetti beneficiari devono avere unità locale iscritta al R.E.A. situata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Regime di aiuto

3.1 Salvo quanto stabilito al punto 6.10, le agevolazioni di cui al presente allegato sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 26 giugno 2014, n. L 187.

3.2 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, non possono essere concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

3.3 Se un'impresa attiva in settori esclusi opera anche in settori ammissibili, la richiesta è presentabile in relazione alle attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'intervento contributivo, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino dell'intervento contributivo.

4. Iniziative ammissibili

4.1 Sono ammissibili l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad € 1.000,00.

4.2 I macchinari debbono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui al punto 2.2.

4.3 Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio «a freddo»).

4.4 Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

5. Operazioni agevolabili

5.1 Operazioni finanziarie assistite da effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione finanziaria di macchine e garantiti da privilegio sulle citate macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65, effettuate da banche o da Società di leasing.

5.2 L'operazione finanziaria copre almeno il 25 per cento dei costi ammissibili, fino al massimo del 100 per cento dell'investimento.

6. Intervento contributivo

6.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

6.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, nel limite complessivo del 15 per cento del totale, le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

6.3 Il costo macchina ammissibile per singola operazione è limitato ad € 5.000.000,00.

6.4 Sono in ogni caso esclusi gli importi relativi all'IVA e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

6.5 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.

6.6 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi € 5.000.000,00 di costo ammissibile dei macchinari in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6.7 Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

6.8 Il tasso di contribuzione è pari al 70% del tasso di riferimento.

6.9. Il contributo è calcolato su un finanziamento standard, di durata fissa pari a 5 anni e con rata semestrale costante di capitale ed interessi di importo pari al costo di acquisizione della macchina, ed è pari alla differenza fra i netti ricavi delle operazioni di attualizzazione calcolate al tasso di sconto composto di riferimento ed al tasso di sconto composto agevolato. Gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di interesse di riferimento vigente alla data di arrivo della richiesta al Gestore. Per le operazioni con destinatario del contributo diverso dall'impresa acquirente/locataria, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di interesse agevolato vigente alla data di arrivo della richiesta al Gestore. Per la determinazione dei netti ricavi, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale. L'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della legge n. 1329/65, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo al Gestore.

6.10 Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, sono sottoposti alle condizioni di cui Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 1° luglio 2014, n. L 193. In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE):

l'intensità massima di aiuto è limitata al 40 per cento dei costi ammissibili;

l'investimento soddisfa almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;

non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto deve prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione;

i contributi non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento.

6.11. Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 20 per cento nel caso delle piccole imprese e il 10 per cento nel caso delle medie imprese, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6 del regolamento (UE) 651/2014.

6.12 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà e in stato di liquidazione volontaria.



6.13 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

6.14 Sono esclusi:

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

6.15 Ad esclusione del settore regolato dal punto 6.10, i costi di cui al punto 4.1 sono considerati ammissibili se gli investimenti sono destinati:

a) a installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) ad acquisire gli attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

l'operazione avviene a condizioni di mercato;

lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

6.16 L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali o regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione europea, con particolare riferimento al disposto dell'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 651/2014.

6.17 Il contributo decorre dalla data di emissione degli effetti.

6.18 Il contributo è erogato all'impresa acquirente/locataria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria. Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice. Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti. Qualora il finanziamento assistito da cambiale emessa direttamente a favore della banca proponente sia stato regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è la Banca proponente. Qualora il contratto di locazione finanziaria sia regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è l'intermediario finanziario proponente.

6.19 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore.

6.20 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea. In particolare al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.10; al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.11. A tutti gli altri settori ammissibili, si applicano le condizioni di cui al regolamento (UE) 651/2014 ed i limiti massimi di intensità di aiuto di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 651/2014 medesimo, fissati come segue:

a) 20 per cento dei costi ammissibili per le piccole imprese;

b) 10 per cento dei costi ammissibili per le medie imprese.

6.21 Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti.

6.22 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

7. Procedimento

7.1 Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti. È ammessa la presentazione diretta delle domande al Gestore soltanto per le imprese beneficiarie rientranti nel settore agricolo primario e nel settore della meccanizzazione agricola.

7.2 Le domande di agevolazione sono presentate prima dell'avvio dell'investimento.

7.3 Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, l'avvio dell'investimento non può essere anteriore alla delibera di concessione dell'agevolazione da parte del Comitato, pena la revoca dell'intervento.

7.4 I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, fanno pervenire la richiesta di intervento al Gestore non oltre 12 mesi dalla data di avvio dell'investimento. La richiesta di intervento può essere presentata senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.

7.5 I soggetti richiedenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.1 presentano richiesta di intervento esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Gestore.

7.6 I soggetti richiedenti di cui alla lettera d) del punto 1.1 presentano richiesta a mezzo fax su apposita linea messa a disposizione dal Gestore.

7.7 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

7.8 La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.

7.9 Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.

7.10 Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate dal Comitato nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

7.11 Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione della delibera del Gestore è sospeso fino alla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

7.12 Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.13 Il Gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.

7.14 Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare, a favore di tutte le imprese ad esclusione di quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato TFUE, la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.



7.15 La richiesta di erogazione deve essere inoltrata al Gestore dal soggetto, banca o società di leasing, che ha effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione del macchinario. Il soggetto che presenta richiesta di erogazione è comunque tenuto alla stipula della convenzione con il Gestore, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il Gestore ed è tenuto a confermare la veridicità dei dati dei documenti e delle informazioni fornite nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'agevolazione da parte del predetto originario soggetto richiedente.

7.16 Le imprese beneficiarie ed i confidi non possono presentare richiesta di erogazione.

7.17 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al Gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'investimento.

7.18 Le richieste di erogazione devono pervenire al Gestore, a pena di decadenza dall'intervento, entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione.

7.19 Il Gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.20 Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, con valuta corrente, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.

7.21 Il contributo è bonificato all'impresa destinataria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Gestore.

8. Variazioni

8.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

9. Revoca del contributo

9.1 Il contributo è revocato nei casi di:

a) risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;

b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo;

c) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali quali, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, nel corso della durata dell'operazione finanziaria;

d) mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;

e) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;

f) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei macchinari oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di acquisizione degli stessi; nel caso in cui i macchinari siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti soggettivi di ammissibilità;

g) inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

h) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;

i) mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di acquisizione dei macchinari in leasing.

9.2 I contributi revocati sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già *TUR*) vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di 5 punti, per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

10. Procedimento di revoca

10.1 Ricevuta notizia di circostanze che possono dar luogo alla revoca totale, il Gestore, in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

10.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi nonché altra documentazione ritenuta idonea.

10.3 Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

10.4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

10.5 Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

10.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo 9.2.

11. Ispezioni e controlli

11.1 Il Gestore, oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua, su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

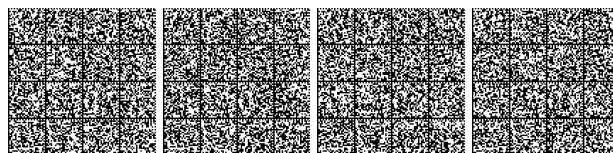
11.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del Gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di 10 anni dalla data di concessione dell'intervento.

11.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.

11.4 Il Gestore, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette all'Amministrazione Regionale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.

12. Riferimenti normativi

1. Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;



2. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

3. Legge 28 novembre 1965, n. 1329;

4. LR 20 marzo 2000 n. 7;

5. Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21 febbraio 1973;

6. DPR n. 463 del 29 dicembre 2005.

ALLEGATO II

Allegato B

(riferito all'articolo 2)

Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione
(Operazioni finanziarie effettuate da banche e società di leasing)

Parte I Definizioni

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. «Gestore» indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Regione Friuli-Venezia Giulia; il Gestore provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;

2. «PMI», indica le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000» emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;

3. «PMI agricole» indica le PMI che esercitano le attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese;

4. «Banche», indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

5. «Società di Leasing», indica gli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria iscritti negli elenchi speciali di cui agli art. 106 (limitatamente alle società appartenenti a Gruppo Bancario, così come definito ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) e 107;

6. «Confidi», indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

7. «Operazioni finanziarie», indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 12 mesi concessi a PMI a fronte dell'acquisizione di macchinari. La Banca o Società di leasing sarà tenuta ad applicare il tasso di interesse onnicomprensivo non superiore a:

se variabile: Euribor maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte;

se fisso: IRS Interest Rate Swap maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte;

8. «Tasso di riferimento» indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123;

9. «Tasso di contribuzione» indica la quota parte del tasso di riferimento a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia;

10. «Comitato», indica l'organo deliberante del Gestore;

11. «Impresa in difficoltà» indica una PMI che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014 e dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 651/2014 soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

12. «Domanda di agevolazione» indica la domanda presentata dalle PMI alla banca, ovvero alla società di leasing ovvero al Confidi;

13. «Richiesta di intervento» indica la richiesta presentata al soggetto Gestore;

14. «Avvio dell'investimento» indica la prima, in ordine cronologico, delle attività che presuppongono l'inizio di esecuzione dell'investimento: emissione fattura di acquisto, stipula del contratto di acquisizione, pagamenti a qualsiasi titolo ad eccezione della costituzione di cauzione;

15. «Realizzazione dell'investimento» indica:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, che

1. il contratto di acquisto è stato stipulato;

2. il macchinario è stato consegnato;

3. il costo del macchinario è stato fatturato;

4. gli effetti sono stati emessi;

5. il netto ricavo dell'operazione di sconto è stato erogato;

b) nel caso di finanziamento bancario (anche assistito da effetti), che:

1. il contratto di acquisto è stato stipulato;

2. il macchinario è stato consegnato;

3. il costo del macchinario è stato fatturato e pagato;

4. il finanziamento è stato erogato;

c) nel caso di locazione finanziaria, che:

1. il contratto di leasing è stato stipulato;

2. il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'utilizzatore;

16. «Giovane agricoltore»: una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di contributo, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'impresa agricola in qualità di capo dell'azienda.

Parte II

Richiedenti, beneficiari, attività escluse,
iniziative ed operazioni ammissibili

1. soggetti richiedenti

1.1 Possono presentare richiesta di intervento:

a) le Banche;



b) le Società di Leasing;

c) Confidi;

d) le PMI agricole e le PMI operanti nel campo della meccanizzazione agricola.

1.2 I soggetti richiedenti, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il Gestore.

2. Soggetti beneficiari

2.1 Soggetti beneficiari sono le PMI.

2.2 I soggetti beneficiari devono avere unità locale iscritta al R.E.A. situata nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Regime di aiuto

3.1 Salvo quanto stabilito al punto 6.10, le agevolazioni di cui al presente allegato sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 26 giugno 2014, n. L 187.

3.2 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, non possono essere concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

3.3 Se un'impresa attiva in settori esclusi opera anche in settori ammissibili, la richiesta è presentabile in relazione alle attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'intervento contributivo, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino dell'intervento contributivo.

4. Iniziative ammissibili

4.1 Sono ammissibili l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad € 1.000,00.

4.2 I macchinari debbono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui al punto 2.2.

4.3 Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio «a freddo»).

4.4 Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

5. Operazioni agevolabili

5.1 Operazioni finanziarie effettuate da banche o da Società di leasing finalizzate all'acquisizione di macchinari.

5.2 L'importo dell'operazione finanziaria può coprire fino al 100 per cento dell'investimento, nel limite di € 360.000,00 per le imprese industriali e di € 90.000,00 per le imprese artigiane; tali limiti non si applicano alle operazioni di locazione finanziaria. L'operazione finanziaria non deve essere inferiore al 25 per cento dei costi ammissibili.

6. Intervento contributivo

6.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

6.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, nel limite complessivo del 15 per cento del totale, le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

6.3 Per le acquisizioni di macchinari realizzate con modalità diverse dalla locazione finanziaria, il costo macchina ammissibile per singola operazione è limitato, rispettivamente, ad € 90.000,00 per le imprese artigiane ed a € 360.000,00 per le imprese industriali. In tutti gli altri casi si applica il limite di € 5.000.000,00.

6.4 Sono in ogni caso esclusi gli importi relativi all'I.V.A. e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

6.5 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.

6.6 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi € 5.000.000,00 di costo ammissibile dei macchinari, tenuto

conto dei limiti di cui al precedente punto 6.3, in relazione alle domande presentate dalle imprese ai soggetti di cui al punto 1.1 lettere a), b) e c), nonché nel caso delle imprese agricole a quelle presentate direttamente al Gestore dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6.7 Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

6.8 Il tasso di contribuzione è pari al 70 per cento del tasso di riferimento.

6.9. Il contributo, è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di 5 anni e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.

6.10 Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, sono sottoposti alle condizioni di cui Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE):

l'intensità massima di aiuto è limitata al 40 per cento dei costi ammissibili;

l'investimenti soddisfa almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;

non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto deve prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione;

i contributi non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento.

6.11. Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 20 per cento nel caso delle piccole imprese e il 10 per cento nel caso delle medie imprese, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6 del regolamento (UE) 651/2014.

6.12 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà o in stato di liquidazione volontaria.

6.13 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

6.14 Sono esclusi:

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

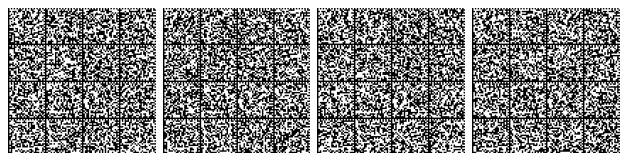
6.15 Ad esclusione del settore regolato dal punto 6.10, i costi di cui al punto 4.1 sono considerati ammissibili se gli investimenti sono destinati:

a) a installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) ad acquisire gli attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

l'operazione avviene a condizioni di mercato;

lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;



gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

6.16 L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali o regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione europea, con particolare riferimento al disposto dell'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 651/2014.

6.17 Il contributo decorre:

a) nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione dell'importo finanziato ovvero dalla data del pagamento della fattura di acquisizione della macchina, se successiva all'erogazione del finanziamento;

b) nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

6.18 Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria.

6.19 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore.

6.20 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea. In particolare al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.10; al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.11. A tutti gli altri settori ammissibili, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 651/2014, fissati come segue:

a) 20 per cento dei costi ammissibili per le piccole imprese;

b) 10 per cento dei costi ammissibili per le medie imprese.

6.21 Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti.

6.22 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

7. Procedimento

7.1 Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti. È ammessa la presentazione diretta delle domande al Gestore soltanto per le imprese beneficiarie rientranti nel settore agricolo primario e nel settore della meccanizzazione agricola.

7.2 Le domande di agevolazione debbono essere presentate prima dell'avvio dell'investimento.

7.3 Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, l'avvio dell'investimento non può essere anteriore alla delibera di concessione dell'agevolazione da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, pena la revoca dell'intervento.

7.4 I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, fanno pervenire la richiesta di intervento al Gestore non oltre 12 mesi dalla data di avvio dell'investimento. La richiesta di intervento può essere presentata senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.

7.5 I soggetti richiedenti di cui alle lettere a), b), e c) del punto 1.1 presentano richiesta di intervento esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Gestore.

7.6 I soggetti richiedenti di cui alla lettera d) del punto 1.1 presentano richiesta a mezzo fax su apposita linea messa a disposizione dal Gestore.

7.7 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

7.8 La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.

7.9 Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.

7.10 Le richieste di intervento, complete delle informazioni anti-mafia, se necessarie, sono deliberate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

7.11 Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione della delibera del Gestore è sospeso fino alla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

7.12 Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.13 Il Gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.

7.14 Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare, a favore di tutte le imprese ad esclusione di quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato TFUE, la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

7.15 La richiesta di erogazione deve essere inoltrata al Gestore dal soggetto, banca o società di leasing, che ha effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione del macchinario. Il soggetto che presenta richiesta di erogazione è comunque tenuto alla stipula della convenzione con il Gestore, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il Gestore ed è tenuto a confermare la veridicità dei dati dei documenti e delle informazioni fornite nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'agevolazione da parte del predetto originario soggetto richiedente.

7.16 Le imprese beneficiarie ed i confidi non possono presentare richiesta di erogazione.

7.17 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al Gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'investimento.

7.18 Le richieste di erogazione devono pervenire al Gestore, a pena di decadenza dall'intervento, entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione.

7.19 Il Gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.20 Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, con valuta corrente, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.

7.21 Il contributo è bonificato all'impresa beneficiaria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Gestore.



8. Variazioni

8.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

9. Revoca del contributo

9.1 Il contributo è revocato nei casi di:

- a) risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;
- b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo;
- c) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali quali, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, nel corso della durata dell'operazione finanziaria;
- d) mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;
- e) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- f) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei macchinari oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di acquisizione degli stessi; nel caso in cui i macchinari siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti soggettivi di ammissibilità;
- g) inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;
- i) mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di acquisizione dei macchinari in leasing.

9.2 I contributi revocati sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già *TUR*) vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

10. Procedimento di revoca

10.1 Ricevuta notizia di circostanze che possono dar luogo alla revoca totale, il Gestore, in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

10.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi nonché altra documentazione ritenuta idonea.

10.3 Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

10.4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

10.5 Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

10.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo 9.2.

11. Ispezioni e controlli

11.1 Il Gestore, oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua, su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

11.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del Gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento.

11.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.

11.4 Il Gestore, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette all'Amministrazione Regionale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.

12. Riferimenti normativi

1. Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

2. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

3. Legge 28 novembre 1965, n. 1329;

4. LR 20 marzo 2000 n. 7;

5. DPR n. 463 del 29 dicembre 2005.

Visto, *Il presidente*: SERRACCHIANI

15R00091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2015, n. 03/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0352/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 14 gennaio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), con particolare riferimento all'ar-



articolo 95 della citata legge regionale, relativo ai Finanziamenti agevolati a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;

Visto il “Regolamento di esecuzione dell’art. 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio”, emanato con proprio decreto 15 novembre 2006, n. 8352/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, abrogante il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Preso atto che è necessario aggiornare, con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato prevista dal predetto regolamento (UE), le disposizioni regolamentari in materia di concessione di agevolazione a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, in attuazione della citata legge regionale;

Visto il “Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell’art. 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 novembre 2006, n. 0352/ Pres.”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2646;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2646;

Decreta:

1. È emanato il “Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell’art. 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 novembre 2006, n. 0352/Pres.”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell’art. 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 novembre 2006, n. 0352/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento di esecuzione dell’art. 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 novembre 2006, n. 0352/Pres.

Art. 2.

Modifica all’art. 3 del DPR 352/2006

1. All’art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 352/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento all’art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) di tale regolamento»;

b) al comma 1-bis le parole: «dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008», sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 4 del regolamento (UE) n. 651/2014».

Art. 3.

Modifica all’art. 5 del DPR 352/2006

1. Al comma 1 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 352/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: «del regolamento (CE) n. 800/2008», sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 651/2014»;

b) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

«b-bis) le imprese in difficoltà: ai sensi dell’art. 2, numero 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, si intende in difficoltà l’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;



3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.».

Art. 4.

Modifica all'art. 7 del DPREg 352/2006

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 352/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «Ai sensi degli articoli 4 e 15 del regolamento (CE) n. 800/2008», sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014»;

b) alla lettera a) del comma 4-bis le parole: «nell'impresa beneficiaria degli aiuti», sono sostituite dalle seguenti: «nello stabilimento beneficiario degli aiuti»;

c) la lettera c) del comma 4-bis è sostituita dalla seguente:

«c) i beni finanziati sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 8 del DPREg 352/2006

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 352/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Divieto di cumulo) — 1. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in osservanza di tale regolamento, con costi ammissibili individuabili, possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in osservanza di tale regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 651/2014 medesimo.».

Art. 6.

Modifica all'art. 22 del DPREg 352/2006

1. Al comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 352/2006 le parole: «degli articoli 44, paragrafo 3 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008», sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 58, paragrafo 4, e 59 del regolamento (UE) n. 651/2014».

Art. 7.

Modifica all'art. 23 del DPREg 352/2006

1. Al comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 352/2006 le parole: «viene comunicato alla Commissione, nei termini e con le modalità previste dall'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie», sono sostituite dalle parole: «è pubblicato in conformità all'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: il Presidente SERRACCHIANI

15R00092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2015, n. 04/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 14 gennaio 2015)

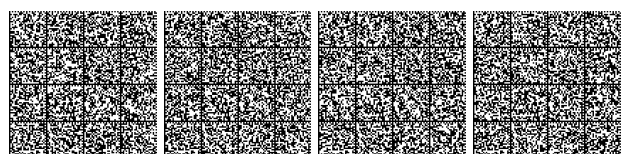
IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), con particolare riferimento all'articolo 98 della citata legge regionale, relativo al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi;

Visto il «Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia», emanato con proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, abrogante il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Preso atto che è necessario aggiornare, con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato prevista dal predetto regolamento (UE), le disposizioni regolamentari in materia di concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, in attuazione della citata legge regionale;



Visto il «Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/ Pres.» approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2647;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2647;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione novembre 2006, n. 0354/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres.

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del DPRReg 354/2006

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 354/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le agevolazione sono concesse in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento all'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) di tale regolamento»;

b) al comma 1-bis le parole: «dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 651/2014».

Art. 3.

Modifica all'art. 5 del DPRReg 354/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 354/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: «del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 651/2014»;

b) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

b-bis) le imprese in difficoltà, fatte salve le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013; ai sensi dell'art. 2, numero 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 si intende in difficoltà l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.».

Art. 4.

Modifica all'art. 7 del DPRReg 354/2006

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 354/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «Ai sensi degli articoli 4 e 15 del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014»;

b) alla lettera a) del comma 3-bis le parole: «nell'impresa beneficiaria degli aiuti» sono sostituite dalle seguenti: «nello stabilimento beneficiario degli aiuti»;

c) la lettera c) del comma 3-bis è sostituita dalla seguente: «c) i beni finanziati sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente».



Art. 5.

Sostituzione dell'art. 8 del DPRReg 354/2006

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 354/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Divieto di cumulo*). — 1. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in osservanza di tale regolamento, con costi ammissibili individuabili, possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo s, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in osservanza di tale regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 651/2014 medesimo.».

Art. 6.

Modifica all'art. 19 del DPRReg 354/2006

1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 354/2006 le parole: «degli articoli 44, paragrafo 3 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 58, paragrafo 4, e 59 del regolamento (UE) n. 651/2014».

Art. 7.

Modifica all'art. 20 del DPRReg 354/2006

1. Al comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 354/2006 le parole: «viene comunicato alla Commissione, nei termini e con le modalità previste dall'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «è data pubblicazione in conformità all'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: *il Presidente*: SERRACCHIANI

15R00093

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2015, n. 2.

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 46 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

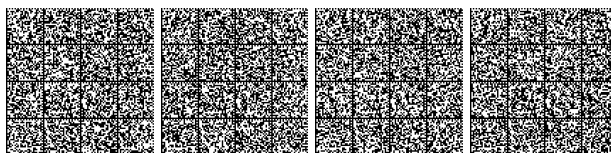
Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);

Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);



Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità «PRIIM»). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. È necessario adeguare la legislazione regionale in materia di programmazione settoriale alle disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili, approvate con apposita legge a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche approntate al d.lgs. 118/2011, in modo da coordinare le norme settoriali con quelle generali in materia di programmazione, e per operare i necessari adeguamenti testuali;

Approva la presente legge;

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25

(NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

Art. 1.

Modifiche all'art. 3-bis della l.r. 25/1998

1. Il comma 2 dell'art. 3-bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nei piani di cui al comma 1 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, mediante proprie deliberazioni definisce:

a) i criteri specifici e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 2;

b) i criteri specifici e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 3.».

2. Al comma 3 dell'art. 3-bis della l.r. 25/1998 le parole: «Le priorità» sono sostituite dalle seguenti: «I criteri e le modalità».

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 della l.r. 25/1998

1. Il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano regionale definisce, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015 stessa e con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 14/2007, ed ha i contenuti di cui all'art. 199 del d.lgs. 152/2006.».



Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1998, N. 88

(ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI E DISCIPLINA GENERALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI COMPITI IN MATERIA DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO, ENERGIA E RISORSE GEOTERMICHE, OPERE PUBBLICHE, VIABILITÀ E TRASPORTI CONFERITE ALLA REGIONE DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112).

Art. 3.

Modifiche all'art. 24 della l.r. 88/1998

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La Giunta regionale, con le deliberazioni di cui all'art. 4 della l.r. 55/2011, definisce le azioni specifiche e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere.».

2. Al comma 3-*bis* dell'art. 24 della l.r. 88/1998, le parole: «dell'art. 10-*bis*, comma 3, della 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 10, comma 6, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1999, N. 11

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE SCUOLE, DELLE UNIVERSITÀ TOSCANE E DELLA SOCIETÀ CIVILE PER CONTRIBUIRE, MEDIANTE L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E LO SVILUPPO DELLA COSCIENZA CIVILE DEMOCRATICA, ALLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DIFFUSA E CONTRO I DIVERSI POTERI OCCULTI)

Art. 4.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 11/1999

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della co-

scienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti) è sostituito dal seguente:

«1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio regionale approva, in attuazione del PRS, direttive pluriennali, di durata pari al PRS, aggiornabili annualmente in coerenza con il DEFR e della relativa nota di aggiornamento. Tali direttive si compongono di due parti, concernenti rispettivamente le attività dei soggetti destinatari dei contributi e i progetti di interesse regionale promossi dalla Regione.».

3. Il comma 5 dell'art. 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni all'attuazione delle direttive di cui al comma 2.».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 35

(DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE)

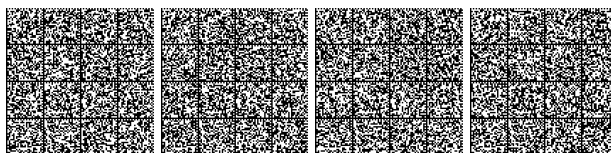
Art. 5.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 35/2000

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) è sostituito dal seguente:

«1. Il piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) è strumento di programmazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) che attua le strategie di intervento individuate nel programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione e servizi, assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi e applicandone i criteri di intervento, per il periodo di riferimento.».

2. Al comma 2 dell'art. 2 della l.r. 35/2000 le parole: «ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche» sono soppresse.



3. Al comma 3 dell'art. 2 della l.r. 35/2000 le parole: «49/1999» sono sostituite dalle seguenti: «1/2015».

4. Al comma 6 dell'art. 2 della l.r. 35/2000 le parole: «documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e con il bilancio di previsione annuale e pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 della l.r. 35/2000

1. Al comma 2 dell'art. 8 della l.r. 35/2000 le parole: «dell'art. 10-bis della l.r. 49/1999» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 10, comma 6, della l.r. 1/2015».

Art. 7.

Modifiche all'art. 10 della l.r. 35/2000

1. All'art. 10 della l.r. 35/2000 le parole: «Il PRSE resta in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura successiva alla sua approvazione» sono soppresse.

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 2000, N. 72

RIORDINO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE)

Art. 8.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 72/2000

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) è sostituito dal seguente:

«1 Il piano regionale di settore per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, quale strumento di programmazione regionale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), attua le strategie di intervento in tema di politiche sociali definite dal programma regionale di sviluppo (PRS).».

2. L'alinea del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 72/2000 è sostituito dal seguente:

«2. Il piano di cui al comma 1 individua gli obiettivi, le tipologie di intervento e i criteri generali per la loro attuazione ai fini della promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, e definisce, in particolare:».

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002, N. 32

(TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO)

Art. 9.

Modifiche all'art. 31 della l.r. 32/2002

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:

«1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione effettuata dal programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).».

2. Il comma 3 dell'art. 31 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un piano di indirizzo generale integrato (PIGI), definito ai sensi dell'art. 10 della l.r. 1/2015. Eventuali aggiornamenti annuali del piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.».

3. Al comma 5 dell'art. 31 della l.r. 32/2002, le parole: «dell'art. 15 della l.r. 49/1999» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 3 della l.r. 1/2015».

Capo VII

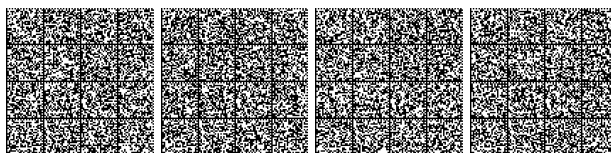
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2004, N. 1

(PROMOZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ELETTRONICA E DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA NEL SISTEMA REGIONALE. DISCIPLINA DELLA «RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA»)

Art. 10.

Modifiche all'art. 7 della l.r. 1/2004

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»), dopo le parole: «in materia di programmazione» sono inserite le seguenti: «di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).».



2. L'alinea del comma 2 dell'art. 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Il Programma è strumento di programmazione settoriale ai sensi dell'art. 10 della l.r. 1/2015 e attua le strategie di intervento definite dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza. È approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, formulata tenuto conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Il Programma contiene:».

3. Il comma 3 dell'art. 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del Programma con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli atti di cui al comma 1 vengono comunicati al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali e concorrono alla formazione del Piano di attività annuale della Rete di cui all'art. 17.».

Capo VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40

(DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Art. 11.

Modifiche all'art. 10 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole: «che ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo;» sono soppresse.

Art. 12.

Modifiche all'art. 18 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 18 della l.r. 40/2005, dopo le parole: «strumento di programmazione» è inserita la seguente: «intersectoriale».

2. Al comma 2 dell'art. 18 della l.r. 40/2005 le parole: «conferenza regionale delle società della salute» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza regionale dei sindaci.».

3. Al comma 2 dell'art. 18 della l.r. 40/2005 le parole: «ed ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo.» sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'art. 18 della l.r. 40/2005 le parole: «11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).»

5. Il comma 3 dell'art. 18 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all'attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.».

Capo IX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 41

(SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE)

Art. 13.

Modifiche all'art. 26 della l.r. 41/2005

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: «in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 49/1999.» sono soppresse.

Art. 14.

Modifiche all'art. 45 della l.r. 41/2005

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 45 della l.r. 41/2005, le parole: «in sede di aggiornamento annuale del piano sanitario e sociale integrato regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con le deliberazioni di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 40/2005.».

Capo X

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2006, N. 1

(DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE)

Art. 15.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 1/2006

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente:

«1. Il piano regionale agricolo forestale (PRAF) è lo strumento di programmazione intersectoriale che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), attua le strategie di intervento per le politiche agricole, forestali e di sviluppo rurale definite nel programma regionale di sviluppo (PRS), nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale.».



2. Il comma 3 dell'art. 2 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

«3. La sezione agricola del PRAF:

a) definisce gli obiettivi e le tipologie di intervento;
b) individua l'ammontare delle risorse destinate agli interventi nei settori di cui al comma 2, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, inter-settoriale e territoriale;

c) individua l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti;

d) individua i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari in relazione alle tipologie di intervento;

e) individua gli strumenti di intervento operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;

f) definisce gli indirizzi per l'attuazione degli interventi.».

3. Il comma 8 dell'art. 2 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

«8. La Giunta regionale provvede all'attuazione del PRAF con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 9 della l.r. 1/2006

1. Al comma 2 dell'art. 9 della l.r. 1/2006, le parole: «della l.r. 49/1999 (art. 10-bis comma 3)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 10, comma 6, della l.r. 1/2015.».

Capo XI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2007, N. 14

(ISTITUZIONE DEL PIANO AMBIENTALE
ED ENERGETICO REGIONALE)

Art. 17.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 14/2007

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), le parole: «all'art. 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 14/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Il PAER ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'art. 10 della l.r. 1/2015 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all'art. 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), contribuendo a determinarne gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 3-bis della l.r. 14/2007

1. Il comma 1 dell'art. 3-bis della l.r. 14/2007 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all'attuazione del PAER in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.».

Capo XII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2008, N. 9

(NORME IN MATERIA DI TUTELA E DIFESA
DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 9/2008

1. L'art. 5 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) è sostituito dal seguente:

«Art. 5

Piano di indirizzo

1. Il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti è strumento di programmazione settoriale che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. Il piano, su proposta della Giunta regionale, previo parere del Comitato, individua gli obiettivi da perseguire, le tipologie di intervento, gli indirizzi ed i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1.

3. Il piano definisce inoltre per l'ambito della difesa e tutela dei consumatori l'attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 6 della l.r. 9/2008

1. La rubrica dell'art. 6 della l.r. 9/2008 è sostituita dalla seguente:

«Modalità di attuazione».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 9/2008 la parola: «priorità» è sostituita dalla seguente: «tipologie».



3. Il comma 3 dell'art. 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:

«3. Entro centoventi giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui all'art. 5 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, provvede all'attuazione del piano, in base alle domande ed iniziative pervenute ai sensi dei commi 1 e 2.».

4. L'alinea del comma 4 dell'art. 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3, fissa l'elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare secondo la seguente ripartizione:».

5. Al comma 7 dell'art. 6 della l.r. 9/2008 le parole: «previsti nel documento di attuazione» sono soppresse.

Art. 21.

Modifiche all'art. 7 della l.r. 9/2008

1. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 9/2008 le parole: «previsti nel documento di attuazione» sono soppresse.

Capo XIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2009, N. 16

(CITTADINANZA DI GENERE)

Art. 22.

Abrogazione dell'art. 10 della l.r. 16/2009

1. L'art. 10 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) è abrogato.

Art. 23.

Modifiche all'art. 22 della l.r. 16/2009

1. Il comma 1 dell'art. 22 della l.r. 16/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano regionale per la cittadinanza di genere costituisce lo strumento della programmazione regionale in tema di pari opportunità ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e stabilisce:

a) gli obiettivi regionali in tema di pari opportunità in coerenza con gli indirizzi definiti dal PRS;

b) gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti per la conciliazione vita-lavoro di cui all'art. 3;

c) gli obiettivi ed i requisiti generali dei progetti delle associazioni di cui all'art. 6;

d) i criteri e indirizzi per l'attuazione delle azioni di cui all'art. 17;

e) le tipologie dei progetti che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;

f) i finanziamenti destinati alle singole tipologie di cui alle lettere b), c), d), e);

g) gli indirizzi per la definizione di patti territoriali e accordi locali di genere.».

2. Il comma 3 dell'art. 22 della l.r. 16/2009 è abrogato.

Art. 24.

Modifiche al preambolo della l.r. 16/2009

1. Al punto 6-bis del considerato del preambolo della l.r. 16/2009 le parole: «11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) sono sostituite dalle seguenti: «1/2015».

Capo XIV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2009, N. 26

(DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ EUROPEE E DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA)

Art. 25.

Abrogazione dell'art. 9 della l.r. 26/2009

1. L'art. 9 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è abrogato.

Art. 26.

Modifiche all'art. 42 della l.r. 26/2009

1. Al comma 2 dell'art. 42 della l.r. 26/2009 le parole: «e le relative deliberazioni di attuazione adottate dalla Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della l.r. 49/1999» sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'art. 42 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

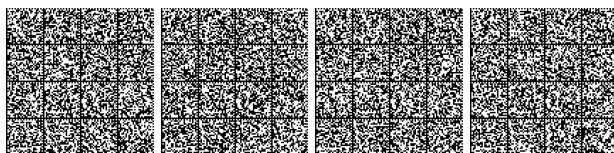
«4. Al fine di raccordare le relative strategie di rilievo internazionale, il piano integrato delle attività internazionali e il PRSE sono elaborati ed attuati in forma coordinata, tenendo conto delle rispettive peculiarità.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 43 della l.r. 26/2009

1. Il comma 1 dell'art. 43 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano integrato delle attività internazionali (PIAI) è lo strumento di programmazione che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo in materia di attività internazionali.».



2. La lettera *a)* del comma 3 dell'art. 43 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:

«*a)* gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;».

3. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 43 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:

«*b)* gli obiettivi definiti in coerenza con il programma regionale di sviluppo;».

4. Al comma 5 dell'art. 43 della l.r. 26/2009 le parole: «49/99» sono sostituite dalle seguenti: «1/2015».

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 44 della l.r. 26/2009

1. L'art. 44 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
«Art. 44

Attuazione del piano integrato delle attività internazionali

1. La Giunta regionale provvede all'attuazione del PIAI con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.».

Art. 29.

Modifiche all'art. 53 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell'art. 53 della l.r. 26/2009, le parole: «49/1999» sono sostituite dalle seguenti: «1/2015».

Capo XV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2009, N. 29

(NORME PER L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE PARTECIPE E LA TUTELA DEI CITTADINI STRANIERI NELLA REGIONE TOSCANA)

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 29/2009

1. L'art. 4 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) è sostituito dal seguente:

«Art. 4

Strumenti di programmazione

1. Gli strumenti della programmazione regionale delle politiche migratorie sono:

a) il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

b) il piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione, di seguito denominato «piano di indirizzo»;

c) il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015.».

Art. 31.

Modifiche all'art. 5 della l.r. 29/2009

1. Il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione, quale piano settoriale redatto ai sensi dell'art. 10 della l.r. 1/2015, attua le strategie di intervento individuate dal PRS. Il piano di indirizzo valorizza i collegamenti e le interazioni tra le diverse politiche settoriali regionali.».

2. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 5 della l.r. 29/2009 la parola: «strategici» è soppressa.

Art. 32.

Modifiche all'art. 6 della l.r. 29/2009

1. Il comma 1 dell'art. 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale provvede all'attuazione del piano di indirizzo con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 6 della l.r. 29/2009 sono abrogati.

3. Il comma 4 dell'art. 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un apposito allegato:

a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell'amministrazione regionale;

b) l'analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;

c) l'individuazione di possibili interventi della Regione all'interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.».

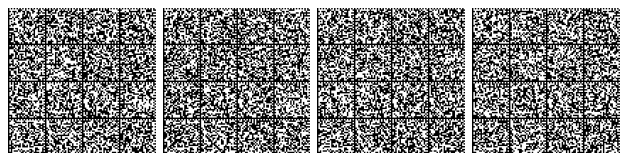
4. Il comma 5 dell'art. 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi della presente legge si integrano con quelli previsti dalla normativa regionale ed in particolare con quelli di cui alla l.r. 41/2005.».

5. Al comma 8 dell'art. 6 della l.r. 29/2009 le parole: «e del documento annuale di intervento» sono soppresse.

6. Al comma 16 dell'art. 6 della l.r. 29/2009 le parole: «e del documento annuale di intervento» sono soppresse.

7. Al comma 18 dell'art. 6 della l.r. 29/2009 le parole: «15 della l.r. 49/1999» sono sostituite dalle seguenti: «3 della l.r. 1/2015».



Capo XVI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 2010, N. 9

(NORME PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE)

Art. 33.

Modifiche all'art. 1 della l.r. 9/2010

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) le parole: «dall'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).».

Art. 34.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 9/2010

1. La lettera *h*) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 9/2010 è sostituita dalla seguente:

«*h*) all'attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente di cui all'art. 9, con le modalità definite al successivo art. 11, comma 1, lettera *a*)».

Art. 35.

Modifiche all'art. 9 della l.r. 9/2010

1. Al comma 1 dell'art. 9 della l.r. 9/2010 le parole: «delle priorità definite nel programma regionale di sviluppo (PRS)» sono sostituite dalle seguenti: «delle strategie e degli indirizzi definiti nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).».

2. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente è piano intersettoriale ai sensi dell'art. 10 della l.r. 1/2015, nonché atto di governo del territorio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).».

Art. 36.

Modifiche all'art. 11 della l.r. 9/2010

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 9/2010 è sostituita dalla seguente:

«*a*) ad atti della Giunta regionale che, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015, destinano le risorse finanziarie necessarie all'attuazione sulla base del bilancio di previsione;».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 9/2010 è abrogata.

Capo XVII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2010, N. 21

(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI, ISTITUTI E ATTIVITÀ CULTURALI)

Art. 37.

Modifiche all'art. 5 della l.r. 21/2010

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) è sostituito dal seguente:

«1. Il piano della cultura di cui all'art. 4, quale piano settoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) è approvato dal Consiglio regionale e attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di politiche culturali.».

2. Il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni all'attuazione del piano della cultura di cui all'art. 4, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, previo invio delle proposte di atti al Consiglio regionale contestualmente alla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della Giunta regionale.».

3. Al comma 4 dell'art. 5 della l.r. 21/2010, le parole: «49/1999» sono sostituite dalle seguenti: «1/2015».

Art. 38.

Modifiche all'art. 7 della l.r. 21/2010

1. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 21/2010 le parole: «ai sensi dell'art. 11 della l.r. 49/1999» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 7 della l.r. 21/2010 la parola: «approvati» è sostituita dalla seguente: «attuati».

Art. 39.

Modifiche all'art. 31 della l.r. 21/2010

1. Al comma 4 dell'art. 31 della l.r. 21/2010 le parole: «con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 5, comma 2».



Art. 40.

Modifiche all'art. 42 della l.r. 21/2010

1. Il comma 4 dell'art. 42 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

«4. L'ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 2, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione.».

Art. 41.

Modifiche all'art. 43 della l.r. 21/2010

1. Il comma 4 dell'art. 43 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, eroga alle fondazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'Orchestra Camerata strumentale di Prato, contributi finanziari il cui importo è determinato, sulla base del programma di attività presentato, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 2.».

Art. 42.

Modifiche all'art. 44 della l.r. 21/2010

1. Al comma 5 dell'art. 44 della l.r. 21/2010, le parole: «ai sensi dell'art. 10-bis della l.r. 49/1999» sono soppresse.

Art. 43.

Modifiche all'art. 47 della l.r. 21/2010

1. Il comma 3 dell'art. 47 della l.r. 21/2010, è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga alla fondazione un contributo annuale nella misura determinata con deliberazione ai sensi dell'art. 5, comma 2.».

Capo XVIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2011, N. 55

(ISTITUZIONE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ «PRIIM». MODIFICHE ALLA L.R. 88/98 IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI, ALLA L.R. 42/1998 IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA L.R. 1/2005 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, ALLA L.R. 19/2011 IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE)

Art. 44.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 55/2011

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità «PRIIM». Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di

funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), le parole: «all'art. 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).».

Art. 45.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 55/2011

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 55/2011, le parole: «ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'art. 10 della l.r. 49/1999 e» sono sostituite dalle seguenti: «quale strumento della programmazione regionale ai sensi dell'art. 10 della l.r. 1/2015».

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della l.r. 55/2011, le parole «i documenti attuativi» sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni».

Art. 46.

Modifiche all'art. 4 della l.r. 55/2011

1. Il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 55/2011 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all'attuazione del PRIIM in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.».

1. Il piano regionale di tutela dall'amianto, in attuazione delle strategie di intervento del programma regionale di sviluppo (PRS) in tema di protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica e socio-sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell'ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale.

2. Il piano regionale di tutela dall'amianto è approvato, supposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).».



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 gennaio 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2014.

(Omissis).

15R00098

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 3/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R «Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 novembre 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 18 novembre 2014;

Visto il parere della terza e quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2014;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 dicembre 2014;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1262;

Considerato quanto segue:

1) è necessario definire la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione;

2) è necessario assicurare la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome alle diverse fasi della programmazione regionale in materia di educazione, istruzione e formazione e sono disciplinate a tal fine le modalità della partecipazione stessa;

3) è necessario disciplinare la certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);

4) è necessario provvedere alla revisione del sistema di accreditamento con riferimento ai soggetti e ai requisiti degli organismi formativi per garantire la differenziazione dei requisiti in relazione alla tipologia dell'offerta formativa, prevedendo un regime di accreditamento particolare e un regime di accreditamento specifico per i servizi di descrizione e validazione delle competenze;

5) è necessario regolamentare un sistema di valutazione degli organismi formativi, che è reso disponibile nel catalogo regionale dell'offerta formativa mediante il sito informativo della Giunta regionale;

6) è necessaria la definizione dei criteri per la formazione del catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica finalizzato a raccogliere tutte le informazioni inerenti l'offerta formativa regionale, finanziata e riconosciuta e a renderle accessibili all'utenza;

7) occorre integrare la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle università;

8) è necessario definire norme di semplificazione delle procedure e del sistema di riconoscimento delle spese e un efficace sistema di controlli;

9) di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere della terza e quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.



Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») è sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'art. 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti formali, non formali e informali, come definiti dall'art. 4, commi 52, 53 e 54 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 3 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 3. (*Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro*). — 1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e professionali dei singoli individui, la Regione promuove l'integrazione e l'interoperabilità delle basi informative relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro, per creare un sistema informativo integrato dell'istruzione, formazione e lavoro (SIIFOL) nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

2. Il raccordo tra le basi informative di cui al comma 1 garantisce l'interoperabilità dei dati per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo del cittadino, di cui all'art. 66-*quater*, e per l'integrazione con il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).

3. La Regione garantisce altresì la procedura informatizzata:

a) dell'accreditamento degli organismi formativi;

b) del catalogo dell'offerta formativa, di cui all'art. 76-*ter*.

4. Il sistema informativo regionale integrato si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 5 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 5. (*Definizione*). — 1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è definito ai sensi dell'art. 4, commi da 51 a 56 della legge n. 92/2012».

Art. 4.

Inserimento del capo I-bis nel titolo II del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Dopo il capo I del titolo II del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente:

«Capo I-bis - Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione.

Art. 7-bis. (*Composizione della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione*). — 1. La Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione, di cui all'art. 6-*ter* 1 della legge regionale n. 32/2002, è composta da:

a) assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente;

b) cinque rappresentanti degli enti locali, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'art. 66 dello Statuto, in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;

c) direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;

d) tre rappresentanti delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, e relativi supplenti, designati in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;

e) un rappresentante dei titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia maggiormente rappresentativo, e relativo supplente;

f) due rappresentanti delle associazioni delle scuole paritarie maggiormente rappresentative, e relativi supplenti, di cui uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione;

g) sei rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell'art. 7 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59), presenti presso le conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, che garantiscono la rappresentanza delle componenti della comunità scolastica, di cui tre per il primo ciclo di istruzione e tre per il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;

h) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti tecnici superiori (ITS), e relativo supplente;

i) tre rappresentanti dei poli tecnico-professionali (PTP), e relativi supplenti;



j) un rappresentante designato congiuntamente dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), e relativo supplente, di cui al decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

k) un rappresentante designato congiuntamente dalle università di Firenze, Pisa, Siena e l'Università per stranieri di Siena, e relativo supplente;

l) un rappresentante designato congiuntamente dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e dall'IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, e relativo supplente;

m) il coordinatore del coordinamento regionale delle consulte provinciali, di cui all'art. 6, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), e relativo supplente;

n) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;

o) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;

p) un rappresentante di Unioncamere Toscana, e relativo supplente.

2. Il grado di rappresentatività dei soggetti di cui al comma 1, lettere e) ed f), è definito dal numero di bambini o studenti iscritti.

Art. 7-ter. (Nomina e durata in carica). — 1. La Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione da parte della Regione, la Conferenza può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.

3. La Conferenza dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 7-quater. (Modalità di funzionamento). — 1. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Conferenza stessa.

2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno.

3. Ai componenti della Conferenza non spettano indennità o rimborsi spese».

Art. 5.

Modifica della rubrica del titolo V del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. La rubrica del titolo V del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica».

Art. 6.

Modifica della rubrica del capo I del titolo V del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. La rubrica del capo I del titolo V del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «Soggetti e procedure per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica».

Art. 7.

Modifiche all'art. 37 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Il comma 2 dell'art. 37 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «2. Le istituzioni scolastiche autonome trasmettono alla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'art. 6-ter della legge regionale n. 32/2002 ovvero alla provincia, secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica».

Art. 8.

Modifiche all'art. 38 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Il comma 2 dell'art. 38 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «2. La conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome dell'infanzia e del primo ciclo, approva i piani annuali zionali di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica».

2. Il comma 3 dell'art. 38 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «3. I piani di cui al comma 2 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano puntualmente le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome».

Art. 9.

Modifiche all'art. 39 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Il comma 2 dell'art. 39 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «2. Le province approvano i piani annuali di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo».

2. Il comma 3 dell'art. 39 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «3. I piani annuali di cui al comma 2 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano puntualmente eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome».

Art. 10.

Modifiche all'art. 39-bis del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'alinnea del comma 1 dell'art. 39-bis del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «1. La Regione, sentita la Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione, definisce i criteri per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica nell'ambito della programmazione regionale in materia, con particolare riferimento:».



Art. 11.

Sostituzione dell'art. 66 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 66 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 66. (*Caratteristiche del sistema regionale delle competenze*). — 1. Il sistema regionale delle competenze è l'insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a descrivere, validare e certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli standard di cui al comma 1 costituiscono il riferimento per la programmazione e la realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro».

Art. 12.

Modifiche all'art. 66-bis del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 66-bis del D.P.G.R. n. 47/R/2003, dopo le parole «figure professionali» sono aggiunte le seguenti: «delle unità di competenza e delle qualificazioni».

Art. 13.

Modifiche all'art. 66-ter del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Dopo il comma 2 dell'art. 66-ter del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente: «2-bis. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell'ambito di altri sistemi e repertori descrittivi».

2. Il comma 3 dell'art. 66-ter del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «3. Le figure professionali e le unità di competenza costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualificazioni regionali».

3. Il comma 4 dell'art. 66-ter del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'aggiornamento del repertorio».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 66-ter del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente: «4-bis. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio avvalendosi del supporto di:

a) tre esperti individuati in base al settore di riferimento dalla Commissione regionale permanente tripartita;

b) tre componenti individuati dal Comitato di coordinamento istituzionale;

c) tre esperti individuati dallo stesso dirigente tra gli operatori del settore e gli esperti dell'elenco di cui all'art. 66-decies, comma 6».

5. Dopo il comma 4-bis dell'art. 66-ter del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è aggiunto il seguente: «4-ter. Ai soggetti indicati al comma 4-bis non spettano indennità né rimborsi spese».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 66-quater del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 66-quater del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 66-quater. (*Libretto formativo del cittadino*). — 1. Il libretto formativo del cittadino, di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto.

2. Nel libretto formativo sono registrati gli esiti del procedimento di descrizione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli 66-sexies, 66-septies, 66-octies e 66-nonies.

3. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati ai servizi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze di cui all'art. 70, comma 1, lettera b).

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 66-quinquies del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 66-quinquies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 66-quinquies. (*Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze*). — 1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:

- a) descrizione delle competenze;
- b) validazione delle competenze;
- c) dichiarazione degli apprendimenti;
- d) certificazione delle competenze.

2. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione può prevedere una compartecipazione finanziaria del soggetto interessato entro i limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto della condizione di svantaggio dello stesso».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 66-sexies del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 66-sexies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 66-sexies. (*Descrizione delle competenze*). — 1. La descrizione delle competenze è finalizzata a ricostruire, mettere in trasparenza e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito in ambito formale, non formale e informale.



2. Il soggetto interessato alla descrizione delle competenze può chiedere l'attivazione del servizio ai centri per l'impiego e ai seguenti soggetti, accreditati ai sensi dell'art. 70-bis, comma 1:

- a) organismi formativi;
- b) istituzioni scolastiche;
- c) centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

3. La descrizione delle competenze è svolta da un operatore qualificato insieme al soggetto interessato e si conclude con la registrazione nel libretto formativo, di cui all'art. 66-quater, delle seguenti informazioni:

- a) anagrafica del richiedente;
- b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte;
- c) competenze che possono essere oggetto di validazione;
- d) responsabile del procedimento di descrizione».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 66-septies del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 66-septies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 66-septies. (*Validazione delle competenze*). — 1. La validazione delle competenze consente al soggetto interessato di documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed informali.

2. Il soggetto interessato alla validazione delle competenze può chiedere l'attivazione del servizio ai centri per l'impiego e ai seguenti soggetti, accreditati ai sensi dell'art. 70-bis, comma 1:

- a) enti bilaterali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 276/2003;
- b) soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro, di cui all'art. 20-ter della legge regionale n. 32/2002.

3. La validazione delle competenze, nel caso in cui sia effettuata dai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), non può essere effettuata per la medesima persona dagli stessi operatori che hanno svolto i servizi di descrizione delle competenze, di cui all'art. 66-sexies.

4. La validazione delle competenze, svolta da un operatore qualificato sulla base della valutazione del libretto formativo e di altra documentazione presentata dal soggetto interessato, ed eventualmente di un colloquio e di prove suppletive, si conclude con il rilascio di un documento di validazione nel quale sono individuate:

- a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
- b) le unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
- c) le modalità di valutazione;
- d) il responsabile del procedimento di validazione;
- e) gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard*

minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92)».

Art. 18.

Modifiche all'art. 66-octies del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 66-octies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 la parola «attivata» è sostituita dalla seguente: «rilasciata».

2. Il comma 2 dell'art. 66-octies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «2. La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l'ingresso in altri percorsi formativi».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 66-nonies del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 66-nonies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 66-nonies. (*Certificazione delle competenze*). — 1. La certificazione delle competenze è il riconoscimento formale delle competenze acquisite dalla persona:

- a) in contesti formali, al termine del percorso formativo;
- b) in contesti non formali e informali, per competenze acquisite e già validate ai sensi dell'art. 66-septies.

2. Il procedimento di certificazione delle competenze è attivato:

- a) su richiesta dell'organismo formativo a conclusione del percorso formativo;
- b) su richiesta del soggetto interessato, per le competenze validate ai sensi dell'art. 66-septies.

3. La certificazione delle competenze si attua attraverso un esame comprendente almeno una prova pratica di simulazione e si conclude con il rilascio da parte delle province, o della Regione, nei casi di cui all'art. 28, comma 4 della legge regionale n. 32/2002, dei seguenti documenti:

- a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
- b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute nelle figure professionali».

Art. 20.

Inserimento dell'art. 66-nonies 1

1. Dopo l'art. 66-nonies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente: «Art. 66-nonies 1. (*Esame per la certificazione delle competenze*). — 1. L'esame per la certificazione delle competenze è svolto dalla commissione di cui all'art. 66-decies.



2. La Giunta regionale definisce appositi standard per la realizzazione dell'esame di certificazione con riferimento:

- a) alla valutazione delle unità di competenze;
- b) al rispetto delle regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;
- c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.

3. L'esame può essere sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni al percorso formativo indicati dall'amministrazione competente, secondo quanto stabilito con la deliberazione di cui all'art. 89, comma 3».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 66-decies del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 66-decies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 66-decies. (Commissione d'esame per la certificazione delle competenze). — 1. L'ente di cui all'art. 66-nonies, comma 3 nomina la commissione d'esame per la certificazione delle competenze.

2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:

- a) un rappresentante dell'amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile del procedimento di certificazione;
- b) due esperti di settore;
- c) un componente designato dall'organismo formativo, se la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d'esame al termine di un percorso formativo.

3. Per il rilascio del certificato di competenze la commissione è composta da:

- a) un rappresentante dell'amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile del procedimento di certificazione;
- b) un esperto di settore.

4. Il rappresentante dell'amministrazione, di cui al comma 3, lettera a) è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, di cui al comma 5.

5. L'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, di cui al comma 4, è individuato tra gli esperti inseriti in un elenco istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b), sono individuati:

- a) nell'ambito di un elenco formato con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
- b) con riferimento al settore economico e all'ambito professionale a cui la qualifica professionale o il certificato delle competenze da rilasciare fa riferimento.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure e le modalità per la formazione dell'elenco di esperti di settore di cui al comma 6, nonché i criteri di individuazione e di accesso, che devono tenere conto:

- a) delle credenziali professionali possedute in base a settori economici e ad ambiti professionali;

b) dell'esperienza maturata di almeno sette anni, di cui almeno tre anni negli ultimi cinque di lavoro attivo nel settore di riferimento.

8. Il componente della commissione di cui al comma 2, lettera c), è individuato dall'organismo di formazione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.

9. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.

10. Gli esperti della commissione, di cui ai commi 5 e 6, non devono ricoprire un incarico di presidio negli organismi formativi coinvolti nelle fasi di descrizione, validazione e certificazione.

11. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

12. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio».

Art. 22.

Modifiche all'art. 66-undecies del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Dopo il comma 2 dell'art. 66-undecies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente: «2-bis. Se il rappresentante dell'amministrazione è dipendente regionale o di ente locale non è corrisposta alcuna indennità».

Art. 23.

Modifiche all'art. 66-duodecies del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 66-duodecies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «a) idoneità alla qualificazione professionale con rilascio dell'attestato di qualifica, di cui all'art. 66-nonies, comma 3, lettera a);».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 66-duodecies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «b) idoneità alla certificazione con rilascio del certificato delle competenze, di cui all'art. 66-nonies, comma 3, lettera b);».

3. Al comma 3 dell'art. 66-duodecies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 le parole «alle figure professionali contenute» sono sostituite dalle seguenti: «agli standard professionali contenuti».

Art. 24.

Inserimento dell'art. 66-duodecies 1

1. Dopo l'art. 66-duodecies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente: «Art. 66-duodecies 1. (Dichiarazione di equipollenza). — 1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell'ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale.



2. In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento».

Art. 25.

Inserimento della sezione I nel capo II del titolo VIII del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Nel capo II del titolo VIII del D.P.G.R. n. 47/R/2003, prima dell'art. 67 è inserita la seguente: «Sezione I - Soggetti e tipologie di accreditamento».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 67 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 67 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 67. (*Finalità dell'accREDITamento e soggetti accREDITabili*). — 1. L'accREDITamento è il riconoscimento dell'idoneità di organismi pubblici o privati, aventi o meno scopo di lucro, che hanno tra le proprie finalità la formazione, ad erogare attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 della legge regionale n. 32/2002.

2. L'accREDITamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 32/2002.

3. L'accREDITamento permette all'organismo formativo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all'ingresso in formazione, e all'orientamento in uscita dal percorso formativo».

Art. 27.

Modifiche all'art. 68 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Al comma 2 dell'art. 68 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 dopo le parole «struttura regionale» sono inserite le seguenti: «che rilascia l'accREDITamento».

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 69 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 69 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 69. (*Soggetti non tenuti all'accREDITamento*). — 1. Non sono soggetti all'accREDITamento:

a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;

b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;

c) le istituzioni scolastiche, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti esclusivamente finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;

d) le istituzioni scolastiche e le università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'art. 14-bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 32/2002;

e) le istituzioni scolastiche, per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui all'art. 14, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 32/2002;

f) gli istituti tecnici superiori (ITS), di cui all'art. 14-bis, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 32/2002;

g) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale».

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 70 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 70 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 70. (*Regimi particolari di accREDITamento*). — 1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accREDITamento speciale agli organismi formativi che svolgono:

a) formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all'art. 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);

b) formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, ai propri dipendenti qualora l'accREDITamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;

c) orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale.

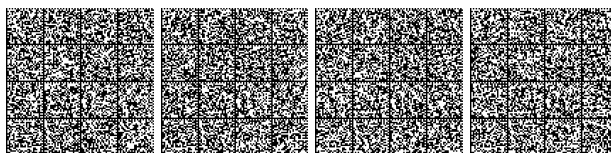
2. I soggetti accREDITati ai sensi del presente articolo, ad esclusione delle grandi imprese di cui al comma 1, lettera b) e dei soggetti accREDITati per i servizi di descrizione e validazione delle competenze, ai sensi dell'art. 70-bis, comma 1, sono sottoposti al punteggio del monte crediti, di cui all'art. 72-bis, e al sistema di valutazione, di cui all'art. 73.

3. Gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall'art. 71, comma 1, ulteriori requisiti definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 71, comma 2».

Art. 30.

Inserimento dell'art. 70-bis nel D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Dopo l'art. 70 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente: «Art. 70-bis. (*AccREDITamento per i servizi di descrizione e validazione*). — 1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per l'accREDITamento dei servizi di descrizione, validazione delle competenze, di cui



all'art. 66-*quinquies*, con riferimento in particolare alla presenza dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al capo II del decreto legislativo n. 13/2013.

2. I centri per l'impiego non sono soggetti all'accreditamento per i servizi di descrizione e validazione. Devono comunque essere rispettati i livelli essenziali e gli standard minimi di cui al capo II del decreto legislativo n. 13/2013».

Art. 31.

Inserimento della sezione II nel capo II del titolo VIII del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Dopo la sezione I del capo II del titolo VIII del D.P.G.R. n. 47/R/2003, prima dell'art. 71 è inserita la seguente: «Sezione II - Requisiti di accesso e di mantenimento dell'accreditamento».

Art. 32.

Sostituzione dell'art. 71 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 71 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 71. (*Requisiti per l'accreditamento*). — 1. L'accreditamento è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, previa verifica del possesso dei requisiti riferiti:

- a) alla struttura organizzativa ed amministrativa;
- b) alla struttura logistica;
- c) al sistema di relazioni con il contesto locale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabilite le specifiche tecniche dei requisiti e le modalità e procedure per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento».

Art. 33.

Inserimento dell'art. 71-bis nel D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Dopo l'art. 71 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente: «Art. 71-bis. (*Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa*). — 1. Con riferimento alla struttura organizzativa e amministrativa di cui all'art. 71, comma 1, lettera a), l'organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:

- a) presenza nello statuto di finalità formative;
- b) adeguata situazione economico-finanziaria;
- c) adeguate risorse professionali con riferimento alle figure di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria e di coordinamento delle attività formative e alla figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;

d) adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità ISO 9001 e ISO 29990 o di altre certificazioni in uso a livello nazionale e internazionale.

2. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso

della certificazione di qualità, di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti ad acquisirla entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 71, comma 2, comunque non superiore ad un periodo di centottanta giorni dalla presentazione della domanda».

Art. 34.

Inserimento dell'art. 71-ter nel D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Dopo l'art. 71-bis del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente: «Art. 71-ter. (*Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale*). — 1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, di cui all'art. 71, comma 1, lettere b) e c), l'organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:

- a) disponibilità di locali, arredi ed attrezzature adeguati e coerenti alla realizzazione di attività formative e utilizzati in modo esclusivo per l'attività formativa;
- b) prossimità tra uffici amministrativi e aule di formazione;
- c) essere in regola con le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) garantire un servizio minimo di accoglienza rivolto all'utenza;
- e) capacità di contribuire ad attività di indagine, finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale».

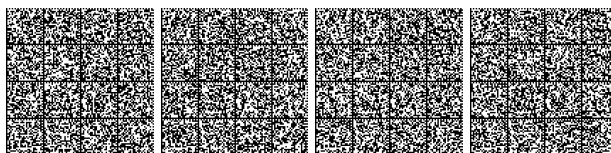
Art. 35.

Inserimento dell'art. 71-quater nel D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Dopo l'art. 71-ter del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente: «Art. 71-quater. (*Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento*). — 1. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
- c) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;

e) il cui legale rappresentante o le cui figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria abbiano ricoperto corrispondenti funzioni in organismi formativi che siano stati soggetti a revoca dell'accreditamento nei cinque anni precedenti la domanda per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale, sempre che tale negligenza, malafede o errore sia stata ad essi attribuita.



2. Non possono altresì presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi se nei confronti del legale rappresentante e delle altre figure di presidio:

a) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione europea che incidono sulla moralità professionale;

b) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'art. 45, paragrafo 1 della direttiva 04/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

c) sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)».

Art. 36.

Inserimento dell'art. 71-quinquies nel D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Dopo l'art. 71-*quater* del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente: «Art. 71-*quinquies*. (*Mantenimento e verifica dell'accreditamento*). — 1. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a:

a) conservare i requisiti previsti dagli articoli 71, 71-*bis* e 71-*ter*;

b) avere una soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione, definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 71, comma 2;

c) adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate;

d) garantire l'aggiornamento professionale delle figure di presidio;

e) garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività formative realizzate.

2. La verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione».

Art. 37.

Sostituzione dell'art. 72 nel D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 72 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 72. (*Efficienza ed efficacia delle attività formative*). — 1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attività formative realizzate, di cui all'art. 71-*quinquies*, comma 1, lettera *e*) con riferimento:

a) al rispetto dei livelli minimi di efficienza, ivi compreso il livello di capacità progettuale e il livello di abbandono;

b) al rispetto dei livelli minimi di efficacia ivi compreso:

1) il livello di successo formativo;

2) la soddisfazione dell'utenza, misurata con riferimento ad almeno i seguenti elementi di valutazione:

2.1) modalità di pubblicizzazione e selezione del corso;

2.2) qualità della docenza e dello stage, se previsto;

2.3) qualità del tutoraggio;

2.4) adeguatezza del materiale didattico, dei locali e delle attrezzature;

2.5) qualità delle misure di accompagnamento;

3) la valutazione degli esiti occupazionali a conclusione delle attività formative, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato, tenendo conto della profilazione degli utenti ovvero del loro inserimento in gruppi omogenei sulla base del titolo di studio, dello stato occupazionale, dell'età, del genere e dello stato di disabilità. La valutazione degli esiti occupazionali non deve superare il 18 per cento dei crediti massimi ottenibili, di cui all'art. 72-*bis*».

Art. 38.

Sostituzione dell'art. 72-bis del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 72-*bis* del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 72-*bis*. (*Crediti e debiti del sistema di accreditamento*). — 1. A seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti definiti dagli articoli 71, 71-*bis* e 71-*ter*, agli organismi formativi che conseguono l'accreditamento è assegnato un punteggio iniziale di monte crediti.

2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell'erogazione dei servizi, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 71, comma 2, stabilisce gli indicatori per l'attribuzione di crediti aggiuntivi o debiti in diminuzione in relazione al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento stabiliti dall'art. 71-*quinquies*. Sono inoltre stabiliti debiti in caso di irregolarità accertate nell'ambito della gestione delle attività formative.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite soglie minime di crediti per l'accesso alle procedure di selezione finalizzate alla assegnazione di finanziamenti e al riconoscimento di interventi formativi, di cui all'art. 17, comma 2 della legge regionale n. 32/2002.

4. I crediti e i debiti sono attribuiti con un criterio di proporzionalità con riferimento alle attività oggetto di valutazione».

Art. 39.

Sostituzione dell'art. 73 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 73 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 73. (*Valutazione degli organismi formativi*). — 1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all'utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato il sistema di valutazione degli organismi formativi.



2. La performance è la misurazione del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di:

a) un indice sintetico di accreditamento, calcolato in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 71, 71-*bis* e 71-*ter*;

b) un indice sintetico di valutazione, calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia di cui all'art. 72, con particolare attenzione agli esiti occupazionali conseguiti.

3. Gli organismi formativi, valutati secondo la performance indicata al comma 2, sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito informativo della Giunta regionale in ordine decrescente di indice di valutazione.

4. L'indice di valutazione di cui al comma 2 e tutte le informazioni che vi concorrono sono rese disponibili nel catalogo regionale dell'offerta formativa, di cui all'art. 76-*ter*, mediante il sito informativo della Giunta regionale.

5. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 sono stabilite modalità specifiche di valutazione:

a) delle istituzioni scolastiche e delle università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) delle istituzioni scolastiche, per i percorsi di istruzione e formazione professionale.

6. Per i percorsi indicati al comma 5, lettere *a)* e *b)*, i finanziamenti sono attribuiti alle istituzioni scolastiche e alle università sulla base degli esiti della valutazione.

7. I finanziamenti agli Istituti tecnici superiori (ITS), di cui all'art. 14-*bis*, comma 2, lettera *b)* della legge regionale n. 32/2002, sono attribuiti sulla base degli esiti della valutazione, effettuata ai sensi delle linee guida di cui all'art. 52, comma 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

Art. 40.

Inserimento della sezione III nel capo II del titolo VIII del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Dopo la sezione II del capo II del titolo VIII del D.P.G.R. n. 47/R/2003, prima dell'art. 74, è inserita la seguente: «Sezione III - Procedura di accreditamento, sospensione, revoca e rinuncia».

Art. 41.

Modifiche all'art. 74 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Al comma 4 dell'art. 74 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 le parole «73 sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «71-*bis*, comma 1, lettera *d)*, sono soggetti».

Art. 42.

Modifiche all'art. 75 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 75 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 le parole «all'art. 73» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 71-*bis*, comma 2».

2. La lettera *h)* del comma 1 dell'art. 75 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «*h)* nel caso di applicazione di debiti sino all'esaurimento del monte crediti di cui all'art. 72-*bis*;».

3. Al comma 2 dell'art. 75 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 le parole «comma 1, lettera *b)*,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2,».

Art. 43.

Modifiche all'art. 76 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 76 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 71-*quinquies* accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'art. 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento».

2. Al comma 5 dell'art. 76 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 le parole «comma 1, lettera *b)*,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2,».

3. Al comma 7 dell'art. 76 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 le parole «comma 1, lettere *a)* e *c)*,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2,».

Art. 44.

Inserimento dell'art. 76-ter nel D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Nella sezione I del capo III del titolo VIII del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente: «Art. 76-*ter*. (Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica). — 1. Il catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità formative esistenti sul territorio regionale ed è organizzato secondo i seguenti criteri:

a) completezza delle informazioni relative all'intervento formativo;

b) riconoscibilità dell'offerta formativa finanziata e riconosciuta mediante l'utilizzo di un logo unico regionale;

c) certezza dei tempi di erogazione dell'offerta formativa;

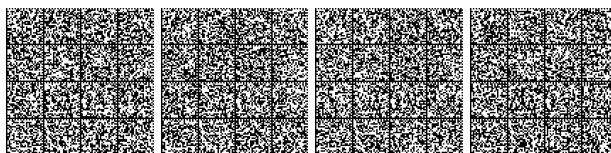
d) territorialità, con riferimento alla distribuzione dell'offerta sul territorio;

e) tempestività nell'alimentazione delle informazioni;

f) trasparenza delle opportunità formative mediante la pubblicizzazione sul sito informativo della Giunta regionale e presso i centri per l'impiego.

2. Il catalogo riporta le informazioni sui destinatari, la fonte di finanziamento, la tipologia di attività formativa, i titoli in esito ai percorsi, l'area territoriale, la tempistica di realizzazione e i soggetti che realizzano l'intervento con la valutazione di cui all'art. 73 e ogni altra informazione sull'offerta formativa.

3. Sono tenuti ad alimentare il catalogo i soggetti del sistema della formazione professionale di cui all'art. 16 bis della legge regionale n. 32/2002.



4. Il catalogo regionale è utilizzato dai centri per l'impiego al fine di informare e orientare gli utenti rispetto all'offerta formativa programmata».

Art. 45.

Sostituzione dell'art. 77-sexies del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 77-sexies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 77-sexies. (Riconoscimento delle attività formative). — 1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'art. 17, comma 2 della legge regionale n. 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali, è effettuato dalle province.

2. Il riconoscimento delle attività formative relative alle azioni di sistema rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, previsti dal piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31 della legge regionale n. 32/2002, può essere effettuato dalla Regione o dalle province sulla base degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:

- a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;
- b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;
- c) verificare la soddisfazione dell'utenza».

Art. 46.

Modifiche all'art. 79 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 79 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 dopo le parole «del presente titolo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo i casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale».

Art. 47.

Modifica della rubrica della sezione II del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. La rubrica della sezione II del capo III del titolo VIII del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «Istruzione e formazione tecnica superiore».

Art. 48.

Sostituzione dell'art. 87 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 87 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 87. (Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore). — 1. Nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 23 e 24 della legge regionale n. 32/2002, la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale sono sentiti per:

- a) l'individuazione dei settori, delle qualifiche e delle specializzazioni, finalizzata al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- b) l'analisi degli esiti occupazionali».

Art. 49.

Abrogazione dell'art. 88 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 88 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 50.

Sostituzione dell'art. 89 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 89 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 89. (Sistema di riconoscimento delle spese). — 1. Per gli interventi formativi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 32/2002 realizzati dagli organismi attuatori, l'amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese:

- a) sistema di rendicontazione a costi reali;
- b) sistema di rendicontazione per finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
- c) sistema dei costi unitari standard.

2. I sistemi di cui al comma 1, lettere b) e c), in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione di norma negli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il Fondo sociale europeo nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e proporzionalità a tutela degli interessi dell'utenza e del buon utilizzo delle risorse pubbliche».

Art. 51.

Modifiche all'art. 90 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Il comma 2 dell'art. 90 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «2. Relativamente al sistema di rendicontazione di cui all'art. 89, comma 1, lettere a), le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per le categorie di costo definite».

Art. 52.

Modifiche all'art. 91 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Al comma 4 dell'art. 91 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 le parole «costi diretti» sono sostituite dalle seguenti: «le categorie di costo definite».



Art. 53.

Sostituzione dell'art. 95 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 95 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 95. (*Monitoraggio e valutazione degli interventi*). — 1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.

2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste.

3. I dati del monitoraggio sulle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute, sono utilizzati per la valutazione degli esiti occupazionali, come previsto dall'art. 15, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 32/2002.

4. La valutazione degli esiti occupazionali è utilizzata nell'ambito delle attività di programmazione come previsto all'art. 15, commi 4 e 7 della legge regionale n. 32/2002.

5. Gli esiti della valutazione sono resi disponibili mediante il sito informativo della Giunta regionale.

6. Le università ed i centri di ricerca pubblici possono utilizzare i dati di monitoraggio per effettuare proprie valutazioni sul sistema della formazione nel suo complesso o su singoli aspetti dello stesso.

7. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1 e gli esiti della valutazione di cui al comma 4 concorrono al rapporto sullo stato di avanzamento del piano di indirizzo generale integrato previsto dall'art. 31, comma 6 della legge regionale n. 32/2002».

Art. 54.

Modifiche all'art. 96 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 96 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione».

Art. 55.

Modifiche all'art. 97 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Dopo il comma 1 dell'art. 97 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente: «1-bis. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all'art. 96, comma 1, lettera a), il presidente della Commissione e il vicepresidente».

Art. 56.

Sostituzione dell'art. 110 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. L'art. 110 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 110. (*Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale*). — 1. Il Comitato di coordina-

mento istituzionale, di cui all'art. 24 della legge regionale n. 32/2002, è composto da:

a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;

b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati, e relativi supplenti;

c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'art. 66 dello Statuto;

d) tre presidenti delle Unioni dei comuni o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal CAL;

e) due rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, presenti presso le conferenze zonali, rispettivamente per il primo e il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;

f) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;

g) un rappresentante delle Università e delle scuole superiori di cui all'art. 7-bis, comma 1, lettere k) e l), e relativo supplente».

Art. 57.

Modifiche all'art. 111 del D.P.G.R. n. 47/R/2003

1. Dopo il comma 1 dell'art. 111 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 è inserito il seguente: «1-bis. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all'art. 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente».

Art. 58.

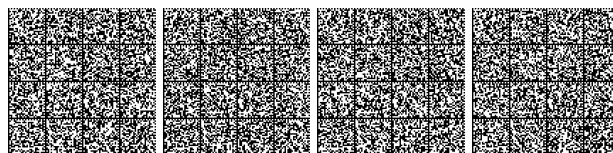
Norme transitorie e finali

1. Fino alla costituzione dell'elenco di esperti di settore di cui all'art. 66-decies, comma 7, del D.P.G.R. n. 47/R/2003, come modificato dal presente regolamento, il dirigente della competente struttura regionale si avvale, per l'aggiornamento del repertorio regionale delle figure professionali di cui all'art. 66-ter dello stesso D.P.G.R. n. 47/R/2003, del Comitato tecnico di cui all'art. 66-quater del D.P.G.R. n. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino alla costituzione dell'elenco di esperti di settore di cui all'art. 66-decies, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b), del D.P.G.R. n. 47/R/2003, come modificato dal presente regolamento, la Commissione di cui all'art. 66-decies dello stesso D.P.G.R. n. 47/R/2003 è nominata con le modalità previste dall'art. 66-decies del D.P.G.R. n. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La deliberazione della Giunta regionale, di cui all'art. 71, comma 2, è adottata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Gli organismi formativi di cui all'art. 16-bis della legge regionale n. 32/2002, accreditati ai sensi del D.P.G.R. n. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, fino



alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 3, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni previste dal presente regolamento entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

5. Fino al termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 3, gli organismi formativi sono accreditati e mantengono l'accreditamento secondo le disposizioni del D.G.P.R. n. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Le procedure per la nomina della Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'art. 23 della legge regionale n. 32/2002, del Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'art. 24 della legge regionale n. 32/2002, e della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione, di cui all'art. 6-ter 1 della legge regionale n. 32/2002, sono avviate entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 gennaio 2015

ROSSI

(Omissis).

15R00099

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 12 gennaio 2015, n. 4.

Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) e, in

particolare, l'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e g), ove, fra le finalità della legge stessa, si individuano la promozione della salute e del benessere dell'individuo, l'eliminazione di ogni condizione limitante l'accesso alla pratica motoria e sportiva, nonché la prevenzione della malattia e del disagio;

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana riconosce e promuove la pratica sportiva, in tutte le sue accezioni, con il piano di programma vigente;

2. La Regione Toscana nell'articolo 2 della «Carta Etica dello Sport», approvata con deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2011, n. 729, afferma chiaramente: «Tutti hanno diritto di fare sport per stare bene», formalizzando di fatto il diritto di ogni cittadino a fare sport;

3. Nella «Carta Etica dello Sport» sopracitata, la Regione Toscana dichiara: «lo sport è gioco e fonte di divertimento: dà corpo al diritto alla felicità, intesa come benessere psico-fisico e piacere di stare insieme agli altri»;

4. La Regione Toscana tiene conto delle trasformazioni intercorse nella nostra società negli ultimi anni; trasformazioni che hanno radicalmente cambiato gli stili di vita delle famiglie, sia dal punto di vista economico, sia comportamentale, soprattutto in relazione alle fasce più giovani della popolazione;

5. La Regione Toscana individua nello sport e nelle attività motorie correlate lo strumento attraverso il quale garantire un approccio integrato e strategico tra i vari settori: sportivo, sanitario, sociale, educativo e ambientale, per favorire ed incrementare la consapevolezza nei cittadini, e in particolare nei più giovani, dell'importanza che un corpo sano ha nell'equilibrio psicofisico della persona, nel suo processo di socializzazione e nell'educazione alla non violenza;

6. La Regione Toscana considera lo sport un investimento strategico e di prevenzione verso alcune malattie che caratterizzano gli stili di vita della nostra società;

7. La Regione Toscana ritiene doveroso valorizzare maggiormente la funzione educativa tra i più giovani;

Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 dello Statuto

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto, è inserita la seguente:

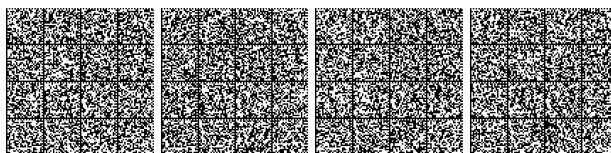
«i bis) Il diritto di fare sport per stare bene.».

La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 12 gennaio 2015

ROSSI

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma del-



la Costituzione, con prima deliberazione in data 29 luglio 2014 e con seconda deliberazione in data 30 settembre 2014, è promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di *referendum* nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 6 ottobre 2014.

(*Omissis*).

15R00107

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 10.

Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90 dell'11 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale" e successive modifiche

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione" sono aggiunte le seguenti: ", di nuova costruzione";

b) dopo le parole: "di sostituzione edilizia" sono inserite le seguenti: "con demolizione e ricostruzione";

c) dopo le parole: "di cui agli articoli 3, 3-bis, 3-ter," sono inserite le seguenti: "3-quater,";

d) le parole: "28 agosto 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 è sostituita dalla seguente:

"b) siano edifici ultimati per i quali il titolo edilizio in sanatoria sia stato rilasciato e allegato alla presentazione del progetto,".

3. Alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), del comma 2, dell'art. 2, della l.r. 21/2009 le parole: "su edifici situati" sono soppresse.

4. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "demanio marittimo" sono aggiunte le seguenti: "nonché nelle fasce di rispetto delle acque interne".

5. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "nei comprensori di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree a rischio idrogeologico";

b) le parole: "garantita da sistemi di idrovore" sono sostituite dalle seguenti: "attestata dall'ente competente nel parere di cui all'art. 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3-ter, comma 1-ter, e 4, comma 2-bis".

6. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "e tecnologiche" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3-ter, comma 1-ter, e 4, comma 2-bis".

7. Il comma 5 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di attuare la presente legge la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di superficie o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo; i medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo della premialità consentita negli articoli 3, 3 bis, 3-ter e 4, mentre il titolo abilitativo di cui all'art. 6 viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula $\text{superficie} = \text{volume} / 3,2$ ovvero $\text{volume} = \text{superficie} \times 3,2$. Le denunce di inizio attività (DIA) e le domande di permesso di costruire possono essere presentate in termini di superficie o volume. Integrano il fascicolo del progetto il rilievo dello stato di fatto e copia dell'originaria documentazione catastale."

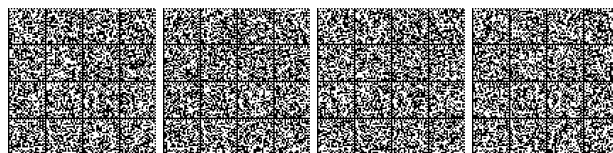
8. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 4 e 5, nei casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come zone E ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PT P in coerenza con il PTPR."

9. All'alinea del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 la parola: "ed" è sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti".

10. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "per le attività produttive e artigianali" sono aggiunte le seguenti: "e ricettivo alberghiere".

11. All'alinea del comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 la parola: "ed" è sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti".



12. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:

“2-bis. In deroga allo strumento urbanistico è, altresì, consentito l'ampliamento della struttura alberghiera mediante acquisizione di edifici, o parti di essi, adiacenti alla struttura, attraverso cambio di destinazione d'uso, fino al raggiungimento dei limiti di cui al comma 1. Tali interventi sono concessi purché siano rispettati i seguenti criteri ed indirizzi:

a) favorire la qualità architettonica nella progettazione degli interventi e delle aree circostanti interessate;

b) favorire l'uso di tecnologie costruttive sostenibili e con alti rendimenti energetici;

c) favorire l'utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo di energia e per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

d) favorire l'utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo idrico del ciclo produttivo e per il recupero delle acque piovane.”

13. Al comma 5 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 dopo le parole: “l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1 Kw” sono aggiunte le seguenti: “a condizione che tale utilizzo sia esteso all'intero fabbricato oggetto di ampliamento”.

14. Al comma 6 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 dopo le parole: “la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria” sono inserite le seguenti: “e secondaria”.

15. Al comma 7 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 le parole: “che degli oneri concessori” sono sostituite dalle seguenti: “a quanto previsto dal d.p.r. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire” e le parole: “degli oneri concessori dovuti” sono sostituite dalle seguenti: “del contributo di costruzione dovuto”.

16. Al comma 10 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 le parole: “adottata entro il 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “adottata entro il 31 dicembre 2014”.

17. Al comma 1 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea la parola: “ed” è sostituita dalle seguenti: “e dei regolamenti”; dopo le parole: “entro il limite del 30 per cento” sono inserite le seguenti: “della volumetria oppure” e le parole: “30 settembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;

b) alla lettera a) le parole: “del 31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2013”;

c) alla lettera b) le parole: “, fatti salvi gli edifici esistenti dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010 destinati ad attività turistico-ricettiva, con una superficie utile lorda non superiore a 3 mila metri quadri” sono soppresse;

d) alla lettera c):

1) le parole: “di trasformazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell'intervento”;

2) dopo le parole: “e inferiore a 15.000 metri quadrati” sono inserite le seguenti: “tale quota è maggiorata di un ulteriore 10 per cento qualora venga reperita nel medesimo territorio comunale mediante l'utilizzo di alloggi già realizzati o in corso di realizzazione alla data di pre-

sentazione della proposta, fermo restando che la superficie oggetto del cambio di destinazione d'uso e la relativa premialità, di cui all'alinea del presente comma, devono essere realizzate nell'area oggetto dell'intervento”;

3) dopo le parole: “dei vigili del fuoco e delle forze armate,” sono aggiunte le seguenti: “nelle percentuali riservate alla locazione a canone calmierato la quantità di alloggi con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio, ovvero, in mancanza di questo, con la superficie minima di 45 metri quadrati, non deve essere maggiore del 50 per cento”;

18. La lettera d) del comma 1-bis dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 è sostituita dalla seguente:

“d) la determinazione del valore del canone calmierato, che per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale non può essere superiore al prezzo di euro 5/mq e per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio non può essere superiore al prezzo di euro 4/mq”;

19. La lettera f) del comma 1-bis dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 è sostituita dalla seguente:

“f) le condizioni e le modalità dell'eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b) nonché la determinazione del prezzo di vendita, che non può essere superiore alle quotazioni medie dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) del semestre antecedente al trasferimento della proprietà.”

20. Dopo la lettera f) del comma 1-bis dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 sono aggiunte le seguenti:

“f-bis) le condizioni e le modalità dell'eventuale alienazione degli alloggi prima della scadenza del vincolo di locazione di cui alla lettera b), decorsi almeno sette anni, esclusivamente al conduttore che ne faccia richiesta scritta al locatore, ad un prezzo di vendita non superiore al 70 per cento delle quotazioni medie OMI del semestre antecedente al trasferimento della proprietà;

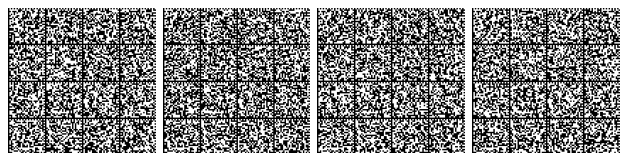
f-ter) le forme di tutela per l'amministrazione in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento di cui al presente comma e dalla presente legge, relativamente alla quota di alloggi da destinare ad edilizia sociale a canone calmierato, prevedendo sanzioni pecuniarie proporzionali alla gravità dell'inadempimento, fino ad un valore massimo pari al prezzo di vendita degli alloggi determinato ai sensi della lettera f), ovvero fino all'acquisizione gratuita al patrimonio del comune;

f-quater) le modalità per la gestione degli alloggi e la determinazione del canone calmierato, oltre la durata del vincolo di locazione di cui alla lettera b), esclusivamente in presenza dell'espressa disponibilità del proponente e di un accordo con l'amministrazione comunale.”

21. Dopo il comma 1-bis dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:

“1-ter. Gli interventi di cui al comma 1, limitatamente alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, possono essere eseguiti anche per edifici situati:

a) nelle zone a rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) purché la sicurezza del regime idraulico sia attestata dall'ente competente nel parere di cui all'art. 6, comma 1, ovvero nella conferenza dei servizi di cui all'art. 6, comma 2;



b) nelle fasce di rispetto di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), purché la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto, nel medesimo lotto o in altro lotto confinante in cui l'edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.”.

22. Al comma 2 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “Gli interventi di modifica di destinazione d'uso di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “, al comma 3 e al comma 4”;

b) dopo le parole: “delle aree pertinenziali dell'edificio” sono aggiunte le seguenti: “, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. Dette modifiche, conseguenti al rilascio del permesso di costruire ed alla cessione delle aree per gli standard urbanistici, sono annotate nel registro degli interventi di cui al comma 9.”.

23. Il comma 3 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Nelle aree edificabili libere, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, vigenti o adottati, con destinazione non residenziale nell'ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata nonché di ogni atto deliberativo comunale avente efficacia di atto attuativo dello strumento urbanistico generale adottati alla data del 31 dicembre 2013, ancorché decaduti, con esclusione dei piani degli insediamenti produttivi, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei piani industriali particolareggiati, è consentito il cambio della destinazione d'uso della superficie utile lorda non residenziale, prevista dal piano nella stessa area, per la realizzazione di immobili ad uso residenziale, fino ad un massimo di 10.000 metri quadrati di superficie utile lorda – SUL. Ove lo strumento urbanistico vigente non indichi l'edificabilità delle suddette aree in termini di superficie utile lorda – SUL, la stessa viene ricavata, virtualmente, dividendo il volume ammissibile per l'altezza teorica di metri 3,2. La realizzazione di tali interventi rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura minima del 10 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato per l'edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui al comma 1 bis. Tale quota può essere insediata anche in altri edifici ad uso residenziale esistenti o da realizzare nel medesimo piano attuativo; nel caso in cui essa venga reperita mediante alloggi realizzati o in corso di realizzazione fuori dal piano attuativo e comunque nello stesso territorio comunale, la quota di superficie da destinare alla locazione con canone calmierato è stabilita nella misura del 20 per cento. Nelle percentuali riservate alla locazione a canone calmierato la quantità di alloggi con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio, ovvero, in assenza di questo, con la superficie minima di 45 metri quadrati netti, non deve essere maggiore del 50 per cento. La realizzazione degli interventi di cui al presente comma è subordinata all'esistenza, all'adeguamento o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del d.p.r. 380/2001,

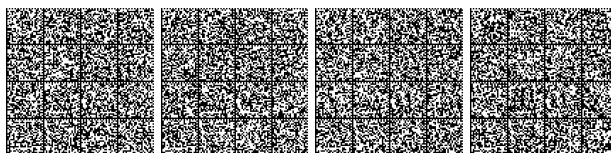
al rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 nonché alla dotazione di parcheggi di cui all'art. 41 sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche. Nel caso di attuazione di singole proposte ricadenti all'interno dello stesso piano attuativo, previa presentazione di un atto d'obbligo notarile registrato e trascritto da parte dei titolari delle proposte, è consentito distribuire la superficie utile lorda – SUL residenziale nelle aree libere oggetto delle diverse proposte purché complessivamente non venga superata la quantità autorizzata dal cambio di destinazione d'uso. Nelle aree di cui al presente comma è altresì consentito il cambiamento della destinazione d'uso della superficie utile lorda – SUL non residenziale anche oltre il limite dei 10.000 metri quadrati di SUL a condizione che gli immobili ad uso residenziale realizzati siano interamente destinati all'edilizia residenziale sociale alle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 1-bis e che una quota non inferiore al 10 per cento della superficie oggetto del cambio di destinazione d'uso rimanga destinata a funzioni non residenziali. La disciplina prevista dal presente comma è applicabile anche alle aree ubicate all'interno dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata decaduti e ridisciplinati dallo strumento urbanistico generale, purché ne sia stata mantenuta l'edificabilità.”.

24. Al comma 4 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 dopo le parole: “ad essi connessi.” sono aggiunte le seguenti: “Inoltre, ai sensi del comma 1, sono consentiti cambi di destinazione d'uso a residenziale degli edifici adibiti ad alloggi temporanei per l'emergenza abitativa in forza di atti e contratti con la pubblica amministrazione, che alla data del 31 dicembre 2013 siano dismessi ovvero, entro i termini di cui all'art. 6, comma 4, abbiano ricevuto lettera di disdetta, anche ai soli fini della ricontrattazione dei termini o non possano più proseguire l'attività emergenziale per manifesta volontà dell'amministrazione in conseguenza di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché di tutti i provvedimenti delle stesse amministrazioni pubbliche ad esso connessi.”.

25. Al comma 5 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 dopo le parole: “Gli interventi di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “, 3 e 4”.

26. Il comma 6 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché, nel caso di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, alla dotazione dei parcheggi di cui all'art. 41-sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche. Nel caso in cui l'intervento preveda l'incremento di volume o di superficie rispetto all'esistente, dovranno essere cedute all'ammini-



strazione le aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Gli standard urbanistici connessi all'incremento di volume o di superficie possono essere reperiti su aree adiacenti ovvero su aree accessibili all'interno di un raggio di influenza di 1.000 metri dall'area di intervento, o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo straordinario commisurato alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti e pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. 380/2001, fatte salve altre modalità di pagamento già deliberate dalle amministrazioni comunali alla data del 31 dicembre 2013, a condizione che gli introiti siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche nell'area interessata dall'intervento.”.

27. Dopo il comma 6 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:

“6-bis. Al fine di implementare la qualità urbana nel territorio limitrofo agli ambiti di intervento, l'importo degli oneri di urbanizzazione derivanti dai medesimi interventi e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard di cui al comma 6 è utilizzato esclusivamente per realizzare le opere pubbliche con la prioritaria finalità del raggiungimento degli standard urbanistici nel perimetro dell'intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla sua utilizzazione, l'importo di cui sopra è vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale.”.

28. Al comma 7 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “Nel caso in cui gli interventi previsti al comma 1 riguardino un edificio” sono inserite le seguenti: “o una parte di un edificio”;

b) le parole: “o riguardino un immobile edificato in un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o un immobile ricompreso all'interno di un piano di recupero approvato ai sensi della l.r. 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche,” sono soppresse.

29. Al comma 8 dell'art. 3-ter, della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “possono riguardare anche interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al cambio di destinazione d'uso in residenziale di edifici, o parti di essi, aventi destinazione non residenziale anche non dismessi ricadenti all'interno dei” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano anche ai”;

b) dopo le parole: “e successive modifiche” sono aggiunte le seguenti: “, ancorché decaduti o ripianificati.”.

30. Dopo il comma 9-bis dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 è aggiunto il seguente:

“9-ter. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo il rilascio del certificato di agibilità relativo agli immobili di edilizia privata deve essere contestuale al rilascio del certificato di agibilità relativo agli immobili

di edilizia sociale a canone calmierato. È ammesso il rilascio di certificati di agibilità parziale a condizione che sia rispettata la proporzione tra SUL destinata al libero mercato e SUL riservata alla locazione a canone calmierato prevista dalla norma.”.

31. Alla rubrica dell'art. 3-quater della l.r. 21/2009 dopo le parole: “al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso” sono inserite le seguenti: “e delle aree edificabili libere”.

32. Al comma 1 dell'art. 3-quater della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea:

1) la parola: “ed” è sostituita dalle seguenti: “e dei regolamenti”;

2) dopo le parole: “degli edifici di cui all'art. 2” sono inserite le seguenti: “nonché di altre unità immobiliari”;

3) le parole: “30 settembre 2010 ” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;

b) alla lettera a) le parole: “del 31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2011 ”.

33. Al comma 2 dell'art. 3 quater della l.r. 21/2009 dopo le parole: “di sedime e delle aree pertinenziali dell'edificio” sono aggiunte le seguenti: “, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici. Dette modifiche, conseguenti al rilascio del permesso di costruire ed alla cessione delle aree per gli standard urbanistici, sono annotate nel registro degli interventi di cui al comma 9.”.

34. Dopo il comma 2 dell'art. 3-quater della l.r. 21/2009 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle previsioni urbanistiche delle aree edificabili libere non residenziali nell'ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, ancorché decaduti, con esclusione di quelle alle quali lo strumento urbanistico generale vigente o altro strumento attuativo attribuisce destinazione industriale o artigianale.”.

35. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea la parola: “ed” è sostituita dalle seguenti: “e dei regolamenti” e dopo le parole: “sostituzione edilizia con demolizione” sono inserite le seguenti: “anche parziale”;

b) alla lettera b) le parole: “prevalentemente non residenziale” sono sostituite dalle seguenti: “interamente non residenziale e per edifici aventi una destinazione non residenziale superiore al 50 per cento”;

c) la lettera c) è soppressa;

d) alla lettera d) dopo le parole: “20 per cento della cubatura esistente” sono aggiunte le seguenti: “, purché ricostruiti secondo i caratteri dell'edificazione agricola”.



36. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:

“2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti anche per edifici situati:

a) nelle zone a rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), purché la sicurezza del regime idraulico sia attestata dall'ente competente nel parere di cui all'art. 6, comma 1, ovvero nella conferenza dei servizi di cui all'art. 6, comma 2;

b) nelle fasce di rispetto di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), purché la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto, nel medesimo lotto o in altro lotto confinante in cui l'edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.”.

37. Al comma 3 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 dopo le parole: “l.r. 6/2008 e successive modifiche.” sono aggiunte le seguenti: “Il rispetto della sostenibilità energetico-ambientale degli interventi ad uso residenziale deve essere riferito all'intera unità immobiliare interessata e dimostrato preliminarmente dalla relazione di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e, al termine dei lavori, da apposito certificato di prestazione energetica che attesti la previsione di un consumo energetico per riscaldamento non superiore a 30kwh/mq/anno.”.

38. La lettera a) del comma 4 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 è sostituita dalla seguente:

“a) all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché alla dotazione dei parcheggi di cui all'art. 41 sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche. Nel caso in cui l'intervento preveda l'incremento di volume o superficie rispetto all'esistente, dovranno essere cedute all'amministrazione le aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Gli standard urbanistici connessi all'incremento di volume o di superficie possono essere reperiti su aree adiacenti ovvero su aree accessibili all'interno di un raggio di influenza di 1.000 metri dall'area di intervento, o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo straordinario, commisurato alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti e pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. 380/2001, fatte salve altre modalità di pagamento già deliberate dalle amministrazioni comunali alla data del 31 dicembre 2013, a condizione che gli introiti siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche con la prioritaria finalità del raggiungimento degli standard urbanistici nell'area interessata dall'intervento;”.

39. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:

“4-bis. Al fine di implementare la qualità urbana nel territorio limitrofo agli ambiti di intervento, l'importo degli oneri di urbanizzazione derivanti dai medesimi interventi e da eventuali contributi straordinari relativi agli

standard di cui al comma 4 è utilizzato esclusivamente per realizzare opere pubbliche nel perimetro dell'intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla sua utilizzazione, l'importo di cui sopra è vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale. A tale scopo le amministrazioni comunali individuano procedure di partecipazione e concertazione per definire sia le linee guida, sia la gestione del procedimento del concorso di idee che attribuisca ai cittadini residenti nel territorio l'individuazione della miglior proposta progettuale, secondo modalità che saranno definite dalle singole amministrazioni.”.

40. Dopo il comma 8 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 è aggiunto il seguente:

“8-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, la procedura di acquisizione al comune delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto, determina automaticamente la modifica della destinazione d'uso delle aree.”.

41. All'alinea del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 21/2009 la parola “ed” è sostituita dalle seguenti: “e dei regolamenti”.

42. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:

“2-bis. Qualora venga comprovata l'impossibilità della dotazione degli standard, come individuati dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), è consentita purché il titolo abilitativo edilizio sia subordinato al pagamento, oltre a quanto previsto dal d.p.r. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire, di un contributo straordinario pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. 380/2001. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai comuni all'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori interessati dagli interventi. Qualora gli interventi di ampliamento siano realizzati negli ambiti interessati da piani di recupero, le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate ai consorzi di auto-recupero, al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo. Per i fini di cui al presente comma i comuni possono individuare nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici.”.

43. Al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

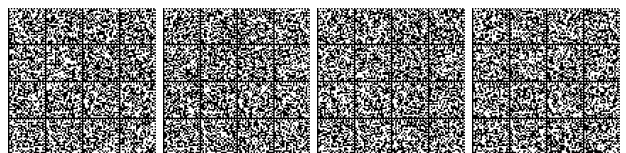
a) le parole: “nei comprensori di bonifica previsti dall'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “nelle zone a rischio idrogeologico di cui all'articolo”;

b) le parole: “del competente consorzio di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “dell'ente competente”.

44. Al comma 2 dell'art. 6 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “di un'apposita conferenza di servizi” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche”;

b) le parole “ai sensi della normativa vigente” sono soppresse;



c) le parole: “, ivi compresa la Regione e le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, qualora l'intervento sia ricompreso all'interno di aree di interesse culturale e ambientale o comunque vincolate” sono sostituite dalle seguenti: “, Nella conferenza di servizi la struttura regionale competente in materia urbanistica esprime un parere sulla conformità alla presente legge. Nella convocazione della conferenza di servizi l'ufficio comunale preposto al rilascio dei titoli abilitativi allega per ciascuna proposta un apposito parere tecnico contenente:

a) le verifiche sulla legittimità delle consistenze edilizie e sull'applicabilità della presente legge con puntuale riferimento alla disposizione in cui rientra l'intervento proposto;

b) la verifica sui dati dimensionali;

c) la verifica sulla quantità e sulla localizzazione delle aree di cessione per gli standard urbanistici ovvero, in sostituzione, sul contributo straordinario da corrispondere.”.

45. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 21/2009 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Il permesso di costruire deve essere rilasciato dal comune nei termini e con gli effetti di cui all'art. 20, commi 6 e 8 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche a decorrere dalla chiusura della conferenza di servizi di cui al comma 2 previo pagamento del contributo di costruzione e dell'eventuale contributo straordinario relativo agli standard urbanistici di cui all'art. 3-ter, comma 6, ed all'art. 4, comma 4, lettera a), e, ove necessario, previa la sottoscrizione di un atto d'obbligo notarile registrato e trascritto contenente l'impegno a:

a) realizzare o adeguare le opere di urbanizzazione primaria, ove non già esistenti;

b) cedere le aree necessarie per gli standard urbanistici, se non corrisposte con il contributo straordinario;

c) realizzare gli alloggi di edilizia sociale a canone calmierato nel rispetto del regolamento di cui all'art. 3-ter, comma 1-bis.

2-ter. Nel caso del rilascio del permesso di costruire ai sensi del comma 2 bis, la giunta comunale con propria deliberazione, entro centoventi giorni dalla chiusura della conferenza di servizi, individua, attraverso la consultazione dei livelli di partecipazione territoriale, la tipologia e la localizzazione delle opere pubbliche da realizzare nell'ambito interessato dall'intervento con le risorse derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard urbanistici. Trascorso tale termine l'importo di cui sopra è vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale.

2-quater. Il rilascio del permesso di costruire, qualora il titolare della proposta di intervento intenda obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione secondarie, è subordinato all'approvazione della proposta d'intervento da parte della giunta comunale entro trenta giorni dalla chiusura della conferenza di servizi. La giunta comunale con la stessa delibera approva il progetto delle opere a scomputo e autorizza il rilascio del permesso

di costruire previo: pagamento del contributo relativo al costo di costruzione; presentazione di una fidejussione a garanzia dell'importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione che saranno oggetto dello scomputo; presentazione di un atto d'obbligo registrato e trascritto nel quale è contenuto l'impegno del titolare della proposta a completare le opere pubbliche entro il termine stabilito per la fine dei lavori delle opere private, salva causa di forza maggiore, indipendente dalla volontà del concessionario. Al fine di snellire le procedure per la cessione delle aree per gli standard urbanistici, entro il 31 marzo 2015 i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, delegano la struttura organizzativa competente al rilascio del titolo abilitativo ad acquisire al patrimonio pubblico le aree cedute a titolo di standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto.”.

46. Al comma 4 dell'art. 6 della l.r. 21/2009 le parole: “gennaio 2015” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “gennaio 2017”.

47. Al comma 5 dell'art. 6 della l.r. 21/2009 dopo le parole: “fino a un massimo del 30 per cento” sono aggiunte le seguenti: “e, solo per gli alloggi destinati alla locazione con canone calmierato per l'edilizia sociale, lo stesso costo di costruzione può essere ridotto fino al 100 per cento”.

48. Gli interventi di cui all'art. 3-ter, comma 1 e all'art. 4, comma 1 della l.r. 21/2009 e successive modifiche, limitatamente alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, sono consentiti anche su edifici situati nelle aree demaniali e nelle fasce di rispetto delle acque interne di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) della stessa l.r. 21/2009 e successive modifiche, purché la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto, nel medesimo lotto o in altro lotto confinante in cui l'edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

49. Gli interventi di cui all'art. 3 della l.r. 21/2009 e successive modifiche, sono consentiti anche nei casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in coerenza con il piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR). Per tali interventi la sussistenza delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 3, comma 6 della l.r. 21/2009 e successive modifiche viene verificata in relazione agli standard urbanistici per la realizzazione delle opere medesime previsti dallo strumento urbanistico generale vigente o adottato e, ove necessario, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7 della l.r. 21/2009 e successive modifiche.

50. L'art. 15-bis della l.r. 21/2009 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art. 15-bis (Interventi di edilizia per mutuo sociale). — 1. Al fine di consentire l'acquisto del bene “casa” tramite riscatto con patto di futura vendita degli alloggi ATER o degli alloggi di nuova costruzione di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale”, o secondo una percentuale di riserva nei futuri piani attuativi non inferiore al 10 per cento dei volumi disponibili, è istituita una mo-



dalità di rateizzazione del prezzo di acquisto, di seguito denominato “mutuo sociale”.

2. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, sono promossi interventi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale, inteso come uno strumento messo a punto dalla Regione, utile ed idoneo ad affrontare il problema dell'emergenza casa, attraverso un finanziamento dato per l'acquisto della prima abitazione che risponda nella maniera migliore alle esigenze di chi vive in affitto, ha un basso reddito e non ha le disponibilità necessarie per l'acquisto di un immobile di proprietà o per l'accesso al credito, sia nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata che come calmieri dei prezzi nell'ambito del mercato libero.

3. Per interventi di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale” si intendono interventi di nuova costruzione di alloggi realizzati, al fine di calmierare i costi, su terreni nelle disponibilità degli enti pubblici e attuati, in forma diretta, dalla direzione regionale competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale.

4. Allo stesso modo e alle medesime condizioni, i programmi destinati al mutuo sociale potranno essere realizzati nell'ambito dei piani attuativi destinati all'edilizia di libero mercato, per una percentuale massima del 10 per cento dei volumi disponibili, tramite specifica convenzione tra la Regione ed i soggetti promotori dell'intervento.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale, sono stabiliti annualmente:

a) l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale e all'acquisto degli alloggi delle ATER;

b) i requisiti di accesso al mutuo sociale e i bandi per la definizione dei soggetti beneficiari che dovranno essere residenti nella regione da non meno di dieci anni.

6. L'importo del mutuo sociale è pari al costo totale sostenuto per la realizzazione dell'alloggio di nuova costruzione di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale”, o pari al prezzo complessivo richiesto dall'ATER per l'acquisto. In tal caso la Regione si sostituisce al soggetto avente titolo all'acquisto. In entrambi i casi la cessione della proprietà avviene con il pagamento dell'ultimo rateo di riscatto. La Regione è garante per la concessione del mutuo sociale, direttamente o attraverso specifiche convenzioni con le banche tesoriere od altri istituti di credito.

7. I ratei di riscatto con mutuo sociale sono mensili, fissi e composti dalla quota capitale maggiorata dell'1 per cento di interesse, e di ammontare non superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare del beneficiario. Nel caso di mutuo sociale per immobili legati a programmi di edilizia sovvenzionata, il pagamento della rata è sospeso in caso di disoccupazione del beneficiario o altro impedimento al pagamento che si verifichi in capo al beneficiario, previo accertamento dell'impedimento stesso da parte della Regione. Nel periodo di sospensione, il beneficiario è tenuto al pagamento del canone di locazione mediante le medesime modalità della locazione delle ATER. Al termine dello stato di disoccupazione o al cessare di altro impedimento al pagamento, quanto ver-

sato dal beneficiario a titolo di canone di locazione viene calcolato in conto prezzo. È consentita l'estinzione anticipata. I ratei di mutuo sociale debbono essere reimpiegati per il finanziamento dell'edilizia residenziale sociale.

8. Alla definizione delle modalità e dei criteri di attuazione del presente articolo si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale da approvare, su proposta dell'Assessore competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale, entro il 31 marzo 2015.”.

51. Le disposizioni di cui all'art. 15-bis della l.r. 21/2009 e successive modifiche si applicano anche agli alloggi delle ATER che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già inseriti nei piani di vendita approvati dalla Giunta regionale.

52. Per gli interventi di cui all'art. 3 della l.r. 21/2009 le disposizioni previste nell'ultimo periodo del comma 5 dello stesso art. 3 si applicano nel caso in cui gli stessi interventi prevedano gli adeguamenti tecnologici di cui alle seguenti normative: UNI EN 81-70, 5.3.3, UNI EN 81-70, 5.2.3 e 5.2.4, UNI EN 81-28, UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali relative alla l.r. 21/2009

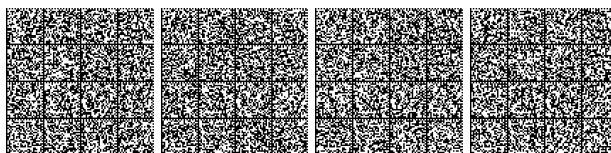
1. Le modifiche di cui all'art. 1, fatta eccezione per le modifiche all'art. 6 della l.r. 21/2009 e successive modifiche, non si applicano:

a) alle denunce di inizio di attività (DIA) di cui all'art. 6, comma 1 della l.r. 21/2009 e successive modifiche per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la DIA ancorché non siano decorsi i termini di cui all'art. 23, commi 1, 3 e 4 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche;

b) alle domande di permesso di costruire di cui all'art. 6, comma 2, della l.r. 21/2009 e successive modifiche per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata convocata la conferenza di servizi, ovvero sia stata presentata regolare richiesta di permesso di costruire entro novanta giorni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le DIA e le domande di permesso di costruire, presentate ai sensi della l.r. 21/2009 e successive modifiche, incluse quelle per le quali sia già stato rilasciato il titolo abilitativo e stipulato l'atto d'obbligo, l'interessato può richiedere l'applicazione delle modifiche di cui all'art. 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 ter, comma 1 bis della l.r. 21/2009 e successive modifiche, sentita la commissione consiliare competente, modifica entro il 31 gennaio 2015 il regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18 concernente: “Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'art. 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, introdotto dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e successive modifiche”.



Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche e alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche

1. L'art. 18 della l. r. 38/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (*Pianificazione territoriale provinciale*). —

1. Le funzioni di pianificazione territoriale esercitate dalle province, quali enti con funzioni di area vasta, sono limitate alle sole funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

2. Le funzioni diverse da quelle di cui al comma 1 conferite alle province nella materia “governo del territorio”, di competenza della Regione ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., saranno individuate con la legge regionale di riordino delle funzioni provinciali in conformità all'accordo sancito l'11 settembre 2014 in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 1, comma 91 della l. 56/2014.”.

2. Al comma 1 dell'art. 55 della l.r. 38/1998 dopo le parole: “e di quelle ad esse connesse.” sono inserite le seguenti: “Sono altresì consentiti interventi per le attività di accoglienza ed assistenza degli animali.”.

3. Al comma 1 dell'art. 57 della l.r. 38/1999 le parole: “Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, singoli o associati” sono sostituite dalle seguenti: “I coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modifiche e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, così come definiti all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38)”.

4. Dopo il comma 1 dell'art. 57 della l.r. 38/1999 e successive modifiche è inserito il seguente:

“1-bis. Nel PUA è consentita la demolizione e la ricostruzione con sagoma diversa, la delocalizzazione all'interno della stessa azienda degli edifici esistenti legittimi, nonché la rifunzionalizzazione di tali edifici per le attività agricole e per quelle compatibili previste dal comma 6bis. Gli interventi di ricostruzione e/o accorpamento degli edifici di cui al presente comma sono realizzati secondo i caratteri dell'edificazione agricola.”.

5. Al comma 2 dell'art. 57 della l.r. 38/1999 e successive modifiche dopo le parole: “Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario,” sono inserite le seguenti: “ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato,” e dopo le parole: “due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati”.

6. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 57 della l.r. 38/1999 le parole: “e delle attività connesse” sono sostituite dalle seguenti: “, delle attività connesse e delle funzioni compatibili di cui al comma 6-bis”.

tuite dalle seguenti: “, delle attività connesse e delle funzioni compatibili di cui al comma 6-bis”.

7. All'alinea del comma 5 dell'art. 57 della l.r. 38/1999 le parole: “Il PUA è approvato dal comune e si realizza attraverso un'apposita” sono sostituite dalle seguenti: “Nel caso in cui la deroga di cui al comma 1 sia disciplinata dallo strumento urbanistico vigente, il PUA è approvato dal comune attraverso lo sportello unico dell'attività agricola, comunque denominato, ovvero, nel caso di mancata costituzione dello stesso, dagli uffici preposti al rilascio del titolo edilizio. Nel caso in cui la deroga di cui al comma 1 non sia disciplinata dallo strumento urbanistico vigente, il PUA è approvato con deliberazione del consiglio comunale. Il PUA si realizza tramite atto d'obbligo o”.

8. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 57 della l.r. 38/1999 le parole: “di quelle connesse per il periodo di validità del piano” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività previste dal comma 6-bis”.

9. Alla lettera c) del comma 5 dell'art. 57 della l.r. 38/1999 le parole: “eventualmente da realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione” sono soppresse.

10. Dopo il comma 6 dell'art. 57 della l.r. 38/1999 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. Nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 sono compatibili con la destinazione agricola, ove connesse, le seguenti funzioni e attività:

- a) agriturismo e turismo rurale;
- b) trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici;
- c) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici;
- d) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative.

6-ter. Le funzioni e le attività compatibili con la destinazione agricola di cui al comma 6-bis, necessarie per sviluppare una nuova ruralità multifunzionale, possono essere svolte da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1; in ogni caso le funzioni e le attività devono essere svolte in regime di connessione con l'attività agricola.

6-quater. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 6 ter la Giunta regionale ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello Statuto approva, entro il 31 gennaio 2015, un regolamento finalizzato a stabilire:

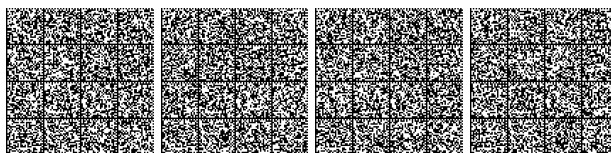
a) le modalità di introduzione, svolgimento e attuazione delle funzioni e delle attività di cui al comma 6-bis;

b) le modalità per garantire la compatibilità e la connessione delle funzioni e delle attività di cui al comma 6 bis con l'attività agricola.”.

11. Al comma 1 dell'art. 65 della l.r. 38/1999 dopo le parole: “negli altri casi” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero ad adeguare i piani regolatori generali al PTPG di cui all'art. 66, comma 2”.

12. Il comma 1 dell'art. 66 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente:

“1. Fino alla data di adozione del PU CG e, comunque, fino alla scadenza del termine previsto sia per l'ade-



guamento dei piani regolatori generali ai PTPG sia per il recepimento del PTPR ai sensi dell'art. 27.1 della l.r. 24/1998, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti dagli accordi di programmi ed i progetti in variante, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, continuano ad applicarsi le leggi regionali urbanistiche previgenti.”.

13. Il comma 2 dell'art. 66 della l.r. 38/1999 è abrogato.

14. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nelle zone di cui al comma 1, lettera f), ad esclusione delle zone di riserva integrale, sono consentiti:

a) gli interventi di cui all'art. 8, comma 3, lettera q), numeri 1), 2), 3) e 4);

b) le attività e gli interventi di cui all'art. 8, comma 4, lettera d).”.

15. Al comma 1 dell'art. 31 della l.r. 29/1997 dopo le parole: “compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell'area stessa” sono inserite le seguenti: “e con il ruolo di tutela attiva delle attività agricole, nelle zone di cui all'art. 26, comma 1, lettera f).”.

16. Il comma 11 dell'art. 44 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

“11. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b), fino alla data di operatività della disciplina dell'area naturale protetta contenuta nel piano di cui all'art. 26, alle aree naturali protette istituite dal presente articolo si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 8, commi 3, 4 e 5, fatto salvo quanto previsto ai commi 12, 13 e 14.”.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure” e successive modifiche

1. Il comma 1 dell'art. 1-bis della l.r. 36/1987 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1. I piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2 o l'individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 della l. 457/1978, purché anch'esse conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla giunta comunale previa adozione, pubblicazione e trasmissione alla Regione dello stesso piano attuativo. La giunta comunale, con la deliberazione di approvazione del piano attuativo, autorizza l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l'utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari ed autorizza la stipula della convenzione.”.

2. Alla lettera l) del comma 2 dell'art. 1-bis della l.r. 36/1987 e successive modifiche le parole: “l'individuazione” sono sostituite dalle seguenti: “l'adeguamento o la rettifica”.

3. Il comma 3 dell'art. 1-bis della l.r. 36/1987 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“3. Alle modifiche di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 2, della l.r. 22/1997 e successive modifiche.”.

Art. 5.

Modifiche alle leggi regionali 26 giugno 1997, n. 22

“Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione” e successive modifiche, 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti”, 6 agosto 2012, n. 12 (Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997), n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche) e 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” e successive modifiche)

1. Al comma 2 dell'art. 6 della l.r. 22/1997 le parole: “, sentita la commissione edilizia” sono soppresse.

2. Nel titolo della l.r. 13/2009 dopo le parole: “a fini abitativi” sono inserite le seguenti “e turistico ricettivi”.

3. Al comma 1 degli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 ed al comma 3 dell'art. 7 della l.r. 13/2009, dopo le parole: “a fini abitativi” sono inserite le seguenti: “e turistico ricettivi”.

4. Al comma 1 dell'art. 2 della l.r. 13/2009 dopo le parole: “volumi residenziali” sono inserite le seguenti “, ovvero turistico ricettivi” e dopo le parole: “nel volume residenziale” sono inserite le seguenti “, ovvero turistico ricettivo”.

5. Al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 13/2009 le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”.



6. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 13/2009 le parole: "2,00 metri" sono sostituite dalle seguenti: "1,90 metri".

7. Al comma 22 dell'art. 1 della l.r. 12/2012 dopo le parole: "approvazione del bilancio medesimo." sono aggiunte le seguenti "All'aggiornamento delle graduatorie, ivi compresi i reinserimenti nelle stesse degli esclusi, provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, previa verifica del possesso dei requisiti, entro trenta giorni dall'istanza avanzata dai soggetti attuatori interessati".

8. Dopo il comma 134 dell'art. 2 della l.r. 7/2014 sono aggiunti i seguenti:

"134-bis. Al fine di garantire il diritto all'abitazione, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, può autorizzare per gli interventi di edilizia agevolata destinati alla locazione diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 133, la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine di consentire la trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati. Ai soggetti locatari degli alloggi non interessati alla trasformazione del titolo di godimento dell'immobile è comunque assicurata la possibilità di proseguire nella locazione alle stesse condizioni, temporali ed economiche, originariamente previste.

134-ter. L'autorizzazione di cui al comma 134 bis può essere concessa a condizione che siano restituiti alla Regione, tenuto conto della durata residua dell'originaria locazione obbligatoria, i contributi pubblici erogati a qualsiasi titolo, aggiornati al valore di legge.

134 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore in materia di piani e programmi di edilizia residenziale, adottata entro il 1° marzo 2015, previo parere della commissione consiliare competente per materia, che deve esprimersi entro venti giorni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto ai commi 134-bis e 134-ter, che siano quanto più possibile attinenti all'indirizzo di cui all'art. 8 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, relativo al riscatto a termine dell'alloggio sociale destinato alla locazione.

134-quinquies. Sono prorogate, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche a decorrere dalla data del 30 settembre 2014, tutte le graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti in programmi adottati dalla Giunta regionale e conservano la loro efficacia compatibilmente con la persistenza della copertura finanziaria".

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 8/2012 dopo le parole: "e successive modificazioni)" sono aggiunte le seguenti: " , ivi compresi quelli relativi

agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche"

2. Alla lettera *l*) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 8/2012 dopo le parole: "interventi di cui agli articoli 3, 3-bis, 3-ter," sono inserite le seguenti: "3-quater,".

3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 8/2012 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, la revoca della delega:

a) qualora nell'effettuare il controllo di cui al comma 1 accerti ripetute e gravi violazioni nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

b) in caso di reiterato ricorso alla procedura sostitutiva di cui al comma 3 in conseguenza dell'omesso esercizio delle funzioni delegate.".

Art. 7.

Interventi nei comuni dotati di programma di fabbricazione

1. Gli interventi previsti dagli articoli 3, 3-ter, commi 1 e 4, 3-quater, commi 1, 4, 5 della l.r. 21/2009 e successive modifiche sono consentiti, in deroga all'art. 65, comma 2 della l.r. 38/1999, anche nei comuni dotati di programma di fabbricazione.

Art. 8.

Entrata in vigore

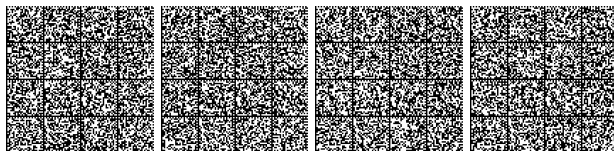
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 10 novembre 2014

ZINGARETTI

15R00113



LEGGE REGIONALE 24 novembre 2014, n. 11.

Sicurezza sanitaria dal cielo in tutto il Lazio. Disposizioni per garantire l'effettiva applicazione del Regolamento (UE) n. 965/2012 della commissione sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell'azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 94 del 25 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha la finalità di garantire l'effettiva applicazione del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo, ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, apportando le modifiche necessarie e conseguenti alla lettera *b*), del comma 3, dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118) relativamente alla cura, gestione e coordinamento dell'attività di elisoccorso regionale, e stabilendo i criteri per l'individuazione delle aree di atterraggio e decollo di elicotteri impegnati in operazioni di servizio medico di emergenza (HEMS).

Art. 2.

Modifiche alla l.r. 9/2004

1. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2004 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo, e redige annualmente un dettagliato rapporto, da sottoporre alla Regione e alla commissione consiliare competente in materia di sanità, in cui sono indicati:

- 1) i volumi degli interventi;
- 2) l'identificazione e la valorizzazione di tutti i costi diretti;
- 3) l'identificazione, per singolo paziente, dei luoghi d'intervento per presa in carico e destinazione;

4) le ore di volo dedicate per ogni singolo intervento.”.

Art. 3.

Aree di atterraggio e decollo per operazioni di servizio medico di emergenza con elicotteri - HEMS

1. Le aree di atterraggio e decollo per operazioni di servizio medico di emergenza con elicotteri saranno individuate ai sensi del Capo J della sezione 2 “elicotteri” dell'allegato 5 del regolamento (UE) n. 965/2012, che stabilisce come “il sito operativo HEMS deve essere abbastanza grande da fornire una adeguata separazione da tutti gli ostacoli. Per le operazioni notturne, il sito deve essere illuminato per permettere di poter identificare il sito e tutti gli ostacoli”.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 potranno essere utilizzati, se conformi, campi sportivi, interporti, aree industriali dismesse, parcheggi a raso non utilizzati, le aree di atterraggio in uso ai Centri operativi intercomunali di protezione civile per le operazioni di emergenza da incendi boschivi ed altre aree non specificamente interdette o in contrasto con la normativa nazionale ed europea in tema di sicurezza del volo, inquinamento acustico e tutela ambientale.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

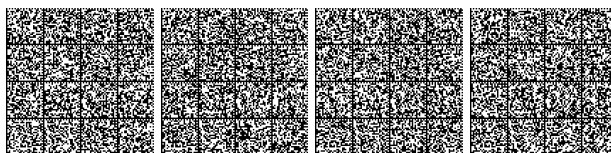
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i provvedimenti attuativi previsti dal decreto del Commissario *ad acta* del 15 luglio 2014, n. U00232, nell'ambito dei quali è garantita adeguata priorità agli interventi di cui alla legge medesima.

2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 05 “Servizio sanitario regionale” della missione 13 “Tutela della salute”, di un apposito fondo denominato: “Fondo per la messa in sicurezza e conformità delle aree per l'atterraggio e il decollo di elicotteri adibiti ad operazioni di emergenza medica HEMS e la realizzazione di nuove strutture” nel quale confluiscono, per l'anno 2014, le risorse pari ad euro 500.000,00 iscritte nel fondo speciale per le spese in conto capitale di cui al programma 03 “Altri Fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.

Art. 5.

Disposizione finale

1. Quanto previsto nella presente legge è attuato in relazione alle previsioni e alle decisioni conseguenti al piano di rientro dal deficit sanitario, senza comportare pregiudizio alle attività commissariali.



Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 novembre 2014

ZINGARETTI

15R00114

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2014, n. 12.

Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 94 del 25 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni relative alle spese per il personale

1. A seguito dell'attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e all'ottimizzazione della funzionalità dell'amministrazione regionale mediante la razionalizzazione delle strutture esistenti, a decorrere dall'anno 2014, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell'Area II della dirigenza, le risorse stabili del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte del 10 per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente" di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed Autonomie Locali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali.

Art. 2.

Disposizioni in materia di tassa automobilistica

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, dovuti dal 1° gennaio 2015 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con la riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2014 per i veicoli di proprietà delle società di leasing nonché per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli importi dovuti per i veicoli di cui al comma 1 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data sono determinati con un'ulteriore riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2015. L'applicazione della suddetta misura è subordinata alla conferma nella legge di stabilità regionale per l'anno 2016, verificato l'effettivo incremento del gettito realizzato nel 2015 per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è ammessa la possibilità di frazionamento su base quadrimestrale delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli di cui al comma 1. In caso di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma.

4. L'esenzione prevista dall'articolo 5, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativa ai proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica, ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, si intende estesa agli utilizzatori degli stessi autoveicoli.

Art. 3.

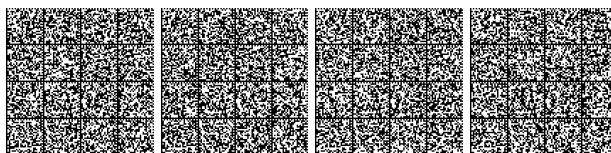
Disposizione per l'autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

1. La Regione è autorizzata ad accedere alle operazioni di rinegoziazione del debito regionale, avente come controparte la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per i mutui sottoscritti con oneri di rimborso a totale carico della Regione e con le modalità e i criteri stabiliti dalla medesima Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Art. 4.

Iniziative a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi -MOF-S.p.A.

1. Al fine di favorire il rilancio del centro agroalimentare di Fondi, la Regione concorre, anche mediante conversione dei crediti derivanti dall'accertamento del lodo arbitrale intervenuto tra la Regione medesima e la Immobiliare Mercato ortofrutticolo di Fondi (IMOF) S.p.A., all'aumento del capitale sociale della società risultante dalla fusione tra la IMOF S.p.A. e la MOF S.p.A., individuato sulla base di un piano di rilancio presentato dall'or-



gano amministrativo della società, la quale lo sottopone ad un'analisi di fattibilità effettuata da un soggetto terzo ed indipendente.

2. La Giunta regionale è autorizzata a modificare l'atto di concessione sottoscritto con IMOF S.p.A. e MOF S.p.A., al fine di prevedere, ove necessario, che le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà regionale siano poste a carico della Regione medesima.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con la legge di bilancio regionale 2015-2017, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

Art. 5.

Disposizioni in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale

1. Coerentemente con le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) ed al fine del contenimento della spesa pubblica regionale e della razionalizzazione dei costi delle società partecipate, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, autorizza la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall'accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. con modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle società coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1 è nominato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, il consiglio di amministrazione del nuovo soggetto. Gli amministratori del nuovo soggetto sono individuati nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di comprovata esperienza e competenza.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relative a disposizioni in materia di organizzazione sanitaria

1. Al fine di dare attuazione a quanto sancito dall'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sottoscritta in data 10 luglio 2014, e alla legislazione statale di recepimento, nonché di rispettare quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre

1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), all'articolo 2 della l.r. 7/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole da: "tra gli iscritti" a: "insiste l'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute";

b) al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole da: "Qualora il Consiglio" a: "competenza della Regione Lazio)" sono soppresse;

c) al numero 3) della lettera e) del comma 1 dopo la parola: "possessione" sono inserite le seguenti: "dell'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del d.p.r. 484/1997 previsto per l'area di sanità pubblica, nonché";

d) al comma 2 le parole da: "dalla Regione" a: "università interessata" sono sostituite dalle seguenti: "dal Presidente della Regione, sentita l'Università interessata, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute";

e) alla lettera a) del comma 3 le parole da: "dalla Regione" a: "quattro quinti dei componenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute";

f) alla lettera b) del comma 4 le parole da: "tra gli iscritti" a: "quattro quinti dei componenti" sono sostituite dalle seguenti: "tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute".

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relative a disposizioni in materia di trattamento previdenziale e assegno vitalizio. Disposizioni transitorie

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 4/2013 le parole: "dei consiglieri è operata una trattenuta obbligatoria ai fini previdenziali ai sensi della normativa regionale." sono sostituite dalle seguenti: "è operata una trattenuta previdenziale qualora il consigliere dichiari, entro sessanta giorni dalla data di prima convocazione del Consiglio, di voler beneficiare del trattamento di cui all'articolo 2.";

2. All'articolo 2 della l.r. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da: "determinato con regolamento" a: "dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti: "disciplinato con legge regionale";

b) al comma 3 prima delle parole: "La quota di contributo" sono inserite le seguenti: "Nel caso in cui sia stata resa la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 5,";



c) al comma 4 le parole: “Il regolamento di cui al comma 1 determina” sono sostituite dalle seguenti: “La legge di cui al comma 1 disciplina”;

d) al comma 5 dopo le parole: “del Consiglio regionale” sono aggiunte le seguenti: “che entro sessanta giorni dalla nomina dichiarino di voler beneficiare del trattamento previdenziale”;

3. Dopo l'articolo 9 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

(Innalzamento dell'età e riduzione dell'assegno vitalizio)

1. Al fine di ridurre i costi della politica e garantire il contenimento della spesa pubblica regionale, gli assegni vitalizi non ancora riconosciuti a coloro che hanno ricoperto entro la fine della IX legislatura la carica di consigliere regionale o di assessore non componente del Consiglio regionale, sono erogati al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta, a partire dal sessantesimo anno di età. In tal caso sulla misura dell'assegno si applica una decurtazione del 5 per cento per ogni anno di anticipazione fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. In attuazione dell'articolo 1, commi 486 e 487 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), a decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, sugli assegni vitalizi diretti e di reversibilità di importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

4. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate ai sensi del comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 487, della l. 147/2013.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono ridotti secondo le aliquote stabilite nella tabella allegata alla presente legge. Tali aliquote sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro vitalizio diretto o di reversibilità da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o di altra Regione.

6. I titolari di assegno vitalizio diretto o di reversibilità che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore o pari a 18.000 euro possono chiedere l'esenzione della riduzione temporanea di cui al comma 5 previa presentazione di idonea documentazione.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, l'importo degli assegni vitalizi non è indicizzato alla variazione del costo della vita accertato dall'ISTAT.”.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consiglieri e gli assessori non componenti del Consiglio eletti o nominati nella X legislatura hanno facoltà di rinunciare irrevocabilmente al trattamento previdenziale con diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la facoltà di cui al comma 4 è riconosciuta, con i medesimi effetti, ai consiglieri e agli assessori non componenti del Consiglio eletti o nominati entro la fine della IX legislatura che abbiano maturato il diritto o siano titolari dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità regionale, unitamente ad altro vitalizio diretto o di reversibilità riconosciuto dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica, dal Parlamento europeo o da altra Regione.

Art. 8.

Modifiche alla l.r. 4/2013 relative alla rendicontazione dei gruppi consiliari, al trattamento economico dei dipendenti di enti e società regionali e alla pubblicità dei compensi degli amministratori delle società regionali

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 4/2013 le parole: “che lo trasmette entro i successivi cinque giorni al Presidente della Regione” sono soppresse;

2. All'articolo 13 della l.r. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

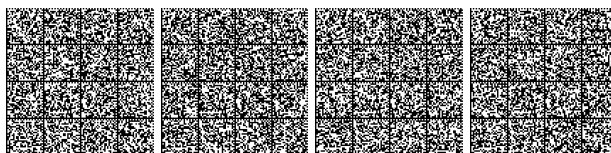
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Restituzione delle somme”;

b) all'alinea del comma 1 le parole: “decade dal diritto all'erogazione dei contributi per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità.” sono sostituite dalle seguenti: “ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale in caso di:”;

c) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 4/2013 dopo le parole: “con la Regione” sono inserite le seguenti: “, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalla Regione e gli altri enti privati a partecipazione regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, ai quali la Regione partecipa in misura maggioritaria”.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente: “5 bis. La Regione, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblica nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione.”.



Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relative alla finanza etica regionale

1. All'alinea del comma 26 dell'articolo 1 della l.r. 10/2006, le parole da: "Per gli interventi" a: "altri enti pubblici e privati" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli interventi di cui al comma 25, il fondo può essere incrementato da: somme appositamente versate da soggetti privati; somme provenienti da donazioni e lasciti; erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali locali e da altri enti pubblici e privati."

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche

1. Alla l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'articolo 20 le parole: "dell'otto per cento" sono sostituite dalle seguenti: "percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale";

b) al comma 6 dell'articolo 38 le parole: "dell'otto per cento" sono sostituite dalle seguenti: "percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale".

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 novembre 2014

ZINGARETTI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 13.

Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 del 30 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La Regione, al fine di migliorare l'inserimento sociale delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione, intende favorire la mobilità individuale ai residenti nel territorio regionale, attraverso la concessione di contributi per l'adattamento di veicoli da utilizzare per la loro mobilità.

Art. 2.

Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili e finanziabili con le risorse di cui alla presente legge si riferiscono a modifiche dell'allestimento interno e della carrozzeria, volte a migliorare o agevolare l'accesso della persona con disabilità a bordo del veicolo.

2. Resta fermo quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione.

Art. 3.

Soggetti ammessi ai contributi

1. Hanno titolo a chiedere i contributi di cui alla presente legge, per interventi di cui all'art. 2, oltre che il disabile, anche coloro che abbiano con lo stesso rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza.

Art. 4.

Compiti della giunta regionale

1. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce:

a) i criteri e le modalità di accesso ai contributi pari al venti per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti stabiliti dall'art. 5, comma 2;



b) il modello e le modalità delle domande per la richiesta di contributi di cui alla presente legge;

c) le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande, tra le quali:

1) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta;

2) dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non essere proprietario di altro veicolo adeguato a soddisfare le esigenze di mobilità di cui all'art. 2;

3) copia della carta di circolazione del veicolo riportante gli adattamenti;

4) verbale sanitario rilasciato dalle commissioni competenti dove si evinca la specifica disabilità di cui all'art. 1;

5) dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, dalla quale risulti il rapporto di parentela o convivenza.

Art. 5.

Limitazioni ed entità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge:

a) non sono cumulabili con altri contributi, previsti per le medesime finalità da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente;

b) competono per un solo veicolo nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data dell'intervento stesso. È possibile ottenere di nuovo il beneficio entro il quadriennio, nel caso in cui il veicolo oggetto del primo beneficio sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA). In caso di furto del veicolo oggetto del primo beneficio, il contributo regionale può essere richiesto nel quadriennio ed è erogabile al netto del rimborso assicurativo.

2. Per l'adattamento di un veicolo, il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo è fissato in 10.000,00 euro sul quale è previsto un rimborso pari al venti per cento della spesa sostenuta.

Art. 6.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui relativi risultati ottenuti nel favorire la mobilità alle persone con disabilità motoria. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale nella quale fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) il numero e la natura degli interventi di modifica degli automezzi;

b) l'analisi e il rendiconto delle risorse impegnate, con particolare attenzione ai singoli importi finanziati;

c) le considerazioni sull'impatto e sull'efficacia della legge;

d) le criticità emerse nell'attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale;

e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente normativa.

2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

3. I soggetti beneficiari del contributo forniscono le informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 «Interventi per la disabilità» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», di un apposito fondo denominato: «Fondo per la concessione di contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da gravi limitazioni della capacità di deambulazione» nel quale confluiscono, a decorrere dall'anno 2014, le risorse pari a 120.000,00 euro iscritte nel fondo speciale per le spese di parte corrente, di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti».

Art. 8.

Entrata in vigore

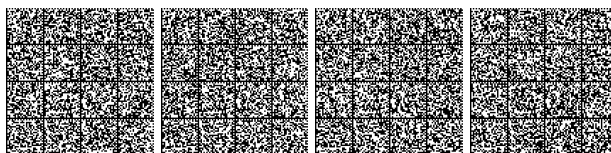
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 29 dicembre 2014

ZINGARETTI

15R00116



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 1.

Proroga termini e altre disposizioni urgenti.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo n. 2 del 14 gennaio 2015)*

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 1

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 16/3 del 23.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 08.01.2015, n. 1

Proroga termini e altre disposizioni urgenti
e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Modifiche all'articolo 55 della L.R. 2/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)) le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2015".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 85 della L.R. 15/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 85 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) le parole "alla data del 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle parole "alla data del 30 settembre 2014".

2. Al comma 9 dell'articolo 85 della L.R. 15/2004 le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2015".

Art. 3.

Modifiche alla L.R. 15/2011

1. Dopo l'articolo 2 della L.R. 27 maggio 2011, n. 15 "Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L.

29 settembre 2000, n. 300) e modifica all'articolo 67 della L.R. 1/2011" è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

(Soggetti esterni)

1. La Regione Abruzzo prevede criteri di premialità nei confronti delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni che adottano i modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con cui ha rapporti."

Art. 4.

Modifiche alla L.R. 39/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di *sci*) dopo le parole "aree sciistiche attrezzate da destinare a campi scuola" sono aggiunte le seguenti: ", a sede operativa di Scuola Sci".

2. Il comma 5 dell'articolo 6 della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

"5. Il mancato superamento della prova tecnica comporta la ripetizione di tale prova, nella sessione immediatamente successiva. Il mancato superamento della prova culturale o di quella didattica comporta la ripetizione di tali singole prove."

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 39/2012 dopo le parole "ha validità triennale" sono aggiunte le seguenti: "con l'aggiornamento professionale regolarmente effettuato".

4. Al comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 39/2012 dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

"e *bis*) tutti gli argomenti derivanti dalle ultime novità emerse sia in campo tecnico che in campo professionale."

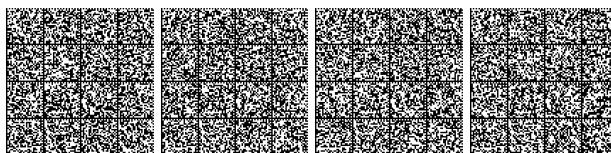
5. Al comma 7 dell'articolo 12 della L.R. 39/2012 dopo le parole "in materia di formazione, almeno di categoria C" sono aggiunte le seguenti: "o in caso di impedimento dello stesso, da un componente il Comitato Tecnico".

6. Alla lettera *c*) dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 13 della L.R. 39/2012 dopo le parole "dell'art. 12" sono inserite le seguenti: "senza diritto di voto".

7. Al comma 8 dell'articolo 13 della L.R. 39/2012 dopo le parole "che cura la segreteria del Comitato tecnico" sono aggiunte le seguenti: "o in caso di impedimento dello stesso, da un componente la sottocommissione".

8. Al comma 4 dell'articolo 15 della L.R. 39/2012 dopo le parole "e la loro posizione fiscale" sono aggiunte le seguenti: "allegando certificazione di attribuzione di numero di Partita Iva e copia della polizza di responsabilità civile".

9. La lettera *g*) del comma 5 dell'articolo 16 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente: "*g*) disciplina l'uso della divisa regionale indicando le caratteristiche della stessa e del distintivo della Regione Abruzzo nonché le modalità per l'identificazione dei maestri che sono approvati dalla Giunta regionale."



10. La lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 18 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente: "*d*) disponibilità di una sede operativa, dotata di segreteria e locali idonei all'accoglienza degli utenti, ubicata nell'area sciistica attrezzata di cui all'art. 2, comma 2;".

11. Al comma 1 dell'articolo 19 della L.R. 39/2012 dopo le parole "in regola con la normativa fiscale ed assicurativa" sono aggiunte le seguenti: "allegando certificazione di attribuzione di numero di Partita Iva e copia della polizza di responsabilità civile".

12. Al comma 1 dell'articolo 24 della L.R. 39/2012 dopo le parole "(AMSI) con il logo ed i colori della Regione Abruzzo." sono aggiunte le seguenti: "Per la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, sono comminate le sanzioni disciplinari di cui all'art. 17, comma 1 e dal Regolamento del Collegio regionale.".

Art. 5.

Aeroporto d'Abruzzo

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere interventi di sostegno e sviluppo dell'aeroporto d'Abruzzo per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse, può concedere temporanee anticipazioni di liquidità in favore della Società di gestione dello scalo SAGA SpA a titolo oneroso secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1, concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 19 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, sono a titolo oneroso, hanno natura temporanea e sono rimborsabili entro un arco temporale definito. Al fine di ottenere l'anticipazione di cui al comma 1 la Società SAGA SpA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita richiesta alla Regione Abruzzo corredata da un piano industriale quinquennale e relativo piano economico-finanziario asseverato dagli organi di controllo interno e di revisione contabile.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui agli articoli 2467 e 2497 quinques del codice civile.

4. La Giunta regionale propone entro sessanta giorni al Consiglio regionale una proposta di legge regionale finalizzata a dare attuazione al presente articolo.

Art. 6.

Modifica alla L.R. 12/2007

1. Alla lett. *c bis*) dell'articolo 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative", così come modificato dall'articolo 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive") le parole "l'anno 2014" sono sostituite con le parole "l'anno 2015".

Art. 7.

Modifiche all'articolo 46 della L.R. 11/1999

1. Al comma 7 dell'articolo 46 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi degli enti locali ed alle autonomie funzionali) le parole "tra un minimo del 5% e un massimo del 20% del valore dell'opera o di parte di essa" sono sostituite dalle seguenti: "tra un minimo di 20.000,00 euro e un massimo di 150.000,00 euro"; dopo le parole "dall'opera stessa" sono aggiunte le seguenti: "equivalenti alla sanzione stessa".

Art. 8.

Disciplina della fase transitoria dell'accreditamento della strutture socio sanitarie

1. Le strutture di cui all'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)) come modificata dalla legge regionale n. 3 del 12 gennaio 2012 e quelle che fino all'anno 2014 hanno erogato prestazioni socio sanitarie in esecuzione di "Progetti Obiettivo" approvati ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono continuare ad erogare le stesse prestazioni fino al 31.12.2015 in attesa della puntuale ridefinizione della normativa regionale di conclusione della fase di accreditamento delle medesime, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi.

Art. 9.

Modifica all'articolo 63 della L.R. 1/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012), le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole: "1° giugno 2015".

2. I commi da 3 a 14 dell'articolo 63 della L.R. 1/2012 trovano applicazione dal 1° giugno 2015.

Art. 10.

Proroga concessioni e contratti di servizio di trasporto pubblico locale

1. La Regione e gli Enti locali titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro in scadenza al 31 dicembre 2014 provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico fino all'affidamento dei servizi ai sensi del presente articolo e comunque per una durata non superiore ad un anno.



Art. 11.

Modifiche all'articolo 3 della L.R. 36/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) le parole “un Commissario Unico Straordinario, scelto tra i dirigenti regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, in possesso di adeguata professionalità,” sono sostituite con le seguenti: “un Commissario Unico straordinario, scelto tra i dirigenti e funzionari regionali, di enti e di società partecipate dalla Regione Abruzzo”.

Art. 12.

Modifiche all'articolo 3 della L.R. 132/1997

1. All'articolo 3 della L.R. 12 novembre 1997, n. 132 “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”, le parole “2. Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “2. Centri di Medicina dello Sport regolarmente autorizzati in rispetto della L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e successive modificazioni, Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale”.

Art. 13.

Modifiche all'articolo 56 della L.R. 10/2004

1. All'articolo 56, comma 2 della L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) e s.m.i., dopo le parole “annuali leggi di Bilancio” è inserito il seguente periodo: “; con Deliberazione della Giunta regionale, quota parte dello stanziamento annualmente iscritto sul medesimo capitolo di spesa, in misura non superiore al 10%, è destinata a sopperire alle esigenze di elaborazione di strumenti di programmazione faunistico-venatoria ed al funzionamento dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 5, comma 1 della presente legge”.

Art. 14.

Modifiche alla L.R. 45/2001 e disposizioni applicative

1. L'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del

Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Composizione)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri due componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano comprovate competenze ed esperienza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato ad un nome. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

4. L'elezione dei componenti del Comitato può essere delegata dalla Conferenza dei Capigruppo al Presidente del Consiglio regionale.”.

2. L'articolo 4 della L.R. 45/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Durata)

1. I componenti del Co.Re.Com durano in carica per la durata della Legislatura ed esercitano le funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante.

2. Il mandato decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa elezione del Comitato.

3. I componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili.

4. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale entro sessanta giorni lo sostituisce; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

5. Nel caso in cui il Comitato si riduca ad un solo componente, il Consiglio regionale procede al suo rinnovo integrale entro sessanta giorni dal verificarsi dell'ipotesi.”.



3. L'articolo 12 della L.R. 45/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Ai componenti ed al Presidente del Co.Re.Com. spetta una indennità di funzione mensile lorda nella misura pari rispettivamente al 10% ed al 35% dell'importo dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, come stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel Comune dell'Aquila o nel luogo in cui esso compie eventuale missione, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quelle di residenza o domicilio, è corrisposto il rimborso delle spese debitamente documentate per vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.”.

4. L'entrata in vigore del presente articolo comporta l'elezione del nuovo Comitato secondo le attuali disposizioni legislative e la decadenza del Comitato in carica.

5. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

6. Sono o restano abrogati gli articoli 8 e 21 della L.R. 45/2001.

Art. 15.

Disposizioni in materia di economia ittica

1. Con Deliberazione della Giunta regionale le risorse stanziare sul capitolo 142330 del bilancio 2015, denominato “Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - fondi regionali - L.R. 5.8.2004, n. 22”, sono destinate, nel limite di Euro 200.000,00, ad integrare, maggiorandolo, il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 17, comma 7 della L.R. 10.1.2013, n. 2, a favore dei lavoratori marittimi imbarcati in esso individuati.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 Gennaio 2015

D'ALFONSO

(Omissis).

15R00073

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 2.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 - 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 speciale del 23 gennaio 2015)

PROMULGA N. 2

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 16/1 del 23 dicembre 2014;

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

Rifinanziamento di leggi regionali

1. Ai sensi della lettera *b)* del punto 7 dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», è autorizzato



il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali per un importo pari a quello riportato nell'«Allegato 1».

Art. 2.

Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno di cui all'«Allegato 2».

Art. 3.

Disposizioni per la realizzazione della Programmazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020

1. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al POR FESR Abruzzo 2014-2020 è iscritta nel capitolo di spesa 02.02.010 - 12484, denominato «Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e nazionali», del bilancio pluriennale regionale.

2. Lo stanziamento del capitolo di spesa di cui al comma 1 è definito con legge regionale tenuto conto di quanto indicato nel piano finanziario del Programma POR FESR Abruzzo 2014-2020. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, è pari ad € 2.335.448,73 per l'anno 2015, € 2.382.205,71 per l'anno 2016 ed € 2.429.892,14 per l'anno 2017.

3. La quota del cofinanziamento regionale di cui ai commi 1 e 2 potrà essere ripartita tra capitoli di spesa appositamente istituiti per la contabilizzazione per settori di intervento delle risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 4.

Disposizioni per la realizzazione della Programmazione del PO FSE Abruzzo 2014-2020

1. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al PO FSE Abruzzo 2014-2020 è iscritta nel capitolo di spesa di nuova istituzione 11.02.004 - 52102, da denominare «Finanziamento regionale per l'attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020», del bilancio pluriennale regionale.

2. Lo stanziamento del capitolo di spesa di cui al comma 1 è definito con legge regionale tenuto conto di quanto indicato nel piano finanziario del Programma PO FSE Abruzzo 2014-2020. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 è pari ad € 1.677.888,60 per l'anno 2015,

€ 2.034.946,80 per l'anno 2016 ed € 3.139.377,00 per l'anno 2017.

3. Per la contabilizzazione delle risorse provenienti dall'Unione Europea e dal Fondo di rotazione statale relative al Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020 sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:

a) capitolo di entrata 04.04.001 - 44100, da denominare «Assegnazione comunitaria (FSE) per l'attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020»;

b) capitolo di entrata 04.03.002 - 44101, da denominare «Assegnazione statale (FDR) per l'attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020»;

c) capitolo di spesa 11.02.004 - 52100, da denominare «Finanziamento comunitario (FSE) per l'attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020»;

d) capitolo di spesa 11.02.004 - 52101, da denominare «Finanziamento statale (FDR) per l'attuazione del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020».

4. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli di cui al comma 3 sono iscritti, anche mediante variazione con provvedimento amministrativo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 3/2002, sulla base dei dati riportati nel piano finanziario del Programma Operativo.

Art. 5.

Disposizioni per la realizzazione del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020

1. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è iscritta nel capitolo di spesa di nuova istituzione 07.02.016 - 102418, da denominare «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Cofinanziamento regionale», del bilancio pluriennale regionale.

2. L'iscrizione dello stanziamento è disposta con legge regionale tenuto conto di quanto indicato nel piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 è pari ad € 9.581.975,00 per l'anno 2015, € 9.602.450,00 per l'anno 2016 ed € 9.623.250,00 per l'anno 2017.

Art. 6.

Disposizioni per la realizzazione della Programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e Pesca 2014-2020

1. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e Pesca 2014-2020 è iscritta nel capitolo di spesa di nuova istituzione 08.02.021 - 142352, da denominare «Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Cofinanziamento regionale», del bilancio pluriennale regionale.

2. Lo stanziamento del capitolo di spesa di cui al comma 1 è definito con legge regionale tenuto conto di



quanto indicato nel piano finanziario del Programma PO F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 è pari ad € 331.633,00 per l'anno 2015, € 331.633,00 per l'anno 2016 ed € 331.633,00 per l'anno 2017.

3. Per la contabilizzazione delle risorse provenienti dall'Unione Europea e dallo Stato relative alla programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e Pesca 2014-2020 sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:

a) capitolo di entrata 04.04.001 - 44350, da denominare «Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota comunitaria»;

b) capitolo di entrata 04.03.002 - 44351, da denominare «Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota Stato»;

c) capitolo di spesa 08.02.021 - 142350, da denominare «Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota comunitaria»;

d) capitolo di spesa 08.02.021 - 142351, da denominare «Programma Operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota Stato».

4. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli di cui al comma 3 sono iscritti, anche mediante variazione con provvedimento amministrativo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 3/2002, sulla base dei dati riportati nel piano finanziario del Programma Operativo.

Art. 7.

Disposizioni per la contabilizzazione dei flussi finanziari relativi alle operazioni di indebitamento

1. Per la contabilizzazione dei flussi finanziari inerenti i contratti di derivati posti in essere dalla Regione Abruzzo, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) capitolo di spesa 16.03.002 - 313110, da denominare «Spese derivanti dalla sottoscrizione di derivati di ammortamento»;

b) capitolo di spesa 16.01.002 - 311710 denominato «Spese derivanti da contratti di derivato finanziario».

2. La contabilizzazione dei flussi finanziari in entrata derivanti dai contratti di derivato posti in essere dalla Regione Abruzzo è effettuata mediante il capitolo di entrata 03.05.001 - 35000, denominato «Entrate derivanti da contratti di swap relativi alle operazioni di emissione di prestiti obbligazionari».

3. Lo stanziamento dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 viene determinato annualmente con la legge di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 3/2002, le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti dei capitoli di cui al presente articolo e del capitolo di spesa 16.01.002 - 311730, denominato «Interessi pas-

sivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento», per la contabilizzazione delle operazioni di pagamento della rate di rimborso dei prestiti e dei flussi finanziari relativi ai contratti di derivato in essere.

Art. 8.

Disposizioni in materia di entrate regionali

1. Per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono destinate al finanziamento dei programmi di metanizzazione del territorio regionale discendenti dalla L.R. 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione dei contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), dalla L.R. 23 dicembre 1999, n. 141 (Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e dalla L.R. 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo) per l'importo di € 4.500.000,00.

2. Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste all'art. 93, comma 8 ter, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), nonché secondo le disposizioni previste dall'articolo 1 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze delle acque pubbliche) e le disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 22 ottobre 2013, n. 37 (Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1).

3. Per il triennio la previsione di competenza del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato «Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - art. 86 del decreto legislativo 112/98», è fissata in € 12.500.000,00.

Art. 9.

Disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di cui all'art. 45 del D.L. 66/2014

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio per la ridefinizione ed iscrizione degli stanziamenti di bilancio conseguenti alle procedure di cui all'articolo 45 (Ristrutturazione del debito regionale) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante «Misure urgenti per la



competitività e la giustizia sociale», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità di cui all'articolo 25 della L.R. 3/2002.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per le finalità di riduzione dell'indebitamento regionale, le differenze legate alla modifica degli stanziamenti di bilancio sono destinate al piano di rientro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 118/2011.

Art. 10.

Spese per il laboratorio di analisi regionale

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività del laboratorio di analisi regionale di Avezzano, quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 02.01.007 - 11447 dello stanziamento di competenza 2015 del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, per l'importo pari a € 40.000,00, sono destinate al sostenimento delle spese di funzionamento del laboratorio per l'esercizio corrente.

2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'erogazione della spesa mediante la Direzione regionale o il Dipartimento competente in materia di Politiche agricole.

Art. 11.

Interventi in materia di turismo e cultura

1. Le risorse finanziarie residue dei PAIN - Quota Mezzogiorno ai sensi della deliberazione CIPE dell'11 luglio 2012, n. 78 di cui alle DGR n. 230 del 31 marzo 2014 e DGR n. 465 dell'8 luglio 2014 con riferimento all'intervento denominato «Progetto di rifunzionalizzazione del Castello Della Monica di proprietà comunale» per un costo di € 2.114.494,00, sono finalizzate dalla Giunta regionale alla realizzazione del predetto intervento.

Capo II

PATTO DI STABILITÀ

Art. 12.

Patto di stabilità interno

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2015, la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale coordina mediante i relativi Servizi Bilancio e Ragioneria Generale l'assunzione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all'interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'Ente Regione.

Art. 13.

Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali

1. Gli enti locali che hanno acquisito il personale delle ex Comunità Montane, anche in attuazione del procedimento di liquidazione di cui alla L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, beneficiano prioritariamente di quanto previsto dal presente articolo.

2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

3. In applicazione del comma 2, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative in attuazione dei commi 2 e 3.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Norma Finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio pluriennale di previsione 2015-2017.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

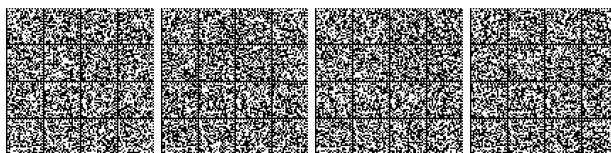
L'Aquila, 20 gennaio 2015

D'ALFONSO



Allegato 1
Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali

Legge regionale			Oggetto	Capitolo	UPB	Importo in €		
N.	Anno	Articolo				2015	2016	2017
6	2005	230	Spese per l'espletamento delle elezioni regionali.	11419	14.01.002	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	2011		Spese per la manutenzione e il noleggio di fotocopiatrici, stampanti e apparecchiature multifunzione	11420	02.01.007	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 200.000,00
6	2005		Spese per l'Osservatorio Elettorale	11469	14 01 002	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
11	1998	4	Spese per supporto, funzionamento e rappresentanza della sede di Bruxelles	11470	02.01.007	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
2	2013		Contributo a titolo di quota associativa alla Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ	11524	02.02.001	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
6	2005	150 bis	Trasferimento alle province per il trasporto e l'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole medie superiori ed università	41516	10.01.001	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
70	1999		Interventi a sostegno della scuola a domicilio	71518	13.01.003	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
131	1998		Contributo alle Province per interventi in favore dei ciechi e dei sordomuti	71571	13.01.005	€ 240.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
2	2013		Contributo straordinario per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio Assistenziale - L.R. 10 dicembre 2010, n. 58	71602	13.01.003	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
95	1999		Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o socio-assistenziali per disabili	71630	13.01.005	€ 108.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00
95	1999		Contributi alle Associazioni ANFFAS	71645	13.01.005	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
19	1998		Interventi in materia di dipendenza dal tabagismo	81422	12.01.022	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
6	2005	201	Spese relative agli accordi integrativi della medicina convenzionata	81470	12.01.001	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
117	1997		Istituzione del centro regionale della psicosi infantile	81527	12.01.001	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
29	1998		Provvidenza a favore dei nefropatici per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare	81592	12.01.001	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
28	2013	5	Celebrazioni centenario terremoto Marsica	151305	05.01.003	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
15	2004		Spese per il funzionamento della Sezione regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici	151422	05.01.022	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
81	1998		Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo	151532	05.01.019	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
33	2006	11	Adesione all'Associazione ITACA	151603	05.01.007	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00



Allegato 2
Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno

Provvedimento		Oggetto	Capitolo	UPB	Importo in €		
L.R.	Anno				2015	2016	2017
49	1995	Contributo al Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi, per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti	71525	13.01.005	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
56	1990	Contributo a favore della Delegazione Regionale Corpo soccorso Alpino - L.R. 30.4.1990, n.56.	71620	13.01.005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
88	1982	Contributi alle Sedi provinciali abruzzesi dell'associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - L.R. 9.12.1982, n.88 e succ. modifiche ed integrazioni	71626	13.01.005	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
30	1990	Provvidenze per la sezione Provinciale dell'Unione Italiana Ciechi di Teramo - L.R. 3 aprile 1990, n. 30.	71628	13.01.005	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
20	2000	Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva	92401	10.02.002	€ 7.123,10	€ 6.406,95	€ 6.406,95
70	1998	Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi Enti - L.R. 7.6.1996, n. 36 e L.R. 12.8.1998, n. 70	102396	07.02.005	€ 157.974,00	€ 157.974,00	€ 63.364,46
29	2006	Contributo al Comune di Giulianova per la prevenzione dei dissesti idrogeologici	152203	05.02.002	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
72	1999	Contributi per la mobilità' ciclistica ai sensi della L. 19.10.1998, n. 366 - D.M.7.6.2000.	152305	04.02.001	€ 336.017,08	€ 77.313,50	€ 77.313,50
76	2000	Contributi per la costruzione e il riattamento di servizi educativi	152311	04.02.001	€ 102.017,37	€ 102.017,37	€ 102.017,37
73	2000	Contributi in conto capitale in favore dei comuni di fascia demografica 01	152312	04.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
72	1999	Contributi per il finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge n. 366/98 - L.R.14.9.1999, N.72.	152321	04.02.001	€ 503.598,16	€ 503.598,16	€ 433.934,92
62	1982	Contributo in conto interessi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale e provinciale - L.R. 27.8.1982, n. 62 (QUOTA 1983).	152326	04.02.001	€ 16.500,00	€ 1.930,00	€ 0,00
115	2000	Contributi agli enti locali per interventi di edilizia scolastica - L.R.20.12.2000, N.115.	152373	10.02.001	€ 2.012.834,45	€ 2.012.834,45	€ 1.953.523,53
128	1997	Interventi in materia di parcheggi	152377	04.02.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
		Contributi in annualità per la ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici - Art. 92 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.	152414	04.02.001	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
19	1985	Contributo costante trentacinquennale all'Opera Juventutis di Pescara	152420	04.02.001	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 2 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 - 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015)» (in questo stesso Bollettino)

(Omissis).

15R00080



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 6/Reg.

Linee Guida per l'anno 2014 per il concorso alla spesa della quota di compartecipazione a carico dell'utente e/o del Comune di residenza per le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 del 31 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visto gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale — V Commissione — n. 1 del 4 dicembre 2014

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli indirizzi per il concorso alla spesa della quota di compartecipazione a carico dell'utente e/o del Comune di residenza dello stesso per le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, in attuazione dei decreti del Commissario *ad acta* per il Piano di rientro sanitario dell'anno 2014, nn. 91, 92, 103, 104, 105 mediante i quali sono state definite le tipologie di prestazioni socio-sanitarie con le relative quote percentuali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dell'utente o del Comune di residenza dello stesso, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).

2. Il presente Regolamento ha l'obiettivo di assicurare il diritto alla tutela della salute e all'accesso alle prestazioni, garantendo cure gratuite agli indigenti, ai sensi degli articoli 32 e 38 della Costituzione.

Art. 2.

Tipologie di prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione

1. Le tipologie di prestazioni socio-sanitarie, di cui ai decreti dell'anno 2014, nn. 91, 92, 103, 104, 105 del Commissario *ad acta* per il Piano di rientro sanitario, soggette all'obbligo di compartecipazione sono:

a) prestazioni riabilitative semiresidenziali e residenziali di lungodegenza (mantenimento), in favore di disabili gravi, erogate dalle strutture ex art. 26 legge 833/78 (decreto del Commissario *ad acta* 8 agosto 2014, n. 92, così come modificato dal decreto del Commissario *ad acta* 18 settembre 2014, n. 103);

b) prestazioni residenziali, in favore di disabili, anziani non autosufficienti e pazienti affetti da morbo di Alzheimer/demenze, erogate dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) (Decreto Commissario *ad acta* 18 settembre 2014, n. 105);

c) prestazioni residenziali in favore di persone inabili non curabili a domicilio e anziani non autosufficienti, disabili fisici, psichici, sensoriali, anormali psichici, erogate da strutture riconducibili attualmente alle Residenze Assistenziali (R.A.) (Decreto Commissario *ad acta* 13 agosto 2014, n. 91, così come modificato dal decreto Commissario *ad acta* 18 settembre 2014, n. 104);

d) prestazioni socio-riabilitative residenziali in favore di persone con problemi psichiatrici, erogati da strutture a più alta/minore intensità assistenziale (Struttura semiprotetta – Casa famiglia di cui alle tipologie degli Allegati B e C della del. giunta reg. 877/2001) (Decreto Commissario *ad acta* 13 agosto 2014, n. 91, così come modificato dal decreto Commissario *ad acta* 18 settembre 2014, n. 104).

Art. 3.

Definizione delle quote sociali a carico del Comune e/o degli utenti

1. Il costo delle prestazioni, alla luce dei decreti di cui all'art. 2, sono riepilogate nella successiva tabella, che definisce altresì la quota sociale giornaliera che dovrà essere presa a riferimento dai Comuni e dagli utenti.



Tabella 1 - Tariffario delle prestazioni socio-sanitarie e ripartizione quote

Codice Tipologia prestazione	Target	Quota sociale gg. a carico utente/Comune	Quota sanitaria gg. a carico SSR	Totale
A. Prestazioni riabilitative semiresidenziali e residenziali di lungodegenza (mantenimento)				
A.1. Prestazioni riabilitative semiresidenziali	Disabile grave	€ 26,30 (30%)	€ 61,37 (70%)	€ 87,67
A.2. Prestazioni riabilitative semiresidenziali	Disabile medio grave	€ 20,23 (30%)	€ 47,21 (70%)	€ 67,44
A.3. Prestazioni riabilitative residenziali	Disabile grave	€ 43,40 (30%)	€ 101,14 (70%)	€ 144,48
A.4. Prestazioni riabilitative residenziali	Disabile medio grave	€ 33,34 (30%)	€ 77,8 (70%)	€ 111,14
A.5. Prestazioni riabilitative residenziali	Disabile grave privo del sostegno familiare	€ 86,69 (60%)	€ 57,79 (40%)	€ 144,48
A.6. Prestazioni riabilitative residenziali	Disabile medio grave privo del sostegno familiare	€ 66,68 (60%)	€ 44,46 (40%)	€ 111,14
B. Prestazioni residenziali erogate in R.S.A.				
B.1. Prestazioni residenziali in R.S.A. 1° Fascia	Anziani non autosufficienti	€ 38,65 (50%)	€ 38,65 (50%)	€ 77,30
B.2. Prestazioni residenziali in R.S.A. 2° Fascia	Anziani non autosufficienti	€ 43,93 (50%)	€ 43,93 (50%)	€ 87,86
B.3. Prestazioni residenziali in R.S.A. 3° Fascia	Anziani non autosufficienti	€ 52,345 (50%)	€ 52,345 (50%)	€ 104,69
B.4. Prestazioni residenziali in R.S.A. 1° Fascia	Disabili	€ 23,19 (30%)	€ 54,11 (70%)	€ 77,30
B.5. Prestazioni residenziali in R.S.A. 2° Fascia	Disabili	€ 26,36 (30%)	€ 61,50 (70%)	€ 87,86
B.6. Prestazioni residenziali in R.S.A. 3° Fascia	Disabili	€ 31,40 (30%)	€ 73,29 (70%)	€ 104,69
B.7. B.2. Prestazioni residenziali in R.S.A. 1° Fascia	Pazienti affetti da morbo di Alzheimer/demenze	€ 50,11 (50%)	€ 50,11 (50%)	€ 100,22
B.8. Prestazioni residenziali in R.S.A. 2° Fascia	Pazienti affetti da morbo di Alzheimer/demenze	€ 54,09 (50%)	€ 54,09 (50%)	€ 108,18
C. Prestazioni residenziali erogate in R.A.				
C.1. Prestazioni residenziali in R.A.	Inabili non curabili a domicilio/anziani non autosufficienti	€ 35,375 (50%)	€ 35,375 (50%)	€ 70,75
C.2. Prestazioni residenziali in R.A.	Disabili fisici, psichici, sensoriali privi di sostegno familiare	€ 52,68 (60%)	€ 35,12 (40%)	€ 87,80
D. Prestazioni socio-riabilitative residenziali erogate in strutture semiprotette/case famiglia				
D.1. Prestazioni socio-riabilitative residenziali a più alta intensità assistenziale (Allegato B del. giunta reg. 877/2001)	Persone con problemi psichiatrici	€ 48,96 (60%)	€ 32,64 (40%)	€ 81,60
D.2. Prestazioni socio-riabilitative residenziali a minore intensità assistenziale (Allegato C del. giunta reg. 877/2001)	Persone con problemi psichiatrici	€ 45,55 (60%)	€ 30,37 (40%)	€ 75,92



2. In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, le prestazioni riabilitative ex art. 26 (Codice A) ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali in fase intensiva ed estensiva, e quelle rese nei casi di responsività minimale, restano a carico al 100% al Servizio Sanitario Regionale. Rientrano, pertanto, nel regime di compartecipazione esclusivamente le prestazioni riabilitative semiresidenziali e residenziali in fase di lungo assistenza (mantenimento).

Art. 4.

Disabilità grave

1. Per “disabili gravi” si intendono le persone con disabilità in possesso della certificazione di situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Per “persone con disabilità media, grave o non autosufficiente” si intendono, comunque, le persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). La condizione di “non autosufficienza” è altresì accertabile dall’Unità di valutazione multidimensionale.

2. Per “disabili privi del sostegno familiare” si intendono i disabili, che abbiano perso il sostegno per decesso o per malattia o per abbandono di tutti i familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice civile, inteso come assenza naturale e giuridica o come ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, previo accertamento di tale condizione da parte del Servizio sociale professionale e/o dell’Unità di valutazione multidimensionale. Per i disabili non rientranti in tale casistica, si applicano le tariffe e le percentuali già stabilite per i disabili a seconda della fascia di appartenenza.

Art. 5.

Compartecipazione alla spesa da parte del Comune e criteri di applicazione dell’ISEE

1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e del relativo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

del 7 novembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 (Supplemento ordinario n. 87) del 17 novembre 2014 si determina la compartecipazione alla spesa da parte del Comune.

2. Le soglie ISEE per la compartecipazione alla spesa da parte del Comune della quota sociale giornaliera residenziale e semiresidenziale sono fissate in 3 tipologie:

a) non superiore a € 13.000,00 per adulti disabili non coniugati e senza figli con reddito ISEE riferito al solo assistito;

b) non superiore a € 20.000,00 per adulti disabili (coniugati e/o con figli) e anziani non autosufficienti (coniugati e/o con figli) con reddito ISEE riferito al nucleo familiare ristretto (art. 6, comma 2, d.p.c.m. 159/2013);

c) non superiore a € 30.000,00 per minori con disabilità con reddito ISEE riferito al nucleo familiare.

3. Nel caso in cui il nucleo familiare ristretto di cui alla tipologia 2, del successivo comma 5, sia monoreddito, poiché con l’ingresso in struttura residenziale di un suo componente possono insorgere difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o al figlio convivente, privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente, si applica all’assistito una soglia di esenzione incrementata del 50% (€ 30.000,00). Conseguentemente gli scaglioni individuati al successivo comma 5 seguono lo stesso criterio della tipologia 3.

4. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’art. 3 del d.p.c.m.159/2013, se più favorevoli per il beneficiario.

5. Per il calcolo dell’ammontare della compartecipazione dovuta dall’assistito nei casi in cui la valutazione della sua situazione economica sia superiore ai valori sopra determinati, si applica il metodo della progressività lineare sulla base dei scaglioni di ISEE, secondo quanto previsto nelle successive tabelle distinte per tipologia.



Tipologia 1. Adulti disabili non coniugati e senza figli: ISEE solo assistito

N. Scaglione	da ISEE	a ISEE	Percentuale di compartecipazione dell'utente
1	€ 13.001,00	€ 15.500,00	20%
2	€ 15.501,00	€ 18.000,00	40%
3	€ 18.001,00	€ 20.500,00	60%
4	€ 20.501,00	€ 23.000,00	80%
5	€ 23.001,00	-----	100%

Tipologia 2. Adulti disabili e anziani non autosufficienti (coniugati e/o con figli): ISEE nucleo familiare ristretto

N. Scaglione	da ISEE	a ISEE	Percentuale di compartecipazione dell'utente
1	€ 20.001,00	€ 24.000,00	20%
2	€ 24.001,00	€ 28.000,00	40%
3	€ 32.001,00	€ 36.000,00	60%
4	€ 36.001,00	€ 40.000,00	80%
5	€ 40.001,00	-----	100%

Tipologia 3. Minori con disabilità: ISEE del nucleo familiare

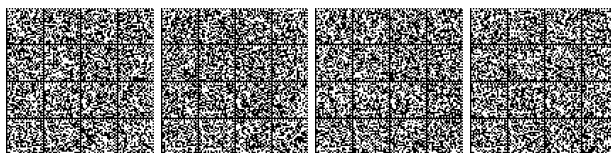
N. Scaglione	da ISEE	a ISEE	Percentuale di compartecipazione dell'utente
1	€ 30.001,00	€ 35.000,00	20%
2	€ 35.001,00	€ 40.000,00	40%
3	€ 40.001,00	€ 45.000,00	60%
4	€ 45.001,00	€ 50.000,00	80%
5	€ 50.001,00	-----	100%

Art. 6.*Definizione delle quote sociali a carico dell'utente e del Comune*

1. Le quote di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente e del Comune sono differenziate a seconda del regime: residenziale e semiresidenziale.

Art. 7.*Prestazioni in regime residenziale*

1. Le prestazioni e le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite dall'utente per le sue esigenze di assistenza e accompagnamento sono utilizzate per il pagamento della quota di compartecipazione, fatta salva la "quota garantita" del 20% del trattamento minimo pensionistico I.N.P.S., da lasciare in disponibilità all'assistito, dal momento che la prestazione di tipo residenziale prevede una totale presa in carico dello stesso e comunque fino alla concorrenza massima della quota sociale corrispondente. L'utente compartecipa alla spesa attraverso il versamento integrale anche dell'eventuale indennità di accompagnamento e di ogni altra indennità o prestazione di natura previdenziale e assistenziale, percepita per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e assistenza. Laddove l'utilizzo di queste risorse non vada a coprire l'intero costo della quota sociale, la compartecipazione sulla parte residuale è calcolata attraverso l'ISEE con le modalità descritte all'art. 5.



2. Nel caso in cui la quota come determinata al comma 1 a carico dell'utente non fosse sufficiente al pagamento della spesa a suo carico, così come stabilita nei decreti commissariali, la quota residua viene pagata dal Comune di residenza, se il reddito ISEE netto finale risulta inferiore alle soglie fissate per l'intero importo residuo oppure, nel caso di superamento delle soglie, con l'applicazione - sull'importo residuo - degli scaglioni secondo la percentuale di cui alla tabella dell'art. 5.

3. Laddove l'utente disabile o non autosufficiente avente diritto all'indennità di accompagnamento o di altro assegno finalizzato all'assistenza non riceva l'assegno mensile o per averlo sospeso o per non aver mai presentato domanda, la struttura accreditata ospitante e i familiari o tutori o amministratori di sostegno dell'assistito devono assistere l'utente per ripristinare o attivare presso l'I.N.P.S. l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e/o di altro assegno previsto per il beneficiario, a pena di non riconoscimento della compartecipazione da parte del Comune e del rimborso da parte della Regione su tale quota. Il ritardo o la mancata conferma del diritto all'indennità di accompagnamento da parte dell'I.N.P.S. sarà oggetto di verifica da parte del Comune, dell'Azienda A.S.L. e della Regione sull'effettiva esigibilità della prestazione richiesta.

4. Nel caso dell'utente minorenni accolto a regime residenziale, qualora il reddito annuale ISEE del nucleo familiare sia inferiore alla soglia prevista dall'art. 5, il Comune copre la quota di compartecipazione dell'utente per l'intero importo, detratta l'indennità di accompagnamento ed eventuali altri assegni percepiti dal minore, che concorrono al pagamento della compartecipazione, fermo restando il diritto alla quota garantita. Nel caso di superamento della soglia minima, il Comune applicherà gli scaglioni di progressività della compartecipazione per i minori con disabilità, come definiti all'art. 5. La compartecipazione dell'utente minorenni non si applica nel caso di ricovero disposto dall'Autorità giudiziaria.

Art. 8.

Prestazioni in regime semiresidenziale

1. La determinazione della quota per il regime semiresidenziale per l'utente adulto va effettuata tenendo conto di quanto previsto per le soglie fissate all'art. 5. In tal caso la quota ISEE corrispondente si considera come soglia di esenzione totale dalla compartecipazione.

2. Nel caso dell'utente minorenni accolto in regime semiresidenziale, qualora il reddito annuale ISEE del

nucleo familiare sia inferiore alla soglia minima prevista all'art. 5, il Comune copre la quota di compartecipazione dell'utente per l'intero importo.

Art. 9.

Decorrenza della compartecipazione

1. Sulla base di quanto stabilito dai decreti del Commissario *ad acta*, la compartecipazione dell'utente e/o del Comune decorre dal 1° ottobre 2014 per le prestazioni riabilitative residenziali e semiresidenziali, per le prestazioni residenziali erogate in R.A., per le prestazioni socio-riabilitative residenziali erogate in strutture semiprotette/case famiglia a bassa intensità assistenziale, e dal 1° novembre 2014 per le prestazioni residenziali in R.S.A.

Art. 10.

Comune di residenza

1. Il Comune tenuto alla contribuzione della spesa è il Comune dove l'utente aveva la residenza prima dell'inizio delle prestazioni residenziali o semiresidenziali. Il Comune deve essere preventivamente informato da parte dell'utente e della Struttura accreditata al fine dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della legge 328/2000.

Art. 11.

Concorso alla spesa da parte della Regione

1. Al fine del concorso regionale alla spesa, la Regione Abruzzo si impegna a garantire il rimborso ai Comuni del 100% della spesa effettivamente sostenuta per la compartecipazione per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2014 per le R.A. e per il periodo 1° novembre - 31 dicembre 2014 per le R.S.A.

2. Il Comune deve inviare il rendiconto alla Direzione Politiche Sociali della Regione Abruzzo entro il 31 gennaio 2015.

Art. 12.

Modalità di richiesta di compartecipazione dell'utente al Comune

1. L'utente, assistito dalla Struttura accreditata o da un familiare (nel caso del minore da chi esercita la potestà), al fine di ricevere l'eventuale contributo da parte del Comune, deve richiedere al Comune di residenza, di cui all'art. 10, il consenso preventivo alla comparteci-



pazione presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica dell'ISEE, al fine di consentire al Comune di stabilire la quota di compartecipazione alla spesa.

2. L'utente, per il quale è già intervenuta la presa in carico, alla data di decorrenza della compartecipazione di cui all'art. 11, è comunque tenuto a richiedere il consenso al Comune di residenza presentando la Dichiarazione ISEE, con l'assistenza della Struttura accreditata ospitante e/o della famiglia, al fine di stabilire correttamente la quota di compartecipazione alla spesa.

3. Il Comune, sulla base della documentazione presentata, accerta l'effettiva sussistenza del diritto alla compartecipazione e procede al calcolo delle relative quote.

Art. 13.

Modalità di fatturazione da parte della Struttura accreditata ospitante

1. Nel caso di accertato diritto alla compartecipazione da parte del Comune per gli utenti al di sotto delle soglie e degli scaglioni ISEE previsti, la struttura accreditata ospitante fattura:

a) la quota di competenza del Servizio Sanitario Regionale alla A.S.L. territorialmente competente, stabilita secondo la percentuale della Tabella 1 dell'art. 3, comma 1;

b) la quota sociale percentualmente residua a carico dell'utente/Comune direttamente all'utente per quanto concerne la quota da lui dovuta e come rilevata dal Comune con il calcolo di cui agli articoli 7 e 8;

c) la quota sociale restante direttamente al Comune.

2. Nel caso di superamento delle soglie e degli scaglioni ISEE previsti, la struttura accreditata ospitante fattura:

a) la quota di competenza del Servizio Sanitario Regionale alla A.S.L. territorialmente competente, stabilita secondo la percentuale della Tabella 1, di cui all'art. 3, comma 1;

b) la quota sociale a carico dell'utente/Comune direttamente all'utente stesso.

3. Il Comune verifica con la A.S.L. nella quale è ubicata la struttura accreditata ospitante, se l'utente ha fruito delle prestazioni per le quali è dovuta la contribuzione.

Art. 14.

Disposizioni transitorie riferite all'anno 2014

1. Nelle more di attuazione delle presenti Linee Guida, al fine di agevolare il compito dei Comuni per l'accertamento del diritto alla compartecipazione e di garantire la continuità assistenziale degli utenti anche tenendo conto del contemporaneo processo di riconversione delle strutture residenziali, i Comuni, per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2014 per le R.A. e per il periodo 1 novembre - 31 dicembre 2014 per le R.S.A., copriranno la quota di compartecipazione per l'intero importo della quota sociale di cui alla Tabella 1, in temporanea deroga all'applicazione dell'ISEE, detratta la "quota alberghiera a carico dell'ospite" già in precedenza versata dall'utente, dai familiari e/o dai Comuni o da altri enti, ai sensi della del. giunta reg. 661/2002 e della del. giunta reg. 662/2002 relativamente alle prestazioni rese dalle Residenze Assistenziali (R.A.) e dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).

2. In via transitoria, per l'anno 2014, la struttura accreditata fattura la quota di competenza del S.S.R. direttamente alla A.S.L. e la quota sociale restante direttamente al Comune, previa verifica da parte del Comune dell'effettiva condizione che dà origine all'applicazione della quota richiesta dalla Struttura, secondo le tariffe della Tabella 1. Le R.A. e le R.S.A. detraggono dalla quota sociale spettante al Comune la "quota alberghiera a carico dell'ospite", già sostenuta antecedentemente all'entrata in vigore dei decreti del Commissario *ad acta* dell'anno 2014, nn. 91, 92, 103, 104, 105, da parte dei degli utenti (e/o familiari e/o dal Comune e/o da altri Enti) ai sensi della del. giunta reg. 661/2002 e della del. giunta reg. 662/2002, che deve essere fatturata direttamente all'utente.

3. In ogni caso, già dall'ultimo trimestre dell'anno 2014, le indennità di accompagnamento, se percepite, dovranno essere versate dall'utente o dai familiari alla struttura sanitaria (ivi comprese le strutture ex art. 26 rientranti nella disciplina della compartecipazione), che procederà alla loro fatturazione direttamente all'utente ricoverato a regime residenziale, detraendole dalla quota sociale a carico del Comune.



Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è uno strumento sperimentale per la gestione transitoria del sistema della compartecipazione alla spesa sociale per le prestazioni socio-sanitarie. A regime, il sistema sarà, infatti, ricondotto alla gestione decentrata da parte dei Comuni e degli ambiti territoriali sociali, all'interno della nuova programmazione.

2. Il Regolamento si applica per la compartecipazione alla spesa a carico degli utenti residenti in un Comune della Regione Abruzzo individuato ai sensi dell'art. 10 e ospiti in strutture sanitarie aventi sede sul territorio della Regione Abruzzo.

3. Per le medesime prestazioni erogate in strutture extra regionali, a favore di cittadini residenti in un Comune della Regione Abruzzo, la Regione concorrerà al pagamento con le modalità di cui al presente Regolamento e comunque nel limite massimo delle tariffe previste dalla disciplina regionale vigente.

D'ALFONSO

15R00137

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 51.

Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), 35/2014 in materia di convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e interventi per le emergenze di viabilità regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - speciale - n. 147 del 30 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 15/7 del 16 dicembre 2014;

Promulga:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 143/1997

1. Al comma 5 dell'art. 15-ter, al comma 5 dell'art. 15-quinquies, al comma 2 dell'art. 15-sexies, al comma 1 dell'art. 15-septies, al comma 1 dell'art. 15-opties della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) dopo le parole «di cui al vigente art. 21, comma 5, della legge regionale n. 10/2008», ovunque compaiano, sono aggiunte le parole «nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008))), avviate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'art. 27 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)).».

Art. 2.

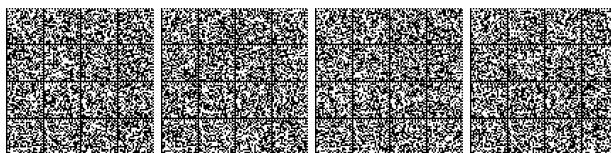
Norma di invarianza finanziaria

1. L'art. 1 della presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La copertura finanziaria è assicurata mediante gli stanziamenti previsti nella legge regionale n. 143/1997.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 35/2014

1. Il comma 9 dell'art. 31 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 35 (Modifiche alla legge regionale n. 77/1999 «Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo», alla legge regionale n. 9/2000 «Istituzione dell'Avvocatura regionale», alla legge regionale n. 18/2001 «Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione», alla legge regionale n. 4/2009 «Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali», parziale abrogazione della legge regionale n. 17/2001 «Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di suppor-



to agli organi elettivi della Giunta regionale» e ulteriori disposizioni urgenti) è sostituito con il seguente comma:

«9. I maggiori oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato di cui all'art. 8 della legge regionale 10 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo), sono corrisposti dalla Direzione regionale competente in materia di Politiche Agricole mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 07.01.002 - 111417, di nuova istituzione, denominato «Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato».

2. Dopo il comma 10 dell'art. 31 della legge regionale n. 35/2014 è inserito il seguente comma:

«10-bis All'elenco dei capitoli di spesa per aperture di credito a favore dei funzionari delegati (Art. 37, legge regionale 25 marzo 2002, n. 3) allegato al bilancio di previsione corrente è inserito il capitolo di spesa 07.01.002 - 111417, art. 1, denominato "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato", per un importo in termini di competenza pari a Euro 250.000,00.».

Art. 4.

Interventi per le emergenze di viabilità regionale

1. La Regione interviene finanziariamente a supporto delle emergenze per la viabilità affrontate dalle Province a seguito di precipitazioni nevose.

2. La Giunta regionale definisce i criteri di erogazione delle risorse di cui alla presente norma.

3. L'onere finanziario quantificato per l'anno 2014 in Euro 100.000,00, trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa, di nuova istituzione, 06.01.007 - 171401, denominato «Intervento regionale a favore delle Province per emergenze nella viabilità conseguenti a precipitazioni nevose».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 8/2014

1. Al bilancio di previsione di cui alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016» sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione «Prospetto A» allegato alla presente legge.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 dicembre 2014

D'ALFONSO

15R00050

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 gennaio 2015, n. 1.

Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo.

(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 3 del 16 gennaio 2015 (n. 2)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo

1. Per le finalità di cui all'art. 34, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 2.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

2. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge.



Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 gennaio 2015.

CROCETTA

*Assessore regionale
per l'economia*
BACCEI

*Assessore regionale per la famiglia
le politiche sociali e il lavoro*
CARUSO

(Omissis)

15R00074

LEGGE 13 gennaio 2015, n. 2.

Disposizioni in materia di personale. Ticket ingresso Ecomusei.

(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 3 del 16 gennaio 2015 (n. 2))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ticket ingresso ecomusei

1. All'art. 6 della legge regionale 2 luglio 2014, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato ad istituire con proprio

decreto, che ne stabilisce termini e modalità, un ticket d'ingresso per la fruizione degli Ecomusei, al fine di incentivare la creazione e il potenziamento di servizi all'interno delle medesime strutture.

4-ter. Gli ecomusei possono essere istituiti all'interno delle riserve naturali orientate e dei parchi regionali.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie in materia di personale precario

1. All'art. 30, commi 7 e 9, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni le parole «Per compensare gli squilibri finanziari» sono sostituite dalle parole «Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014, per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale», e le parole «per la salvaguardia degli equilibri di bilancio» sono soppresse.

2. All'art. 30, commi 8 e 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono aggiunte le parole «, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.».

3. All'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9.».

4. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nelle more dell'emissione del decreto di riparto di cui al comma 9 del medesimo articolo.



Art. 3.

Altre norme in materia di precariato

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «; l'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.».

2. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014, l'onere discendente dall'applicazione del comma 1 trova copertura nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 30, commi 8 e 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2014.

1. In coerenza con la vigente normativa statale di riferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza al 31 dicembre 2014, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2015, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9-bis dell'art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui all'art. 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Ulteriori norme in materia di proroghe

1. Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

«3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall'1 gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del de-

creto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.».

Art. 6.

Disposizioni in materia di personale degli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo

1. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 dopo le parole «vigenti norme nazionali in materia» è aggiunto il seguente periodo: «nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione.».

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 gennaio 2015.

CROCETTA

*Assessore regionale per i beni culturali
e l'identità siciliana*

PURPURA

*Assessore regionale
per l'economia*

BACCEI

(Omissis)

15R00075



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

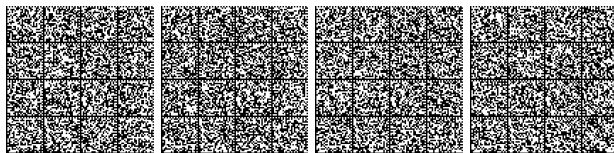
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

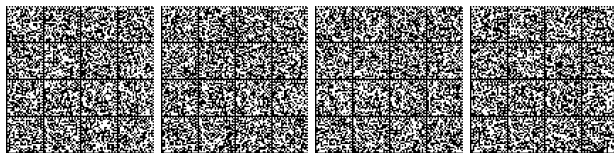
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 6,00

